

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 153° - Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 agosto 2012

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 211. Sentenza 18 - 30 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Servizio sanitario regionale - Reclutamento del personale - Possibilità di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie valide di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del S.S.R., previo accordo tra le amministrazioni interessate - Mancata previsione esplicita del previo ricorso obbligatorio alle procedure di mobilità - Ricorso del Governo - Asse-
rito contrasto con la normativa statale di riferimento, costituente principio fon-
damentale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Erronea interpretazione
della norma censurata - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17, art. 13.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l).

**Regione (in genere) - Norme della Regione Basilicata - Enti pubblici regionali - Commis-
sione dei lucani all'estero e Commissione Regionale all'immigrazione - Disposizioni
in materia di indennità, compensi, rimborsi - Contrasto con gli obiettivi di conteni-
mento e riduzione della spesa pubblica perseguiti dal legislatore statale con la nor-
mativa di settore, costituente principio fondamentale in materia di coordinamento
della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17, artt. 31, 32 e 34, comma 5.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6, commi 2 e 3.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Amministrazione regionale - Sta-
bilizzazione senza concorso di lavoratori socialmente utili - Contrasto con le dispo-
sizioni statali di settore che vietano le stabilizzazioni e ogni forma di assunzione
riservata - Violazione della potestà legislativa statale nella materia concorrente del
coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico con-
corso - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione
- Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17, art. 39, comma 1.
- Costituzione, artt. 97, primo comma, e 117, terzo comma; d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (con-
vertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 17, comma 10.....

Pag. 1

N. 212. Sentenza 18 - 30 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni in materia di personale
regionale - Ricorso del Governo - Difetto di adeguata e specifica argomentazione -
Inammissibilità delle questioni.**

- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, artt. 4, commi 5, 10 e 11; 5, commi
1 e 5; 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8; 9, commi 3 e 6, e 10.
- Statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4 e 5.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Dirigenza - Attribuzione delle fun-
zioni dirigenziali nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici - Temporanea
assegnazione a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso
alla qualifica dirigenziale - Ricorso del Governo - Asse-
rita violazione del principio
del pubblico concorso - Asse-
rita violazione del principio della copertura della spesa
- Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 4, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 81, quarto comma, e 97.



Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Consorzi di bonifica - Assunzione, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008 - Contrasto con la norma statale, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 4, comma 10.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28.

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Proroga fino al 31 dicembre 2012 del "progetto SIADARS per la realizzazione di un primo nucleo dell'archivio storico e reclutamento di personale archivistico qualificato" - Omessa quantificazione della spesa, omessa copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 4, comma 11.
- Costituzione, art. 81, quarto comma.

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Istituzione della Scuola regionale di formazione e addestramento - Ampliamento della pianta organica del predetto Corpo forestale di 20 unità - Contrasto con la norma statale, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale "garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale" - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26, art. 12-bis, comma 3, introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16.
- Costituzione art. 117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 557.

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Costituzione della dirigenza - Inquadramento per il personale del Corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali - Prospettazione di censura riferibile ad una parte della disposizione impugnata - Delimitazione dell'oggetto della questione.

- Legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26, art. 22-bis, comma 3, introdotto dall'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, e commi 2, 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Costituzione della dirigenza - Attribuzione della qualifica di dirigente del Corpo forestale regionale a favore di chi, già appartenente al predetto Corpo, rivesta tale qualifica secondo l'ordinamento generale del personale regionale - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio del pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26, art. 22-bis, comma 3, lett. a), introdotto dall'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16.
- Costituzione, artt. 3 e 97.



Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Costituzione della dirigenza - Inquadramento del personale del Corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali - Violazione del principio del pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26, art. 22-*bis*, comma 3, lett. *b*), introdotto dall'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Amministrazione regionale - Concorso riservato al personale precario - Previsione attuativa di altra già dichiarata incostituzionale - Violazione del principio della *par condicio* fra i concorrenti - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 6, comma 2.
- Costituzione, art. 97.

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni varie sul superamento del precariato - Ricorso del Governo - Difetto di argomentazioni riferibili al contenuto delle disposizioni censurate - Inammissibilità della questione.

- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 6, commi 1, 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le agenzie di sviluppo locale - Contrasto con la norma statale, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 6, comma 8.
- Costituzione, art. 117, terzo comma, (artt. 51 e 97, Cost.); d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28.

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Introduzione dell'istituto dell'esonero dal servizio - Possibilità nell'ultimo quinquennio di servizio di essere esonerati, a domanda, dalla prestazione del servizio con corresponsione di un trattamento economico "temporaneo", pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro - Prospettazione di censura riferibile ad una parte della disposizione impugnata - Delimitazione dell'oggetto della questione.

- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 9, commi 3 e 6.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Introduzione dell'istituto dell'esonero dal servizio - Possibilità nell'ultimo quinquennio di servizio di essere esonerati, a domanda, dalla prestazione del servizio con corresponsione di un trattamento economico "temporaneo", pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro - Contrasto con la normativa statale di riferimento che non prevede alcun incentivo economico a favore di chi accede all'esonero - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Irrilevanza dello *ius superveniens* - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.

- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 9, comma 3.
- Costituzione, art. 117, terzo comma (art. 117, secondo comma, lett. *o*); d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 72, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.



Sanità pubblica - Norme della Regione Sardegna - Personale non dirigenziale addetto al servizio sanitario di urgenza ed emergenza che abbia lavorato per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni - Stabilizzazione a domanda ovvero previo espletamento di “prove selettive concorsuali” delle quali non è prevista la pubblicità - Contrasto con la normativa statale di riferimento che detta principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo

- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 10.
- Costituzione, artt. 97 e 117, terzo comma, (artt. 3, 117, secondo comma, lett. l); d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102) art. 17, commi 10, 11, 12 e 13.

Pag. 8

N. 213. Sentenza 18 - 30 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Organi regionali - Personale svolgente funzioni di responsabile delle segreterie particolari - Attribuzione del trattamento giuridico, economico ed indennitario non inferiore a quello previsto per la categoria economica D3 - Incidenza nella materia degli inquadramenti del personale, del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e dell'attribuzione di mansioni superiori, riservata alla contrattazione collettiva - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.

- Legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17, art. 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l) (artt. 3, 97 e 117, terzo comma).

Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Organi regionali - Personale svolgente funzioni di responsabile delle segreterie particolari - Attribuzione del trattamento giuridico, economico ed indennitario non inferiore a quello previsto per la categoria economica D3 - Applicazione retroattiva dal 1 gennaio 2011 - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17, art. 3.
- Costituzione, art. 3 (artt. 97, 117, commi secondo, lett. l), e terzo).

Pag. 26

N. 214. Sentenza 18 - 30 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso Campanella” Centro Oncologico d'Eccellenza - Riconoscimento come ente di diritto pubblico - Ricorso del Governo - *Ius superveniens* non soddisfacitivo delle censure svolte con il ricorso ed esposto ai medesimi profili di illegittimità costituzionale - Trasferimento delle questioni.

- Legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35, artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 4, comma 3; 5 e 9, comma 1, quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 3 della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50.

- Costituzione, artt. 3, 81, 97, 117, commi secondo, lett. l) e terzo, e 120, secondo comma.

Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso Campanella” Centro Oncologico d'Eccellenza - Riconoscimento come ente di diritto pubblico - Disposizioni sulle fonti di finanziamento della Fondazione - Disposizioni sulle procedure di reclutamento del personale a seguito di pubblico concorso - Introduzione di nuove o maggiori spese non quantificate e prive di idonea copertura - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori questioni.

- Legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35, artt. 5 e 9, comma 1, quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 3 della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50 (artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e 4, comma 3, della legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35).
- Costituzione, art. 81, quarto comma (artt. 3, 97, 117, commi secondo, lett. l) e terzo, e 120, secondo comma).



Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso Campanella" Centro Oncologico d'Eccellenza - Riconoscimento come ente di diritto pubblico - Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni finanziarie per violazione dell'obbligo di copertura - Estensione del vizio a tutte le disposizioni sostanziali generatrici della spesa - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35 e legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Pag. 29

N. 215. Sentenza 18 - 30 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Misure in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione rivolta contro le disposizioni della legge di conversione - Eccezioni tardività dei ricorsi - Reiezione.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122).

Impiego pubblico - Trattamento accessorio dei dipendenti - Risorse annualmente destinate - Importo destinato nel 2010 quale misura massima di riferimento per gli anni 2011, 2012 e 2013, da ridursi automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali, nonché della competenza primaria in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale" e della competenza finanziaria regionale statutaria - *Ius superveniens* che rende la normativa censurata non direttamente applicabile alla Regione ricorrente - Cessazione della materia del contendere.

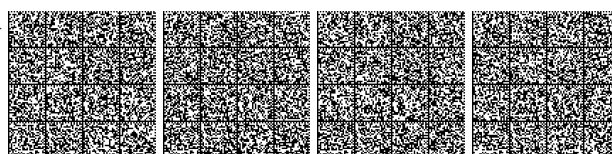
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 2-bis.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, lett. a), 3, lett. f), e 4.

Impiego pubblico - Trattamento economico dei dipendenti - Trattamento spettante per il 2010 quale misura massima di riferimento per gli anni 2011, 2012 e 2013 - Ricorsi delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di spesa - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Insussistenza - Previsione di limite generale espressione della potestà legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

Impiego pubblico - Trattamento accessorio dei dipendenti - Risorse da destinarsi annualmente - Importo del 2010 quale misura massima di riferimento per gli anni 2011, 2012 e 2013, da ridursi automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di spesa - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Previsione di limite generale espressione della potestà legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 2-bis.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.



Impiego pubblico - Biennio contrattuale 2008-2009 - Rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico - Divieto di aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione dei diritti del lavoratore - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilità delle questioni.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 4.
- Costituzione, art. 36.

Impiego pubblico - Biennio contrattuale 2008-2009 - Rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico - Divieto di aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Valle d'Aosta - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di spesa - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Asserita irragionevole alterazione del sinallagma contrattuale - Asserita violazione della riserva di contrattazione collettiva in materia di retribuzioni - Asserita violazione della speciale autonomia della Regione Valle d'Aosta - Insussistenza - Disposizione che pone limiti di compatibilità generale, espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 4.
- Costituzione, artt. 39, 117, terzo comma, e 119; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, lett. a) e b), 3, lett. f), e 4.

Impiego pubblico - Personale contrattualizzato - Progressioni di carriera comunque denominate e passaggi tra le aree disposti negli anni 2011-2013 - Efficacia, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione dei diritti del lavoratore, ingiustificata disparità di trattamento - Evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilità delle questioni.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 21.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 39.

Impiego pubblico - Personale contrattualizzato - Progressioni di carriera comunque denominate e passaggi tra le aree disposti negli anni 2011-2013 - Efficacia, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di spesa - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Disposizione che pone limiti di compatibilità generale, espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 21.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Pag. 36

N. 216. Ordinanza 18 - 30 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di prevenzione - Organizzazioni criminali di tipo mafioso - Procedura di prevenzione patrimoniale - Procedimento instaurato nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto prima della formulazione della proposta di applicazione della confisca - Intervento del Presidente del Consiglio dei ministri - Deposito tardivo - Inammissibilità dell'intervento.

- Legge 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2-bis, comma 6-bis, e 2-ter, comma 11.
- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008) art. 4, comma 4.



Misure di prevenzione - Organizzazioni criminali di tipo mafioso - Procedura di prevenzione patrimoniale - Procedimento instaurato nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto prima della formulazione della proposta di applicazione della confisca - *Ius superveniens* - Inapplicabilità alla fattispecie *a quo*.

- Legge 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2-bis, comma 6-bis, e 2-ter, comma 11.
- Costituzione, art. 24, secondo comma, e 111.

Misure di prevenzione - Organizzazioni criminali di tipo mafioso - Procedura di prevenzione patrimoniale - Procedimento instaurato nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto prima della formulazione della proposta di applicazione della confisca - Omessa motivazione sulla censura - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2-bis, comma 6-bis, e 2-ter, comma 11.
- Costituzione, art. 24, primo comma.

Misure di prevenzione - Organizzazioni criminali di tipo mafioso - Procedura di prevenzione patrimoniale - Procedimento instaurato nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto prima della formulazione della proposta di applicazione della confisca - Asserita violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2-bis, comma 6-bis, e 2-ter, comma 11.
- Costituzione, art. 24, secondo comma, e 111.

Pag. 48

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 95. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 giugno 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Certificato di agibilità - Previsione che per alcuni interventi soggetti a DIA obbligatoria o a SCIA il certificato di agibilità sia sostituito dal certificato di collaudo finale o dalla comunicazione di fine lavori - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio.

- Legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 9, art. 28, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 24.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Accertamento di conformità in sanatoria - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA e interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria - Previsione di sanatoria anche nel caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell'istanza di accertamento in conformità sia conseguita alla approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio.

- Legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 9, art. 32, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Accertamento di conformità in sanatoria - Interventi soggetti a permesso di costruire, a DIA obbligatoria o a DIA alternativa al permesso di costruire - Previsione di sanatoria anche nel caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria sia conseguita alla approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio.

- Legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 9, art. 37, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36.

Pag. 55



- N. 96. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 giugno 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Agricoltura - Norme della Regione Lazio - Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari - Marchio regionale collettivo di qualità per valorizzare la cultura tipica regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale per inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Denunciata violazione del principio di libera circolazione delle merci tra le Regioni.

- Legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1, art. 1, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, primo comma, e 120.

Agricoltura - Norme della Regione Lazio - Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari - Marchio regionale collettivo di qualità per valorizzare la cultura tipica regionale - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di determinazione dei prodotti agricoli e agroalimentari da ammettere all'uso del marchio e di adozione dei relativi disciplinari di produzione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale per inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Denunciata violazione del principio di libera circolazione delle merci tra le Regioni.

- Legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1, art. 2.
- Costituzione, artt. 117, primo comma, e 120.

Agricoltura - Norme della Regione Lazio - Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari - Rinvio ad un regolamento della Giunta regionale per la definizione, oltre che della denominazione e delle caratteristiche ideografiche del marchio, dei criteri e delle modalità di concessione in uso del marchio regionale, dei casi di sospensione, decadenza o revoca della concessione stessa, delle modalità di uso del marchio e delle procedure semplificate per l'ammissione all'uso del marchio stesso - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale per inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Denunciata violazione del principio di libera circolazione delle merci tra le Regioni.

- Legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1, art. 3, comma 1, lett. a), b) c) ed e).
- Costituzione, artt. 117, primo comma, e 120.

Agricoltura - Norme della Regione Lazio - Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari - Previsione che il marchio regionale non è concesso o revocato per i prodotti provenienti da aziende non in regola con i contratti collettivi nazionali di lavoro o con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, nonché provenienti da aziende, singole o associate, non in regola con la certificazione antimafia - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale per inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Denunciata violazione del principio di libera circolazione delle merci tra le Regioni.

- Legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1, art. 9.
- Costituzione, artt. 117, primo comma, e 120.

Agricoltura - Norme della Regione Lazio - Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari - Previsione della concessione di contributi in relazione all'istituendo marchio regionale di qualità - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale per inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Denunciata violazione del principio di libera circolazione delle merci tra le Regioni.

- Legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1, artt. 1, comma 2, lett. c), 6 e 10.
- Costituzione, artt. 117, primo comma, e 120.....



N. 97. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 giugno 2012
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Caccia - Regione Marche - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria - Previsione che i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia per appostamento fisso, possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale in materia (art. 12, comma 5, legge n. 157/1992) con conseguente violazione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 10 aprile 2012, n. 7, art. 9, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).

Caccia - Regione Marche - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria - Previsione della possibilità di caccia degli ungulati su terreni coperti in tutto o in parte dalla neve - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale in materia (art. 12, comma 5, legge n. 157/1992) con conseguente violazione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 10 aprile 2012, n. 7, art. 19, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).....

Pag. 61





SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 211

Sentenza 18 - 30 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Servizio sanitario regionale - Reclutamento del personale - Possibilità di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie valide di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del S.S.R., previo accordo tra le amministrazioni interessate - Mancata previsione esplicita del previo ricorso obbligatorio alle procedure di mobilità - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale di riferimento, costituente principio fondamentale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Erronea interpretazione della norma censurata - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17, art. 13.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l).

Regione (in genere) - Norme della Regione Basilicata - Enti pubblici regionali - Commissione dei lucani all'estero e Commissione Regionale all'immigrazione - Disposizioni in materia di indennità, compensi, rimborsi - Contrasto con gli obiettivi di contenimento e riduzione della spesa pubblica perseguiti dal legislatore statale con la normativa di settore, costituente principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17, artt. 31, 32 e 34, comma 5.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6, commi 2 e 3.

Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Amministrazione regionale - Stabilizzazione senza concorso di lavoratori socialmente utili - Contrasto con le disposizioni statali di settore che vietano le stabilizzazioni e ogni forma di assunzione riservata - Violazione della potestà legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17, art. 39, comma 1.
- Costituzione, artt. 97, primo comma, e 117, terzo comma; d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 17, comma 10.

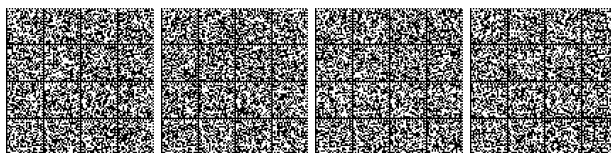
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 13, 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1, della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 settembre-4 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2011 ed iscritto al n. 118 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata;

udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l'avvocato dello Stato Attilio Barbieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Basilicata.

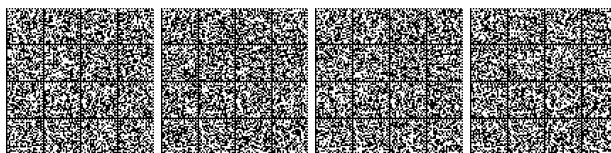
Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 7 ottobre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli articoli 97, primo comma, e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 13, 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1, della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013).

2.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, in particolare, l'art. 13 della legge impugnata, che sostituisce l'art. 30, comma 2, della legge Regione Basilicata 30 dicembre 2010, n. 33 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2011), prevedendo che «gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure previste dalla normativa vigente, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie valide di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del Servizio Sanitario Regionale, previo accordo tra le amministrazioni interessate», si pone in contrasto con l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il quale, per contro, prevede che «le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio» e che il trasferimento «è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria».

Pertanto, il legislatore regionale, disponendo in modo non conforme ai principi sanciti dal d.lgs. n. 165 del 2001, avrebbe invaso la competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile.

3.- Riferisce inoltre il ricorrente che l'art. 31 della legge impugnata abroga la legge della Regione Basilicata 7 giugno 2011, n. 10 (Modifiche alla L.R. del 3 maggio 2002, n. 16 - Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero) e ripristina le disposizioni di cui all'art. 12 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 (Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero), che riconosce al Presidente della Commissione dei lucani all'estero una indennità pari al 20 per cento di quella lorda mensile riservata ai consiglieri regionali, nonché il trattamento riservato ai dirigenti regionali per le missioni svolte all'estero o in Italia, prevedendo, per il Presidente ed i membri della Commissione, il rimborso delle spese di viaggio calcolate nella misura di 1/5 del prezzo al litro della benzina per ogni chilometro percorso tra il Comune in cui ha sede la Commissione e quello ove si svolge la missione.



Così disponendo, il legislatore regionale si sarebbe posto in contrasto con l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma».

In tal modo, la norma regionale censurata determinerebbe la lesione di un principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non potrebbe derogare.

4.- Analoga censura, fondata sul contrasto con il già citato art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, è proposta in relazione all'art. 32 della legge impugnata. Tale norma, nel modificare l'art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata 3 maggio 2002, n. 16 (Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero), prevede che «ai componenti della Commissione, non consiglieri regionali, per la partecipazione alle sedute e per le missioni in Italia ed all'estero, compete il rimborso spese e il trattamento di missione dei dirigenti regionali. Ai componenti della Commissione, consiglieri regionali, compete il rimborso spese e trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali».

5.- Allo stesso modo, l'art. 34, comma 5, modificando l'art. 19, comma 2, della legge regionale 13 aprile 1996, n. 21 (Interventi a sostegno dei Migranti in Basilicata ed istituzione della Commissione Regionale dell'Immigrazione), prevede la sostituzione, in quella norma, dell'espressione «dipendenti della Regione appartenenti alla qualifica funzionale più elevata», ivi già contenuta, con le parole «consiglieri regionali», così stabilendo che il ridetto art. 19, comma 2, della predetta legge regionale preveda che «al Presidente della Commissione per missioni in Italia e all'estero compete il rimborso spese o il trattamento di missione previsto dalla legge per consiglieri regionali». Anche in tale modo, il legislatore regionale si porrebbe in contrasto con il citato art. 6, comma 3, del ridetto decreto-legge n. 78 del 2010, determinando un'ulteriore, analoga lesione costituzionale della riserva di legislazione stabilita dall'art. 117 della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.

6.- Riferisce, infine, il Presidente del Consiglio dei ministri che l'art. 39, comma 1, della legge impugnata stabilisce che, ai sensi della legge Regione Basilicata 7 dicembre 2000, n. 60 (Norme per la stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili), si possa procedere alla stabilizzazione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili, già esclusi dalla stabilizzazione operata con il decreto di Giunta regionale n. 1431 del 25 giugno 2001. Secondo il ricorrente, l'art. 17, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) non consente una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, anche se programmate ed autorizzate, ma prevede specifiche limitazioni, sia per ciò che concerne le modalità di stabilizzazione - sempre attraverso procedure concorsuali - sia a livello di percentuali di riserva dei posti messi a concorso a favore degli stabilizzandi.

Pertanto, la disposizione in esame si porrebbe in contrasto con la vigente normativa nazionale in materia, laddove, richiamando la legge della Regione Basilicata n. 60 del 2000, che non si pone in linea con i dettami del ripetuto decreto-legge n. 78 del 2009, configura una lesione dei principi stabiliti dall'art. 117 della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica. Inoltre, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalla precedente stabilizzazione, la disposizione contrasterebbe anche con i principi di buona amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione.

7.- Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata ed ha contestato la fondatezza del ricorso statale.

8.- Quanto all'art. 13 della legge regionale n. 17 del 2011, secondo la resistente già la precedente formulazione, prima della modifica censurata, in sostanza, non faceva che attuare - a livello regionale - un principio già codificato su base statale dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), che, all'art. 9, consente l'utilizzazione di graduatorie concorsuali di altri enti appartenenti al medesimo comparto di contrattazione.

La censura di legittimità costituzionale proposta con il ricorso appare alla Regione, pertanto, infondata, alla luce della *ratio* della norma regionale contenuta nell'art. 13, consistente nell'intento del legislatore regionale di evitare il ricorso obbligatorio a graduatorie relative a concorsi espletati in data non recente e, quindi, garantire una migliore selezione dei soggetti più capaci per la copertura dei posti vacanti negli Enti del Servizio sanitario Regionale.



Pertanto, secondo la Regione Basilicata, non avendo essa legiferato in contrasto con la succitata previsione del d.lgs. n. 165 del 2001, non avrebbe invaso le competenze esclusive dello Stato, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

9.- Quanto agli aartt. 31, 32 e 34, comma 5 della legge regionale censurata, secondo la Regione, anche laddove si interpreti la violazione del precetto statale quale violazione di un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, il ricorso avrebbe comunque mancato di porre la censura in relazione al comma 20 dell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 - in base al quale le disposizioni contenute nell'art. 6 sono destinate a valere nei confronti delle Regioni solo come principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - e pertanto, sarebbe, tardivo e quindi in parte irricevibile.

Inoltre, poiché la legge statale potrebbe stabilire solo un limite complessivo che lascia agli enti l'ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, ma non impone nel dettaglio gli strumenti concreti per raggiungere quegli obiettivi, nella fattispecie non ricorrerebbe alcuna violazione, dato che la Regione Basilicata, con precedente legge regionale 5 agosto 2010, n. 28 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), aveva già proceduto ad uniformarsi alla richiamata normativa nazionale sul risparmio e, con l'art. 12 di tale legge regionale, era già stata prevista la riduzione del 10 per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali e disposta la riduzione in egual misura di tutte le indennità spettanti ai nominati e designati in enti, aziende, società regionali, organismi e cariche di competenza della Regione Basilicata determinate ai sensi della vigente legislazione con riferimento a quella dei consiglieri regionali.

Dunque, secondo la Regione Basilicata, l'indennità riconosciuta al Presidente della Commissione dei Lucani all'estero (pari al 20 per cento dell'indennità lorda mensile del consigliere regionale) già risentirebbe della riduzione del 10 per cento prevista dal predetto art. 12 della legge regionale n. 28 del 2010.

In ordine alle prescrizioni che riguardano i componenti della Commissione, non ci sarebbe la prova che con esse sia stato operato un aumento di spesa in quanto, trattandosi di un organismo di consulenza che opera a stretto contatto con la Giunta regionale e presso la sua sede istituzionale, lo spostamento fuori sede è pressoché irrisorio. Il rimborso spese, inoltre, non rientrerebbe nella tipologia dei trattamenti economici indicati all'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010.

10.- Quanto all'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 17 del 2011, tale norma si riferirebbe ad un caso particolare in cui viene richiamato un diritto alla stabilizzazione già ben definito ed individuato a data certa, per cui sarebbe quantomeno dubbio che ricorra la violazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009.

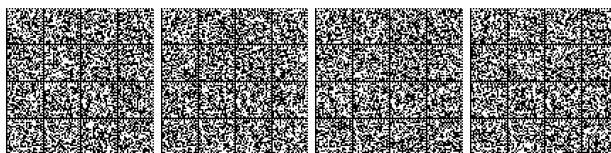
Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, con riferimento agli articoli 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 13, 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1, della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013).

1.1.- Con la prima delle norme regionali censurate, l'art. 13 della legge della Regione Basilicata n. 17 del 4 agosto 2011, il legislatore regionale è intervenuto su una previgente norma regionale, contenuta nell'art. 30, comma 2, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2010, n. 33 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2011).

Quest'ultima prevedeva, per il reclutamento del personale degli enti del servizio sanitario regionale, il ricorso obbligatorio alle procedure di mobilità, e, solo successivamente a tale ricorso, l'obbligatoria utilizzazione delle graduatorie di procedure concorsuali precedentemente espletate, anche, su base regionale, da altre amministrazioni del Servizio Sanitario regionale.

Tale disposizione ricalcava quanto disposto, a livello di legislazione statale, dall'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che esplicitamente prevede che «le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio» e che il trasferimento «è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le



amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria».

L'originaria disposizione regionale, dunque, per effetto della censurata riforma, prevede oggi, più genericamente, che «gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure previste dalla normativa vigente, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie valide di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del S.S.R., previo accordo tra le amministrazioni interessate».

Secondo il ricorrente, la disposizione regionale, nella formulazione vigente per effetto della contestata novella, non riproducendo in modo pedissequo il contenuto della corrispondente disposizione statale, come faceva la disposizione regionale previgente - nella parte in cui esplicitamente prevedeva il previo ricorso obbligatorio alle procedure di mobilità - determinerebbe una deroga alla predetta norma statale.

Tale disciplina delle diverse forme di reclutamento normativamente imposte (mobilità, scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi e nuovo concorso), secondo il ricorrente, divergerebbe da quella dettata dalla normativa statale e, vertendo in materia di ordinamento civile, esulerebbe dalla competenza legislativa regionale.

1.2.- Gli artt. 31, 32 e 34, comma 5, della legge regionale n. 17 del 2011, contengono disposizioni in varia misura incidenti su indennità, compensi, rimborsi di due enti regionali: la Commissione dei lucani all'estero e la Commissione Regionale all'immigrazione. Tali norme regionali vengono impugnate in quanto contrastanti con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica contenuti nell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, costituenti, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

1.2.1.- In particolare, l'art. 31, ripristinando le disposizioni di cui all'art. 12 della legge della Regione Basilicata 3 maggio 2002, n. 16 (Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero), reintroduce, per il Presidente della "Commissione dei lucani all'estero", una indennità pari al 20 per cento di quella lorda mensile riservata ai consiglieri regionali, nonché il trattamento riservato ai consiglieri regionali medesimi per le missioni svolte all'estero o in Italia, trattamenti che erano stati precedentemente abrogati da precedente legge regionale. Analogamente, sempre per il Presidente ed i membri della Commissione, essa ripristina il rimborso delle spese di viaggio (calcolate nella misura di 1/5 del prezzo al litro della benzina per ogni chilometro percorso tra il Comune in cui ha sede la Commissione e quello ove si svolge la missione).

1.2.2.- L'art. 32 della legge impugnata, a sua volta, ha modificato il comma 3 dell'art. 8 della legge predetta regionale n. 16 del 2002, prevedendo che, mentre «a componenti della Commissione, non consiglieri regionali, per la partecipazione alle sedute e per le missioni in Italia ed all'estero, compete il rimborso spese e il trattamento di missione dei dirigenti regionali [...]. Ai componenti della Commissione, consiglieri regionali, compete il rimborso spese e trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali». La norma dunque stabilisce che, per i componenti che siano anche Consiglieri regionali, il rimborso spese e il trattamento di missione non sia pari a quello dei dirigenti regionali, ma sia pari a quello previsto per l'attività degli stessi componenti quali consiglieri regionali.

1.2.3.- L'art. 34, comma 5, nel modificare l'art. 19, comma 2, della legge regionale 13 aprile 1996, n. 21 (Interventi a sostegno dei Migranti in Basilicata ed istituzione della Commissione Regionale dell'Immigrazione), dispone la sostituzione, in quella norma, dell'espressione «dipendenti della Regione appartenenti alla qualifica funzionale più elevata», ivi già contenuta, con le parole «consiglieri regionali». Di conseguenza, l'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 21 del 1996, prevede che «al Presidente della Commissione per missioni in Italia e all'estero compete il rimborso spese o il trattamento di missione previsto dalla legge per i consiglieri regionali».

Il ricorrente reputa che tutte le descritte disposizioni si pongano in contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, norma in forza della quale «a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma».

1.3.- L'art. 39, infine, dà attuazione ad una stabilizzazione senza concorso di lavoratori socialmente utili, già programmata in precedenza dalla legge della Regione Basilicata 7 dicembre 2000, n. 60 (Norme per la stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili). La norma viene denunciata perché, vertendo in materia di coordinamento della finanza pubblica, si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale della legisla-



zione statale, dettato dall'art. 17, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), che vieta le stabilizzazioni ancorché programmate, nonché con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

2.- La questione relativa all'art. 13 della legge della Regione Basilicata n. 17 del 2011 non è fondata. Essa è basata su una erronea interpretazione della predetta norma regionale.

Diversamente da quanto asserito dal Presidente del Consiglio dei ministri, deve ritenersi che la legge regionale prescriva il ricorso obbligatorio alle procedure di mobilità disciplinate dall'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, prima che si possa procedere all'utilizzazione delle graduatorie degli altri concorsi, precedentemente espletati, o, in mancanza, indirne di nuovi.

La volontà del legislatore regionale di far salvo il rispetto di tale obbligo è desumibile non solo dall'assenza, nella norma regionale, di una qualsiasi espressione che autorizzi una deroga al principio, ma anche, e soprattutto, dall'esplicita clausola di salvaguardia contenuta in essa, laddove si prescrive che il ricorso agli altri meccanismi di reclutamento ivi esplicitamente previsti debba avvenire «nel rispetto delle limitazioni e delle procedure previste dalla normativa vigente». Questa espressione, sia per il significato lessicale, sia per la collocazione sistematica, è riferita, con evidenza, alle procedure di mobilità previste dalla citata disposizione di legge statale che, dunque, devono ritenersi, anche nella vigente formulazione della norma, tuttora obbligatorie.

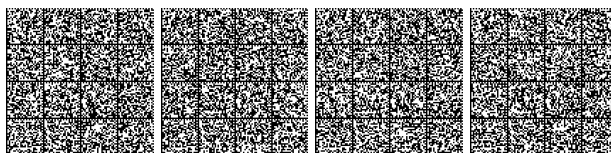
3.- Le questioni, relative agli artt. 31, 32 e 34, comma 5, della legge regionale censurata, sono invece fondate. Sussiste il denunciato contrasto con gli obiettivi di contenimento e riduzione della spesa pubblica perseguiti dal legislatore statale con l'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, che costituisce espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica.

Le censurate disposizioni regionali, ben lungi dall'imporre, come richiesto dalla disposizione statale richiamata, dei tagli alla spesa regionale, comportano tutte un sensibile incremento in un aggregato di spesa particolare, quello relativo alle indennità (anche di missione), ai compensi e ai rimborsi dei dipendenti di due enti regionali che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (La "Commissione per i lucani all'estero" e la "Commissione per missioni in Italia e all'estero"), o mediante l'innalzamento *ex novo* di compensi e rimborsi per l'attività dei due organismi collegiali, o attraverso il ripristino di previgenti disposizioni, soppresse proprio nell'intento di abbatterne i costi di funzionamento.

Il contrasto con le disposizioni contenute nel citato art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 è di tutta evidenza. Il comma 3 di tale norma dispone che «le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma».

In proposito questa Corte ha affermato (sentenze n. 182 del 2011 e n. 139 del 2012) che «può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica» la disposizione che stabilisce «rispetto a specifiche voci di spesa, limiti puntuali che [...] vincolano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale solo come limite complessivo di spesa». Ed, in particolare, con specifico riferimento al comma 3, che l'obbligo di riduzione delle spese per il personale ivi elencate nella misura del 10 per cento, e di mantenere le stesse ferme fino al 2013, costituisce principio fondamentale nel senso di limite globale, complessivo, al punto che ciascuna Regione deve ritenersi libera di darvi attuazione, nelle varie leggi di spesa, relativamente ai diversi comparti, in modo graduato e differenziato, purché il risultato complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale. Nel caso in esame, pur ammettendo, per il carattere di globalità enunciato da questa Corte, attuazioni gradate e differenziate nel quantum della riduzione da parte delle diverse leggi regionali di spesa, non è tollerabile alcuna deroga rispetto all'an della riduzione.

Le disposizioni della legge regionale censurata, più che lasciare del tutto inalterate le spese, ne determinano, addirittura, un aumento. Esse vanno oltre i margini di discrezionalità del legislatore regionale e finiscono per porsi in contrasto con il nucleo stesso del principio statale, che mira ad una diminuzione della spesa per il personale. Le disposizioni impugnate, in altre parole, sono intrinsecamente lesive non solo dell'obiettivo di abbattimento della spesa pubblica regionale, ma direttamente di quello, minimale, di contenimento della stessa.



D'altra parte, le norme regionali censurate si pongono, in modo evidente, in contrasto con un'altra disposizione del citato art. 6, comma 2, in base alla quale la partecipazione in organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica e può dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Tale disposizione non è stata esplicitamente richiamata dal ricorrente. Essa, però, insieme a quella contenuta nel comma 3, rappresenta l'espressione di un unico principio fondamentale che persegue il contenimento della spesa di funzionamento degli enti pubblici regionali.

4.- La questione relativa all'art. 39 della legge regionale censurata è fondata, con riferimento ad entrambi i parametri invocati.

La norma regionale dispone, sulla base di un'altra legge regionale che l'avrebbe già autorizzata (la legge della Regione Basilicata 7 dicembre 2000, n. 60, recante «Norme per la stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili»), la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili che erano stati esclusi da tale beneficio in forza di una precedente delibera della Giunta regionale.

La legge regionale che aveva autorizzato la stabilizzazione di cui all'art. 39, però, era stata travolta dalla successiva entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2009 che, all'art. 17, comma 10, prevedeva specifiche limitazioni all'effettuazione di assunzioni senza concorso, sia per ciò che concerne le modalità di stabilizzazione - sempre attraverso procedure concorsuali - sia a livello di percentuali di riserva dei posti messi a concorso a favore degli stabilizzandi.

Con riferimento ad un'analoga disposizione regionale, relativa alla Regione Calabria, questa Corte (sentenza n. 310 del 2011) ha già dichiarato l'illegittimità della proroga, contemplata da tale disposizione, del termine dei piani di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori contenuti in precedenti leggi regionali.

La disposizione in esame, dando attuazione, successivamente al regime dettato dall'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009, ad una stabilizzazione da precedente legge regionale, si pone in contrasto con la vigente normativa nazionale in materia e configura una lesione dei principi di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica).

Tale stabilizzazione, inoltre, per taluni lavoratori, realizza una forma di assunzione riservata, senza predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale ed esclude o riduce irragionevolmente la possibilità di accesso al lavoro dall'esterno e viola, come questa Corte ha reiteratamente affermato (*ex plurimis*, sentenze nn. 108 e 127 del 2011) il principio del pubblico concorso e quello di buona amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1, della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013), promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*

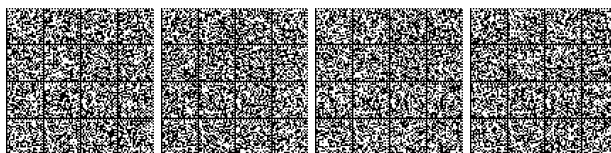
Luigi MAZZELLA, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA



N. 212

Sentenza 18 - 30 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni in materia di personale regionale - Ricorso del Governo - Difetto di adeguata e specifica argomentazione - Inammissibilità delle questioni.

- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, artt. 4, commi 5, 10 e 11; 5, commi 1 e 5; 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8; 9, commi 3 e 6, e 10.
- Statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4 e 5.

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Dirigenza - Attribuzione delle funzioni dirigenziali nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici - Temporanea assegnazione a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio del pubblico concorso - Asserita violazione del principio della copertura della spesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 4, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 81, quarto comma, e 97.

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Consorzi di bonifica - Assunzione, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008 - Contrasto con la norma statale, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 4, comma 10.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28.

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Proroga fino al 31 dicembre 2012 del "progetto SIADARS per la realizzazione di un primo nucleo dell'archivio storico e reclutamento di personale archivistico qualificato" - Omessa quantificazione della spesa, omessa copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 4, comma 11.
- Costituzione, art. 81, quarto comma.

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Istituzione della Scuola regionale di formazione e addestramento - Ampliamento della pianta organica del predetto Corpo forestale di 20 unità - Contrasto con la norma statale, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale "garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale" - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26, art. 12-bis, comma 3, introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16.
- Costituzione art. 117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 557.

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Costituzione della dirigenza - Inquadramento per il personale del Corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali - Prospettazione di censura riferibile ad una parte della disposizione impugnata - Delimitazione dell'oggetto della questione.

- Legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26, art. 22-bis, comma 3, introdotto dall'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, e commi 2, 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3 e 97.



Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Costituzione della dirigenza - Attribuzione della qualifica di dirigente del Corpo forestale regionale a favore di chi, già appartenente al predetto Corpo, rivesta tale qualifica secondo l'ordinamento generale del personale regionale - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio del pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26, art. 22-*bis*, comma 3, lett. a), introdotto dall'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Costituzione della dirigenza - Inquadramento del personale del Corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali - Violazione del principio del pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26, art. 22-*bis*, comma 3, lett. b), introdotto dall'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Amministrazione regionale - Concorso riservato al personale precario - Previsione attuativa di altra già dichiarata incostituzionale - Violazione del principio della *par condicio* fra i concorrenti - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 6, comma 2.
- Costituzione, art. 97.

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni varie sul superamento del precariato - Ricorso del Governo - Difetto di argomentazioni riferibili al contenuto delle disposizioni censurate - Inammissibilità della questione.

- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 6, commi 1, 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le agenzie di sviluppo locale - Contrasto con la norma statale, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

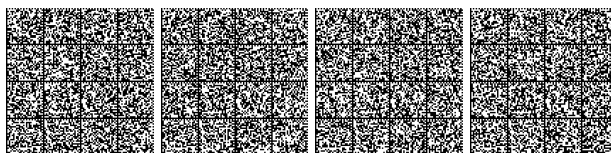
- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 6, comma 8.
- Costituzione, art. 117, terzo comma, (artt. 51 e 97, Cost.); d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28.

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Introduzione dell'istituto dell'esonero dal servizio - Possibilità nell'ultimo quinquennio di servizio di essere esonerati, a domanda, dalla prestazione del servizio con corresponsione di un trattamento economico "temporaneo", pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro - Prospettazione di censura riferibile ad una parte della disposizione impugnata - Delimitazione dell'oggetto della questione.

- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 9, commi 3 e 6.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Introduzione dell'istituto dell'esonero dal servizio - Possibilità nell'ultimo quinquennio di servizio di essere esonerati, a domanda, dalla prestazione del servizio con corresponsione di un trattamento economico "temporaneo", pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro - Contrasto con la normativa statale di riferimento che non prevede alcun incentivo economico a favore di chi accede all'esonero - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Irrilevanza dello *ius superveniens* - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.

- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 9, comma 3.
- Costituzione, art. 117, terzo comma (art. 117, secondo comma, lett. o); d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 72, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.



Sanità pubblica - Norme della Regione Sardegna - Personale non dirigenziale addetto al servizio sanitario di urgenza ed emergenza che abbia lavorato per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni - Stabilizzazione a domanda ovvero previo espletamento di “prove selettive concorsuali” delle quali non è prevista la pubblicità - Contrasto con la normativa statale di riferimento che detta principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo

- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 10.
- Costituzione, artt. 97 e 117, terzo comma, (artt. 3, 117, secondo comma, lett. l); d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102) art. 17, commi 10, 11, 12 e 13.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi da 1 a 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-14 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 20 ottobre 2011 ed iscritto al n. 123 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

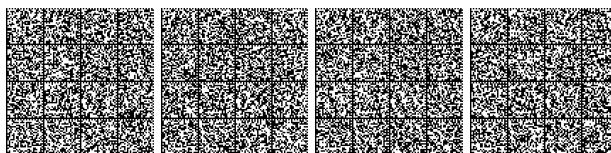
uditi l'avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 12 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 14 ottobre 2011 e iscritto al n. 123 del registro ricorsi dell'anno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra l'altro, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettere l) e o), e terzo comma, della Costituzione e degli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

1.1.- Il ricorrente afferma che le disposizioni regionali impugnate, da un lato, violano gli artt. 3, 4, 5 della legge cost. n. 3 del 1948, perché non sono rispettose dell'elencazione tassativa, contenuta nelle predette norme statutarie, delle materie nelle quali la Regione ha potestà legislativa e, dall'altro, sono autonomamente viziate per contrasto con molteplici parametri costituzionali.

1.2.- In particolare, poi, l'art. 4, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale prevede la possibilità per l'amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali, di attribuire incarichi dirigenziali a dipendenti della categoria D che siano in possesso dei requisiti per l'accesso alla relativa qualifica, contrasterebbe con gli artt. 3 e 97



della Costituzione. Infatti, ad avviso della difesa dello Stato, la norma impugnata introduce un sistema (seppure temporaneo) di copertura delle posizioni dirigenziali che prescinde dallo svolgimento di un concorso pubblico e deroga ai principi generali in tema di accesso alle qualifiche, selezione del personale e svolgimento del rapporto, con conseguente pregiudizio delle finalità, costituzionalmente tutelate, di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Lo stesso art. 4, comma 5, lederebbe anche l'art. 81, quarto comma, Cost., poiché non indica i mezzi per far fronte alla nuova spesa, né quantifica gli oneri richiesti per la copertura delle posizioni dirigenziali o predetermina il numero dei costituendi rapporti di lavoro. Ad avviso del ricorrente, l'unico limite contemplato nella disposizione impugnata (quello secondo cui la speciale forma di reclutamento prevista dalla norma può essere utilizzata fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque non oltre due anni) non consente di stimare l'onere finanziario derivante dalla disposizione impugnata.

1.3.- In riferimento all'art. 4, comma 10, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale prevede l'assunzione a tempo determinato, nell'organico dei consorzi di bonifica, del personale che abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, per le opere trasferite all'Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni decorrenti dal 10 gennaio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che esso violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Infatti, esso si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in virtù del quale, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Invece la norma impugnata prevede una forma di assunzione a tempo determinato nell'organico dei consorzi di bonifica, senza richiamare il predetto limite massimo imposto dalla normativa statale.

1.4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 4, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale dispone la proroga fino al 31 dicembre 2012 di un progetto comportante il reclutamento di personale archivistico qualificato. Tale norma, implicando l'introduzione di nuove spese, violerebbe l'art. 81, quarto comma, Cost., perché non contiene l'indicazione della necessaria copertura finanziaria.

1.5.- Il ricorrente deduce, poi, l'illegittimità dell'art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Tale norma regionale, nell'introdurre l'incremento della dotazione organica del Corpo forestale di vigilanza ambientale nella misura di 20 unità senza prevedere contestualmente alcuna riduzione di spesa in altri settori, risulterebbe in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica dettato dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), a mente del quale «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali».

1.6.- Il ricorrente afferma, inoltre, che l'art. 5, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 introduce nella legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), l'art. 22-bis, i cui commi 2, 3, 4 e 5 delineano una speciale ipotesi di inquadramento, riservato alla qualifica dirigenziale, per il personale del Corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali. Ad avviso della difesa dello Stato, una simile modalità di reclutamento, costituendo una deroga al principio dell'accesso ai pubblici impieghi mediante selezione concorsuale, contrasta con i canoni costituzionali di parità di trattamento, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione enunciati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

1.7.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011.



Tali norme dispongono, rispettivamente: che entro il 30 marzo di ogni anno l'Assessore del personale, affari generali e riforma della Regione presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sull'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), il quale impone, quale limite massimo delle assunzioni di personale a tempo determinato, il 3 per cento della dotazione organica e che, al fine di verificare il rispetto di tale limite, la relazione prende in considerazione tutte le forme di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, ivi compresa quella interinale (comma 1); che, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche, i posti riservati di cui all'art. 7, comma 2, della legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2011), inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012, sono coperti mediante concorso per titoli e colloquio, salvo che per le ipotesi alle quali si applica la disciplina dell'art. 36, comma 2, ultimo periodo, prima parte, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2007) e che a tale concorso è ammesso a partecipare il personale precario dell'amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti di cui alla legge della Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), ivi compreso quello di cui all'art. 1, comma 2, della legge della Regione Sardegna 21 giugno 2010, n. 12 (Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF) ferme restando le esclusioni di cui all'art. 36, comma 2, terzo periodo, della legge regionale n. 2 del 2007 e quella del personale dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto in forza di contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, attività anche non continuativa presso le citate amministrazioni e anche in parte presso enti locali, per il periodo prescritto dall'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007 (comma 2); che la previsione di cui all'art. 2, comma 40, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), «si applica utilizzando i posti vacanti nella pianta organica dell'Agenzia LAORE approvata con la Delib. G.R. 17 luglio 2007, n. 27/13 e con la Delib. G.R. 20 dicembre 2008, n. 73/1» (comma 3); che, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari), con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, è approvato un piano di collocazione del personale dipendente dei consorzi agrari della Sardegna in liquidazione coatta amministrativa, già collocati in mobilità collettiva, presso l'Amministrazione regionale, gli enti di cui alla legge n. 31 del 1998 e le agenzie, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche (comma 4); che le previsioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto dei limiti delle rispettive piante organiche e delle effettive necessità, con facoltà dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie di provvedere alla trasformazione senza aumento di spesa dei profili funzionali esistenti in altri occorrenti di pari o inferiore livello e che tale disposizione si applica anche per le procedure di stabilizzazione delle agenzie agricole regionali (comma 5); che i finanziamenti di cui all'art. 4, comma 30, della legge della Regione Sardegna 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2009), sono assicurati nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 5 per cento per i costi generali e relativi alle attrezzature e che per tali finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (comma 6).

Ad avviso della difesa dello Stato, le predette disposizioni violano gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Infatti, esse sono volte a regolare una forma riservata di reclutamento del personale, i cui destinatari sono soggetti che hanno già prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale. Ciò in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha escluso che tale requisito possa legittimare una riserva di posti in deroga alla regola del pubblico concorso (l'Avvocatura generale dello Stato menziona, al riguardo, le sentenze n. 235 del 2010 e n. 205 del 2006).

1.8.- Il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale dispone che «Nelle more di una rivisitazione organica della disciplina del personale dei Centri servizi per il lavoro (CSL) e dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e agenzie di sviluppo locale di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata a decorrere dall'anno 2012, la spesa annua di euro 12.000.000 cui si fa fronte con le disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004. Dello stanziamento è data formale comunicazione alle amministrazioni provinciali, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio alla data di promulgazione della legge regionale n. 3 del 2008».

La difesa dello Stato sostiene che tale disposizione viola gli artt. 51 e 97 della Costituzione.

Aggiunge che essa lede anche l'art. 117, terzo comma, Cost., poiché contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dal già richiamato art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo il quale, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50



per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Invece la norma impugnata prevede una forma di assunzione a tempo determinato nell'organico delle amministrazioni provinciali, non assoggettata al predetto limite massimo stabilito, per tale tipologia di assunzioni, dalla menzionata norma statale.

1.9.- In relazione all'art. 9, commi 3 e 6, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il ricorrente deduce che, in virtù del combinato disposto di tali due norme, al personale che richiama l'esonero dal servizio, ai sensi dei primi due commi dello stesso art. 9, è riconosciuto un incentivo economico che si prevede essere cumulabile con altri redditi da lavoro.

Trattasi, ad avviso della difesa dello Stato, di disposizioni che non possono ritenersi rispettose dei vincoli posti alla legislazione regionale dall'art. 117, secondo comma, lettera o), e terzo comma, della Costituzione. In particolare, con riferimento alla violazione del terzo comma, la norma contrasterebbe con la disciplina nazionale di principio contenuta nell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

1.10.- Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale prevede l'aggiornamento del piano pluriennale per il superamento del precariato approvato con la Deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2007, n. 22/31, al fine di pervenire alla stabilizzazione dei lavoratori precari del servizio sanitario addetti al Servizio sanitario di urgenza ed emergenza, assunti con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche. La norma impugnata aggiunge che: il piano è predisposto avuto riguardo ai lavoratori precari che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della legge, attività per almeno trenta mesi, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni; esso si applica al personale non dirigente, con esclusione del personale con funzioni di comunicazione esterna o di addetto stampa e del personale di nomina politica; il personale il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato, almeno in parte, sulla base di procedure selettive di natura concorsuale è stabilizzato a domanda, mentre il restante personale è sottoposto a prove selettive concorsuali; che il personale avente titolo a partecipare ai procedimenti di stabilizzazione è mantenuto in servizio sino al completamento delle procedure di stabilizzazione.

Il ricorrente deduce che il legislatore statale è intervenuto con l'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, ammettendo la possibilità di espletamento dei concorsi pubblici con parziale riserva dei posti, secondo criteri che tengano conto dell'esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente.

Dopo aver riprodotto il testo delle norme statali menzionate, l'Avvocatura generale dello Stato afferma che, poiché esse sono state adottate nell'esercizio della competenza esclusiva in tema di ordinamento civile e poiché esse hanno finalità di contenimento della spesa pubblica, l'art. 10 della legge sarda n. 16 del 2011 viola sia l'art. 117, secondo comma, lettera l), sia l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Inoltre la speciale modalità di reclutamento previsto dalla norma regionale impugnata, in quanto sottratta ad ogni forma di selezione concorsuale, contrasterebbe con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione enunciati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2.- La Regione autonoma Sardegna si è costituita nel giudizio di costituzionalità e ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

2.1.- Preliminarmente la difesa regionale eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché mancante sia del confronto con le peculiari garanzie assicurate dallo statuto di autonomia speciale, sia del raffronto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il quale estende alle Regioni a statuto speciale le disposizioni contenute nella medesima legge costituzionale che prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già riconosciute.

2.2.- Con riferimento alla pretesa estraneità delle norme regionali impuginate all'elencazione delle materie di competenza della Regione autonoma Sardegna rinvenibile negli artt. 3, 4 e 5 dello statuto, la difesa regionale eccepisce l'inammissibilità di tale censura, priva di qualsiasi dimostrazione.

Nel merito, ad avviso della resistente, la censura è anche infondata, poiché l'art. 3, primo comma, lettera a), dello statuto di autonomia speciale attribuisce espressamente alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e di stato giuridico ed economico del personale.

2.3.- Rispetto alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, la resistente contesta che la norma impugnata consenta un mutamento di ruolo bisognoso di procedura concorsuale e afferma che essa prevede esclusivamente un ampliamento della platea dei soggetti cui possono essere conferite funzioni dirigenziali.



Né la disposizione potrebbe essere accusata di irragionevolezza o di contrasto con l'art. 97 Cost., poiché essa mira a far fronte ad esigenze che, nelle more dello svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, resterebbero insoddisfatte. La difesa regionale aggiunge che la stessa normativa statale e, in particolare, l'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), consente la possibilità di esercizio di funzioni dirigenziali da parte di personale privo della corrispondente qualifica.

La Regione autonoma Sardegna nega, poi, che l'art. 4, comma 5, della legge reg. n. 16 del 2011 violi l'obbligo costituzionale di previsione della copertura finanziaria, poiché l'attribuzione di funzioni dirigenziali consentita dalla norma censurata avviene nelle more dell'espletamento dei concorsi, sicché la copertura finanziaria è già in essere e, inoltre, il soddisfacimento di incompressibili esigenze funzionali con personale già in ruolo presso la Regione consente un risparmio, evitando il ricorso all'attribuzione di incarichi esterni.

2.4.- Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, la resistente deduce preliminarmente che il Presidente del Consiglio dei ministri ha semplicemente asserito, ma non dimostrato, la natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, con conseguente inammissibilità della censura.

Nel merito, la difesa regionale sostiene che i consorzi di bonifica rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Regione a norma dell'art. 3, primo comma, lettera a), dello statuto e che l'art. 4, comma 10, della legge reg. n. 16 del 2011 non viola l'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 anche perché nulla dispone circa la deroga a quanto stabilito da tale norma statale, né il ricorrente dimostra che i limiti dalla stessa fissati sarebbero superati.

2.5.- La resistente eccepisce l'inammissibilità anche della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 11, della legge reg. n. 16 del 2011, poiché il Presidente del Consiglio dei ministri non ha dedotto alcunché circa il concreto svolgimento del progetto SIADARS ed i suoi costi, sulla struttura organizzativa che gestisce il progetto e sulle risorse finora stanziare per esso.

Nel merito la censura sarebbe infondata, poiché la norma impugnata non prevede nuove spese, ma detta solamente un indirizzo vincolante per la struttura amministrativa che già da sei anni aveva posto in essere il progetto.

2.6.- Ad avviso della difesa regionale è inammissibile anche la questione promossa avente ad oggetto l'art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, perché formulata in maniera generica e ipotetica, non avendo il ricorrente dimostrato che la nuova dotazione organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale si risolve nella violazione di un principio di coordinamento della finanza pubblica, né che la norma statale interposta possa essere qualificata come principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Ulteriore motivo di inammissibilità risiederebbe nella contraddittorietà che affligge il ricorso, non avendo il Presidente del Consiglio dei ministri contestato il comma 1 dell'art. 22-bis della legge reg. Sardegna n. 26 del 1985 (introdotto appunto dall'art. 5, comma 5, della legge sarda n. 16 del 2011), nel quale il legislatore regionale ha manifestato la volontà di recepire il disegno normativo attinente al Corpo forestale già tracciato dal legislatore statale nell'art. 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78).

Nel merito, la resistente sostiene che la questione non è fondata, sia perché ricorrebbe un'ipotesi di competenza esclusiva regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e di stato giuridico ed economico del personale, sia perché il ricorrente male interpreta la disciplina interposta e, cioè, l'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006. A proposito di tale norma, la Regione afferma che essa non impone il vincolo a non assumere personale, né quello di disporre riduzioni di spese con il medesimo intervento normativo con il quale venga previsto un incremento di personale. In ogni caso, la Regione avrebbe contestualmente proceduto alla razionalizzazione di alcuni uffici, come dimostrato dall'art. 7 della medesima legge reg. n. 16 del 2011.

2.7.- Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, della stessa legge sarda, la resistente ne denuncia l'inammissibilità per genericità della motivazione.

Nel merito, ad avviso della difesa regionale, la questione è infondata, poiché la norma censurata non viola il principio del concorso pubblico. Infatti, essa, per il personale che già svolge funzioni dirigenziali, prevede semplicemente l'assegnazione di un altro incarico nell'amministrazione regionale (e ciò costituisce una disposizione legittimamente assunta dalla Regione nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di stato giuridico ed economico del personale); invece, per il personale che non svolge funzioni dirigenziali, la norma prevede una selezione che rispetta il principio del concorso di cui all'art. 97 Cost.; infine, per quanto concerne la copertura temporanea delle posizioni dirigenziali vacanti, si provvede con l'assegnazione di personale che già svolge funzione di dirigente, con disposizione che, dunque, è estranea all'ambito di applicabilità dell'art. 97 Cost. e rappresenta esercizio della competenza esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del personale.



La difesa regionale aggiunge che la norma impugnata non si discosta da quella dettata dallo Stato con il d.lgs. n. 155 del 2001.

2.8.- La resistente eccepisce l'inammissibilità anche della questione concernente l'art. 6, commi da 1 a 6, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, sostenendo che i predetti sei commi contengono una pluralità di disposizioni di diversissimo contenuto e che il ricorrente non le distingue, né chiarisce quali sarebbero quelle sulle quali si appunta il vizio denunciato.

Nel merito, la Regione autonoma Sardegna afferma che il richiamo, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al principio del concorso pubblico enunciato dall'art. 97 Cost. sarebbe inconferente. Infatti: il comma 1 del menzionato art. 6 contempla semplicemente un obbligo di informazione e comunicazione in capo all'Assessore regionale delegato al personale a favore della Commissione consiliare competente; il comma 2 dello stesso articolo prevede la celebrazione di un concorso per titoli e colloquio; il comma 3 del medesimo art. 6 si limita ad individuare la destinazione di alcuni posti vacanti nella pianta organica di un'agenzia regionale; il successivo comma 4 prevede solamente l'adozione di un programma di collocazione di personale già in mobilità collettiva - onde non vi è né nuova assunzione di personale che già non sia dipendente di enti regionali, né stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato -; il comma 5 ribadisce che le operazioni di cui ai commi precedenti si realizzeranno solamente limitatamente alle esigenze dell'amministrazione e senza aumento di spesa; il comma 6 si limita a disporre in tema di finanziamenti.

2.9.- Anche rispetto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 la resistente eccepisce l'inammissibilità per genericità, poiché la violazione dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 è solamente asserita, ma non dimostrata.

Nel merito, ad avviso della difesa regionale, la censura non è fondata, perché la norma censurata non prevede affatto che la Regione oltrepassi, per l'utilizzazione del personale a tempo determinato, il limite del 50 per cento della spesa sostenuta per la stessa finalità nel 2009, né il ricorrente ha dimostrato che la somma prevista dalla norma impugnata sia totalmente destinata a finanziare rapporti di lavoro a tempo determinato.

Infine, la Regione richiama quanto dedotto a proposito della questione di legittimità costituzionalità dell'art. 4, comma 10, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011.

2.10.- In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 3 e 6, della medesima legge sarda, la resistente eccepisce l'inammissibilità della censura articolata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., perché formulata in maniera ipotetica e generica, senza neppure enunciare i principi fondamentali che sarebbero stabiliti dai parametri interposti invocati.

Altrettanto inammissibile è, ad avviso della resistente, la censura formulata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., poiché il Presidente del Consiglio dei ministri si limita a citare tale norma costituzionale, senza aggiungere altro.

Nel merito, la Regione autonoma Sardegna sostiene che la lamentata lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost., non è fondata, perché la norma impugnata è espressione dell'esercizio della competenza legislativa in materia di stato giuridico ed economico del personale e perché l'indicazione a parametro interposto dell'art. 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 sarebbe inconferente (la difesa regionale cita, al riguardo la sentenza di questa Corte n. 151 del 2010).

Identica conclusione è sostenuta dalla resistente rispetto alla questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., perché la disposizione censurata non realizza alcuna invasione nella materia previdenziale.

La difesa regionale aggiunge che l'intento sotteso alla normativa oggetto della presente questione è quello del contenimento della spesa, come reso manifesto dal comma 7 dello stesso art. 9, secondo il quale i posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione dell'art. 9 sono soppressi nella misura del 70 per cento della dotazione organica corrispondente.

2.11.- La resistente afferma che anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è inammissibile, perché generica e infondata, perché il Presidente del Consiglio dei ministri muove dall'errata premessa secondo cui l'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge n. 78 del 2009 sarebbe espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

Anche la questione promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. è, ad avviso della difesa regionale, inammissibile, sia perché generica, sia perché incompleta (non avendo il ricorrente specificato quale particolare attribuzione statale sarebbe stata lesa).

Nel merito, essa sarebbe comunque infondata, perché il comma 1 dell'impugnato art. 10 stabilisce che la spesa prevista sia finanziata con le risorse dei bilanci dei rispettivi enti e che l'aggiornamento del piano pluriennale di superamento del precariato debba rispettare le effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche.



Infine, la censura formulata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sarebbe anch'essa inammissibile per genericità e, nel merito, infondata perché l'art. 10, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 prevede che il piano pluriennale di superamento del precariato si applichi solamente a coloro che hanno già superato prove selettive di natura concorsuale o che si sottopongono a prove selettive concorsuali.

3.- In prossimità dell'udienza pubblica la Regione autonoma Sardegna ha depositato una memoria nella quale insiste nelle conclusioni già rassegnate e ripete le argomentazioni svolte nell'atto di costituzione, aggiungendo alcune considerazioni.

3.1.- In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, la resistente sostiene che la censura formulata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 97 Cost. è infondata proprio alla luce del principio del buon andamento dell'amministrazione, il quale postula che in ogni struttura pubblica ci sia una dirigenza, esigenza che la norma impugnata dal ricorrente mira appunto a soddisfare.

Inoltre, a conferma del fatto che la norma censurata non violerebbe neppure l'art. 81, quarto comma, Cost., la difesa regionale deduce che le risorse necessarie per finanziare la disposizione sono previste nell'elenco n. 1 («Spese obbligatorie e d'ordine»), allegato alla legge della Regione Sardegna 15 marzo 2012, n. 7 (Bilancio di previsione per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014).

3.2.- Rispetto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, la resistente aggiunge che l'ultimo periodo di tale norma prevede il rimborso, a favore del consorzio, dei costi sostenuti per il personale cui essa si riferisce, con la conseguenza che la disposizione censurata non comporta alcun aumento di spesa per i consorzi di bonifica, mentre per l'intero comparto regionale si verifica una diminuzione degli oneri, in ottemperanza alla riforma dell'Ente per la gestione delle risorse idriche della Sardegna di cui alla legge della Regione Sardegna 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), e, in particolare, a quanto disposto dall'art. 23 di tale ultima legge.

3.3.- Per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, la resistente evidenzia come lo stesso legislatore statale abbia previsto alcune deroghe a quanto disposto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006. La difesa regionale menziona, al riguardo, gli artt. 2, comma 551, e 3, comma 113, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), e aggiunge che, in base all'art. 3, comma 120, della medesima legge, gli enti locali possono addirittura derogare alla programmazione deflazionaria del personale laddove ricorrano determinate condizioni. Da simili previsioni si deve dedurre, secondo la resistente, che il principio di contenimento della spesa del personale è stato modulato dal legislatore statale in maniera tale da tener conto di una serie di esigenze. Pertanto, in occasione della riforma del Corpo regionale di vigilanza ambientale, bisognoso di una struttura interna di addestramento continuo, il legislatore regionale ben poteva attuare l'intervento normativo contestato dal ricorrente.

3.4.- Rispetto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi da 1 a 6, della legge sarda n. 16 del 2011, la difesa regionale evidenzia che questa Corte, con la sentenza n. 30 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2011. Pertanto l'impugnato comma 2 del predetto art. 6 è ormai privo di oggetto.

Per quel che concerne il comma 4, la resistente afferma che tale disposizione regionale non fa altro che attuare l'art. 1, comma 559, della legge n. 296 del 2006, a norma del quale, «Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le Regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.5.- Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, la difesa regionale sostiene che tale norma è coerente con quanto previsto dal legislatore statale all'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006, il quale dispone che gli enti pubblici «possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive».



Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, tra l'altro, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettere *l*) e *o*), e terzo comma, della Costituzione e degli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

1.1.- Ad avviso del ricorrente, le predette norme regionali violano gli artt. 3, 4 e 5 della legge cost. n. 3 del 1948, perché non sono rispettosi dell'elencazione tassativa, contenuta nelle predette norme statutarie, delle materie nelle quali la Regione ha potestà legislativa.

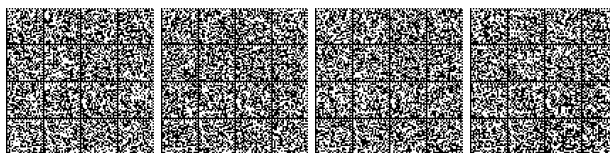
1.2.- Inoltre, l'art. 4, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale prevede la possibilità per l'amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali, di attribuire incarichi dirigenziali a dipendenti della categoria D che siano in possesso dei requisiti per l'accesso alla relativa qualifica, viola gli artt. 3 e 97 Cost., poiché introduce un sistema (seppure temporaneo) di copertura delle posizioni dirigenziali che prescinde dallo svolgimento di un concorso pubblico e deroga ai principi generali in tema di accesso alle qualifiche, selezione del personale e svolgimento del rapporto, con conseguente pregiudizio delle finalità, costituzionalmente tutelate, di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché l'art. 81, quarto comma, Cost., poiché non indica i mezzi di copertura finanziaria, né quantifica gli oneri richiesti per la copertura delle posizioni dirigenziali o predetermina il numero dei costituendi rapporti di lavoro.

1.3.- Il ricorrente sostiene, poi, che l'art. 4, comma 10, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale prevede l'assunzione a tempo determinato, nell'organico dei consorzi di bonifica, del personale che abbia prestato attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nel triennio decorrente dal 10 gennaio 2008, viola l'art. 117, terzo comma, Cost., perché non richiama il limite massimo imposto dal principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in virtù del quale, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

1.4.- La difesa dello Stato sostiene altresì che l'art. 4, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale dispone la proroga fino al 31 dicembre 2012 di un progetto comportante il reclutamento di personale archivistico qualificato, viola l'art. 81, quarto comma, Cost., perché non contiene l'indicazione della necessaria copertura finanziaria.

1.5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri censura anche l'art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, assumendo che esso, nell'introdurre l'incremento della dotazione organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale nella misura di 20 unità senza prevedere contestualmente alcuna riduzione di spesa in altri settori, viola l'art. 117, terzo comma, Cost., perché contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica dettato dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), a mente del quale «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: *a*) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; *b*) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; *c*) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali».

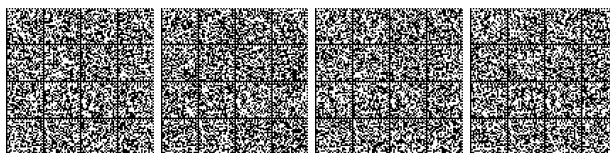
1.6.- Ad avviso del ricorrente, il successivo comma 5 dello stesso art. 5, introducendo nella legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), l'art. 22-*bis*, i cui commi 2, 3, 4 e 5 delineano una speciale ipotesi di inquadramento, riservato alla qualifica dirigenziale, per il personale del Corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali, viola gli artt. 3 e 97 Cost., perché una simile modalità di reclutamento, costituendo una deroga al principio dell'accesso ai pubblici impieghi mediante selezione



concorsuale, contrasta con i canoni costituzionali di parità di trattamento, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

1.7.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi, l'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale dispone: che entro il 30 marzo di ogni anno l'Assessore del personale, affari generali e riforma della Regione presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sull'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), il quale impone, quale limite massimo delle assunzioni di personale a tempo determinato, il 3 per cento della dotazione organica e che, al fine di verificare il rispetto di tale limite, la relazione prende in considerazione tutte le forme di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, ivi compresa quella interinale (comma 1); che, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche, i posti riservati di cui all'art. 7, comma 2, della legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2011), inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012, sono coperti mediante concorso per titoli e colloquio, salvo che per le ipotesi alle quali si applica la disciplina dell'art. 36, comma 2, ultimo periodo, prima parte, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2007) e che a tale concorso è ammesso a partecipare il personale precario dell'amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti di cui alla legge della Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), ivi compreso quello di cui all'art. 1, comma 2, della legge della Regione Sardegna 21 giugno 2010, n. 12 (Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF), ferme restando le esclusioni di cui all'art. 36, comma 2, terzo periodo, della legge regionale n. 2 del 2007 e quella del personale dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della legge, abbia svolto in forza di contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, attività anche non continuativa presso le citate amministrazioni e anche in parte presso enti locali, per il periodo prescritto dall'art. 36 della legge regionale n. 2 del 2007 (comma 2); che la previsione di cui all'art. 2, comma 40, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale regionale), «si applica utilizzando i posti vacanti nella pianta organica dell'Agenzia LAORE approvata con la Delib. G.R. 17 luglio 2007, n. 27/13 e con la Delib. G.R. 20 dicembre 2008, n. 73/1» (comma 3); che, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari), con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, è approvato un piano di collocazione del personale dipendente dei consorzi agrari della Sardegna in liquidazione coatta amministrativa, già collocati in mobilità collettiva, presso l'Amministrazione regionale, gli enti di cui alla legge n. 31 del 1998 e le agenzie, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche (comma 4); che le previsioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto dei limiti delle rispettive piante organiche e delle effettive necessità, con facoltà dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie di provvedere alla trasformazione senza aumento di spesa dei profili funzionali esistenti in altri occorrenti di pari o inferiore livello e che tale disposizione si applica anche per le procedure di stabilizzazione delle agenzie agricole regionali (comma 5); che i finanziamenti di cui all'art. 4, comma 30, della legge della Regione Sardegna 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2009), sono assicurati nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 5 per cento per i costi generali e relativi alle attrezzature e che per tali finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (comma 6). La difesa dello Stato afferma che tali disposizioni violano gli artt. 3, 51 e 97 Cost., perché dirette a regolare una forma riservata di reclutamento del personale, i cui destinatari sono soggetti che hanno già prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha escluso che il predetto requisito possa legittimare una riserva di posti in deroga alla regola del pubblico concorso.

1.8.- È censurato anche l'art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale dispone che «Nelle more di una rivisitazione organica della disciplina del personale dei Centri servizi per il lavoro (CSL) e dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e agenzie di sviluppo locale di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata a decorrere dall'anno 2012, la spesa annua di euro 12.000.000 cui si fa fronte con le disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004. Dello stanziamento è data formale comunicazione alle amministrazioni provinciali, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio alla data di promulgazione della legge regionale n. 3 del 2008». Ad avviso del ricorrente, tale norma viola gli artt. 51 e 97 Cost. e, inoltre, l'art. 117, terzo comma, Cost., poiché contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo il quale, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.



1.9.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche il combinato disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 9 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, in virtù del quale al personale che richiama l'esonero dal servizio, ai sensi dei primi due commi dello stesso art. 9, è riconosciuto un incentivo economico che si prevede essere cumulabile con altri redditi da lavoro. Ad avviso della difesa dello Stato, sussisterebbe violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera o), Cost. e, inoltre, dell'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con la disciplina nazionale di principio contenuta nell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

1.10.- Infine, il ricorrente censura l'art. 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale prevede l'aggiornamento del piano pluriennale per il superamento del precariato approvato con la Deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2007, n. 22/31, al fine di pervenire alla stabilizzazione dei lavoratori precari del servizio sanitario addetti al Servizio sanitario di urgenza ed emergenza, assunti con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, stabilendo che il piano è predisposto avuto riguardo ai lavoratori precari che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della legge, attività per almeno trenta mesi, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, che esso si applica al personale non dirigente, con esclusione del personale con funzioni di comunicazione esterna o di addetto stampa e del personale di nomina politica, che il personale il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato, almeno in parte, sulla base di procedure selettive di natura concorsuale è stabilizzato a domanda, mentre il restante personale è sottoposto a prove selettive concorsuali, e che il personale avente titolo a partecipare ai procedimenti di stabilizzazione è mantenuto in servizio sino al completamento delle procedure di stabilizzazione. Il ricorrente afferma che tali disposizioni violano: a) l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, nell'esercizio della quale è stata adottata la disciplina di cui all'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102; b) l'art. 117, terzo comma, Cost., contrastando con la normativa, avente finalità di contenimento della spesa pubblica, dettata dallo Stato con l'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge n. 78 del 2009, la quale ammette solamente la possibilità di espletamento dei concorsi pubblici con parziale riserva dei posti, secondo criteri che tengano conto dell'esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente; c) gli artt. 3 e 97 Cost., poiché la speciale modalità di reclutamento previsto dalla norma regionale impugnata, in quanto sottratta ad ogni forma di selezione concorsuale, contrasta con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

2.- Va riservata a separata pronuncia la decisione sulle altre questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3.- La questione di legittimità degli artt. 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, promossa in riferimento agli artt. 3, 4 e 5 della legge cost. n. 3 del 1948, è inammissibile, perché difetta di una adeguata e specifica argomentazione.

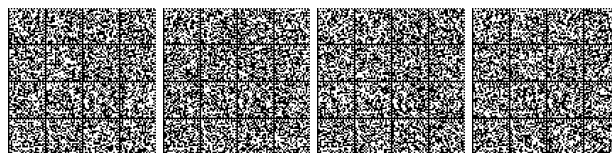
Il ricorrente si limita ad affermare che le norme impugnate non sarebbero riconducibili alle materie rispetto alle quali la Regione può legiferare, senza specificare quale sarebbe la materia alla quale appartengono le disposizioni censurate. Inoltre, la presente questione investe una pluralità di disposizioni regionali, di oggetto vario, senza contenere una motivazione specifica dell'asserita illegittimità di ciascuna.

4.- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 non sono fondate.

Tale norma introduce il comma 4-bis nell'art. 28 della legge della Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), che detta la disciplina generale relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali. In particolare: il comma 4 dispone in ordine alle funzioni di «direzione di servizio» e di «studio, ricerca e consulenza» e prevede che tali funzioni siano conferite a dirigenti dell'amministrazione; il comma 4-bis, aggiunto dalla disposizione censurata, prevede che, in assenza di figure dirigenziali, tali funzioni dirigenziali possono essere attribuite, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non più di due anni, a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla predetta qualifica.

Una simile disciplina non contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost., perché non introduce un sistema di copertura delle posizioni dirigenziali che prescinderebbe dallo svolgimento di un concorso pubblico.

Essa, lungi dal prevedere una progressione in carriera con definitiva acquisizione della categoria superiore, consente soltanto la temporanea assegnazione di mansioni superiori, scaduta la quale il dipendente sarà tenuto a riassumere le mansioni proprie della categoria di appartenenza. D'altronde, permettere all'amministrazione di coprire con personale di categoria inferiore posti in organico vacanti nelle more dell'espletamento del concorso necessario per la nomina



dei nuovi titolari di quei posti, è conforme al canone di buon andamento dell'amministrazione, che richiede un certo grado di flessibilità nell'utilizzazione del personale.

Neppure sussiste violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., perché la disposizione oggetto della presente questione non può essere qualificata come norma di spesa, costituendo invece una norma di organizzazione. Essa integra la disciplina generale del conferimento degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale, ampliando la platea dei possibili destinatari di tali incarichi, con una disposizione a regime che, di per se stessa, non determina alcun incremento della spesa.

5.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, della legge reg. Sardegna in oggetto, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., è fondata.

La norma impugnata aggiunge il comma 11-*bis* all'art. 34 della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica) e dispone che i consorzi di bonifica prevedono l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008.

Il ricorrente lamenta che, in questa maniera, è lesa il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in virtù del quale, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

La questione così formulata è ammissibile, poiché il Presidente del Consiglio dei ministri ha indicato con precisione la norma statale che enuncia il principio fondamentale invocato, ed è anche fondata.

L'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, emanato dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale (quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato), lasciando alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Trattasi, dunque, di un principio generale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

L'art. 4, comma 10, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, omettendo qualsiasi riferimento al limite da esso derivante e consentendo, pertanto, assunzioni a tempo determinato comportanti una spesa maggiore, è illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

6.- La questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 11, della citata legge reg. Sardegna, promossa in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., è fondata.

La predetta norma regionale dispone la proroga fino al 31 dicembre 2012 del «progetto SIADARS per la realizzazione di un primo nucleo dell'archivio storico e reclutamento di personale archivistico qualificato». Essa, quindi, comporta una spesa (appunto quella necessaria per l'attuazione del progetto) che il legislatore regionale non ha quantificato, senza prevedere la necessaria copertura finanziaria.

È, infatti, del tutto evidente che, quale che sia il concreto svolgimento del progetto e la struttura organizzativa che lo gestisce, la proroga della durata dello stesso è inevitabilmente fonte di una nuova spesa e di nuovi oneri per l'ente regionale.

Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011.

7.- La questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della medesima legge sarda, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., è fondata.

La norma regionale impugnata introduce nella legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), l'art. 12-*bis* che, a sua volta, istituisce la Scuola regionale del predetto Corpo forestale. Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia, in particolare, il disposto del comma 3 di tale art. 12-*bis*, che prevede, per le finalità dello stesso articolo (e, quindi, per il funzionamento della neo istituita Scuola), una dotazione organica del Corpo forestale regionale aumentata di 20 unità. Ad avviso del ricorrente, tale incremento si pone in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, secondo cui gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale «garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale», con azioni da modulare nell'ambito della loro autonomia e rivolte prioritariamente ad assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, la razionalizzazione e lo snellimento delle strut-



ture burocratico-amministrative, nonché il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Il fatto che il legislatore regionale abbia manifestato chiaramente, in altra norma, l'intento di recepire il disegno normativo attinente al Corpo forestale tracciato dallo Stato nell'art. 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), adeguandosi alla disciplina statale in tema di riordino dei ruoli direttivo e dirigenziale del medesimo, risulta del tutto influente se poi la norma censurata, con buona evidenza, non ha nulla a che vedere con il riordino dei ruoli del Corpo forestale regionale, ma prevede l'istituzione di una scuola di formazione e addestramento.

Questa Corte, peraltro, ha già qualificato come principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica l'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006. Tale norma obbliga le Regioni alla riduzione delle spese per il personale e al contenimento della dinamica retributiva (sentenza n. 108 del 2011). L'art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, disponendo addirittura un ampliamento della pianta organica, si pone in diretto contrasto con la richiamata normativa statale.

Né impedisce la declaratoria di incostituzionalità il rilievo della difesa regionale secondo cui la Regione avrebbe contestualmente previsto la razionalizzazione di alcuni uffici. A sostegno di tale assunto la resistente menziona solamente l'art. 7 della legge reg. n. 16 del 2011; tuttavia il disposto di tale articolo non può essere considerato quale compensazione dell'aumento della pianta organica del Corpo forestale stabilito dal precedente art. 5. Invero, l'art. 7, nel dettare disposizioni relative al personale degli ex Servizi ripartimentali dell'agricoltura, non prevede alcuna contrazione di organici.

Né è rilevante l'argomento secondo cui dalla legislazione statale si desumerebbe che il principio di contenimento della spesa per il personale è stato modulato dal legislatore statale in maniera tale da tener conto di varie esigenze (il Corpo forestale regionale sarebbe bisognoso, in particolare, di una struttura di addestramento interno e quindi dell'istituzione di una Scuola). Infatti, pur ammettendo che la legislazione statale finalizzata al contenimento della spesa per il personale consenta eccezioni in casi specifici, ciò che non è stato dimostrato e neppure dedotto dalla Regione è che l'ampliamento della dotazione organica del proprio Corpo forestale corrisponde ad una delle ipotesi per le quali la legislazione statale consente deroghe al principio generale di contenimento delle spese per il personale.

Deve dunque essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-bis, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 26 del 1985, così come introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011.

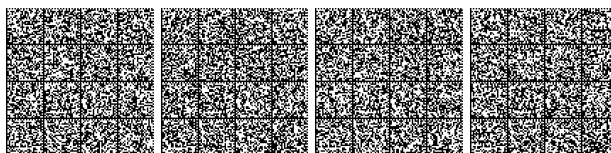
8.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, della stessa legge sarda, promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., è fondata nei termini di seguito precisati.

La norma impugnata introduce, nella menzionata legge reg. Sardegna n. 26 del 1985, l'art. 22-bis, rubricato «Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale». Il ricorrente denuncia i commi 2, 3, 4 e 5 di tale nuova disposizione, assumendo che essi prevedono «una speciale ipotesi di inquadramento, riservato alla qualifica dirigenziale, per il personale del Corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali», in violazione del principio costituzionale che impone il pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici.

Tale censura, nei termini in cui è formulata, deve essere intesa come riferita esclusivamente al comma 3 del predetto art. 22-bis. Infatti è solo tale norma che prevede un'ipotesi di inquadramento nella qualifica dirigenziale riservato a chi svolga già funzioni dirigenziali (invece il comma 2 detta la disciplina a regime dell'accesso alla qualifica in questione, stabilendo modalità che prescindono dal pregresso svolgimento di funzioni dirigenziali e che non prevedono alcuna speciale ipotesi di inquadramento; il comma 4 non dispone alcun inquadramento nella qualifica di dirigente, ma semplicemente che transitoriamente le funzioni di dirigente del Corpo forestale regionale corrispondenti a posti vacanti possano essere conferite ad altri dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali; il comma 5 quantifica le spese derivanti dall'attuazione di quanto disposto nell'art. 5).

Così precisato l'ambito della censura statale, essa è infondata rispetto alla previsione di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 22-bis, che prevede l'attribuzione della qualifica di dirigente del Corpo forestale regionale a favore di chi, già appartenente al predetto Corpo, rivesta tale qualifica secondo l'ordinamento generale del personale regionale. Qui non è riscontrabile alcun accesso senza concorso ad una superiore qualifica; semplicemente il legislatore regionale, nel momento in cui ha istituito la dirigenza del Corpo forestale, ha, non irragionevolmente, previsto che in tale categoria confluiscono quanti, nella vigenza del precedente assetto, già possedessero la doppia qualifica di appartenente al Corpo e di dirigente.

Invece, nella successiva lettera b), il legislatore regionale dispone l'accesso senza concorso alla qualifica di dirigente del Corpo forestale a favore di chi, pur non rivestendo tale qualifica, sia in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza e sia titolare di un incarico dirigenziale da più di quattro anni in virtù di quanto disposto dall'art. 73, comma 4-ter, della legge della Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'or-



ganizzazione degli uffici della Regione), secondo cui «In caso di carenza di dirigenti appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, e fino all'espletamento dei relativi concorsi, le funzioni di direzione dei servizi del Corpo sono svolte, secondo quanto previsto dall'articolo 30, da funzionari appartenenti al Corpo medesimo».

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il precetto costituzionale che impone il pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici si applica anche nei casi di passaggio ad una superiore qualifica (sentenze n. 30 del 2012, n. 108 e n. 7 del 2011). Né il meccanismo selettivo pure previsto dalla disposizione censurata appare conforme ai requisiti di concorsualità e pubblicità richiesti dall'art. 97 della Costituzione. Infatti, in base ad esso, solamente i funzionari già titolari di incarico dirigenziale (e, dunque, un numero ristretto di potenziali interessati) sono sottoposti ad una procedura selettiva. Quest'ultima, inoltre, non richiede alcuna comparazione tra i partecipanti (onde difetta anche il carattere della concorsualità).

Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 22-bis, comma 3, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 26 del 1985, così come introdotto dall'art. 5, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011.

9.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge reg. sarda n. 16 del 2011 promossa in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., è fondata nei limiti di seguito precisati.

9.1.- I commi da 1 a 6 dell'art. 6 della predetta legge regionale, pur essendo tutti finalizzati al «superamento del precariato» (così la rubrica dell'art. 6), hanno contenuto abbastanza vario.

In effetti: il comma 1 impone all'Assessore regionale del personale di predisporre ogni anno una relazione sull'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), norma che ha introdotto limiti (quantitativi e di causali giustificatrici) alla Regione e agli enti regionali in materia di assunzioni a tempo determinato; il comma 2 prevede un concorso riservato al personale precario della Regione e degli enti regionali per la copertura di determinati posti; il comma 3 individua i posti vacanti dell'agenzia regionale LAORE (che è l'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale) destinati all'inquadramento di personale dipendente dell'Associazione regionale allevatori già disposto dall'art. 2, comma 40, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2009; il comma 4 prevede l'adozione di un piano di collocazione presso l'amministrazione e gli enti regionali del personale dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa già in mobilità (vale a dire di personale a tempo indeterminato di enti pubblici dichiarato in esubero); il comma 5 stabilisce che le disposizioni dei precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto dei limiti delle piante organiche e delle effettive necessità delle amministrazioni; il comma 6 autorizza una spesa per coprire il costo del lavoro e una parte dei costi generali sopportati dagli enti locali per la gestione dei servizi relativi ai beni culturali.

Il contenuto di tali norme è, dunque, diverso: si va dall'imposizione all'Esecutivo regionale dell'obbligo di predisporre una relazione relativa all'attuazione di una norma in tema di contratti a tempo determinato, alla previsione di concorsi riservati al personale precario, alla ricollocazione di personale (a tempo indeterminato) in esubero, all'erogazione di risorse agli enti locali.

La censura del ricorrente, fondandosi sull'assunto che le norme in questione sarebbero tutte volte «a regolare una forma riservata di reclutamento del personale, i cui destinatari sono soggetti che hanno già prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale», non è fondata.

Essa può essere riferita esclusivamente al comma 2 dell'art. 6, che è l'unico a prevedere un concorso riservato al personale precario.

Tale disposizione, infatti, detta la disciplina di attuazione della misura di stabilizzazione prevista a favore di determinate categorie di personale precario dall'art. 7, comma 2, della legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2011). Quest'ultima norma, successivamente alla proposizione del presente ricorso, è stata dichiarata illegittima da questa Corte, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, con la sentenza n. 30 del 2012, la quale ha escluso che lo svolgimento dei concorsi richiamati dall'art. 7, comma 2, della legge sarda n. 1 del 2011 fosse governato dal principio della par condicio fra i concorrenti. Pertanto, per le medesime ragioni poste a base della sentenza che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della misura di stabilizzazione dei lavoratori precari, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, che di quella misura detta prescrizioni di attuazione.

9.2.- La censura relativa ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 (che non prevedono affatto forme di reclutamento riservate a ex dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni regionali) è invece inammissibile per difetto di argomentazioni a sostegno riferibili al contenuto di tali norme.

10.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna in oggetto, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., è fondata.



La norma impugnata dispone uno stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le agenzie di sviluppo locale.

Come si è già ricordato, con norma che deve essere qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, l'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

L'art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, non richiamando tale limite, consente alla Regione di procedere ad assunzioni a termine che comportino una spesa superiore a quella massima stabilita dalla legislazione statale di principio e, pertanto, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale prospettati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

11.- La questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 9 della citata legge sarda, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., è fondata.

Il predetto art. 9 introduce l'istituto dell'esonero dal servizio nell'ordinamento del personale della Regione autonoma Sardegna e degli enti regionali. In base ad esso, nell'ultimo quinquennio di servizio, i dipendenti possono chiedere di essere esonerati dal servizio e, in caso di accoglimento dell'istanza, si determina la sospensione dell'obbligazione lavorativa e la sostituzione dell'obbligazione retributiva con un trattamento economico, definito «temporaneo», pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro.

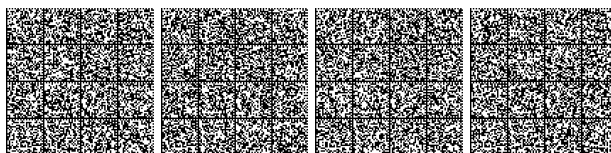
Il Presidente del Consiglio dei ministri censura esclusivamente il combinato disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 9 in questione, denunciando che esso prevede la corresponsione al personale esonerato dal servizio di un incentivo economico, anch'esso cumulabile con altri redditi da lavoro. In effetti, il predetto comma 3 - al quale solo deve ritenersi indirizzata la censura mossa dal ricorrente - stabilisce che al dipendente che presenti la domanda di esonero dal servizio è corrisposto «un incentivo costituito da dodici mensilità per il personale del comparto e da sei mensilità per il personale dirigenziale».

La disciplina statale dell'istituto, contenuta nell'art. 72, commi da 1 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, non prevede invece alcun incentivo economico a favore di chi chieda di accedere all'istituto in esame. Da tale disciplina, dunque, può trarsi il principio secondo cui al dipendente che chieda ed ottenga di essere esonerato dal servizio spetta, quale trattamento economico, esclusivamente il 50 per cento di quello che sarebbe stato il trattamento economico che avrebbe percepito continuando ad eseguire regolarmente la propria prestazione lavorativa. L'art. 9, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, prevedendo che al dipendente spetti, in aggiunta, anche un incentivo economico di ragguardevole ammontare (addirittura un'annualità di stipendio per gli impiegati e sei mensilità per i dirigenti) introduce un elemento di distorsione dell'istituto idoneo a compromettere la finalità di contenimento della spesa per il personale chiaramente sottesa all'istituto dell'esonero dal servizio e, per tale ragione, confligge con il principio di coordinamento della finanza pubblica sopra specificato ed è illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Non possono indurre a conclusione diversa le modificazioni normative intervenute successivamente alla proposizione del presente ricorso.

In particolare, l'art. 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha abrogato i commi da 1 a 6 dell'art. 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 e, contestualmente, ha stabilito che «sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio». Invero, tale norma fa salvi gli effetti dei provvedimenti di ammissione all'esonero dal servizio già disposti alla data della sua entrata in vigore. Quindi occorre comunque procedere all'esame della norma sarda oggetto della presente questione, la quale ha avuto applicazione almeno fino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

Inoltre, l'art. 3, comma 15, primo periodo, della legge della Regione Sardegna 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2012), senza modificare direttamente la norma oggetto della presente questione, ha disposto che, con decorrenza dall'anno finanziario 2011, l'incentivo di cui all'art. 9, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 è concesso in misura pari a tre mensilità per ogni anno di esonero, sino ad un massimo di quattro anni, ed ha mantenuto fermo il principio secondo cui tale emolumento si cumula con quelli previsti dalla legislazione statale a favore dei dipendenti in esonero. Neppure tale intervento del legislatore regionale incide sulla decisione della presente questione di legittimità costituzionale, poiché



non vi sono elementi che consentano di escludere che la norma impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri abbia avuto applicazione.

Va dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Resta assorbito l'altro profilo di illegittimità costituzionale prospettato dal ricorrente.

12.- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della medesima legge regionale sarda, promosse in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., sono fondate.

12.1.- La norma oggetto della presente questione prevede la stabilizzazione del personale non dirigenziale addetto al servizio sanitario di urgenza ed emergenza che abbia lavorato per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni; la stabilizzazione avviene su semplice domanda degli interessati per coloro il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato «almeno in parte» sulla base di «procedure selettive di natura concorsuale», ovvero a seguito di procedure selettive di natura concorsuale per il restante personale.

Così disponendo, l'art. 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 confligge con la disciplina dettata dall'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102. Questa prevede, tra l'altro, che le amministrazioni possano attribuire rilevanza al pregresso svolgimento di attività lavorativa in esecuzione di rapporti precari mediante la previsione di una riserva di posti (pari al 40 per cento dei posti messi a concorso, quota innalzabile al 50 per cento in alcuni casi) nei concorsi banditi per le nuove assunzioni, ovvero mediante valorizzazione, per il tramite del riconoscimento di apposito punteggio sempre nell'ambito di concorsi pubblici banditi per le nuove assunzioni, dell'esperienza professionale maturata in virtù dei predetti rapporti.

La norma oggetto della presente questione, invece, prevede una stabilizzazione o su semplice domanda degli interessati ovvero previo espletamento di «prove selettive concorsuali» delle quali non è prevista tuttavia la pubblicità.

Essa, pertanto, è illegittima per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., poiché la menzionata normativa statale detta principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 30 del 2012 e n. 69 del 2011).

Né potrebbero autorizzare una conclusione diversa le difese svolte dalla Regione circa un'asserita inammissibilità della questione per genericità o incompletezza. In realtà, il ricorrente ha specificato sia l'attribuzione della quale lamenta la lesione (la competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica), sia la normativa statale espressiva dei principi fondamentali violati nella fattispecie.

Nel merito, la resistente sostiene che non sussisterebbe violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., perché il comma 1 dell'impugnato art. 10 stabilisce che la spesa prevista sia finanziata con le risorse dei bilanci dei rispettivi enti e che l'aggiornamento del piano pluriennale di superamento del precariato debba rispettare le effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche. Tuttavia è evidente come tali circostanze non escludano affatto il contrasto con la legislazione statale prima evidenziato.

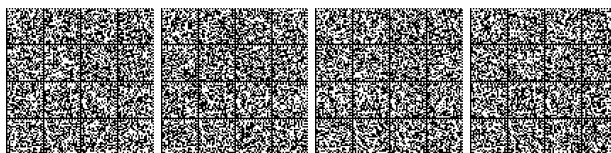
La difesa regionale aggiunge che l'art. 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 sarebbe coerente con quanto previsto dal legislatore statale all'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006, ma tale normativa è stata sostituita proprio da quella del 2009 di cui il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la lesione, la quale non a caso prevede le modalità di stabilizzazione prima ricordate (riserva di una quota di posti nei concorsi pubblici) proprio a favore, tra l'altro, del «personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

12.2.- Sussiste altresì lesione dell'art. 97 della Costituzione.

Questa Corte ha ripetutamente dichiarato l'illegittimità, per violazione di tale precetto costituzionale, di norme che disponevano stabilizzazioni del personale precario delle pubbliche amministrazioni senza prevedere la necessità del superamento di un concorso pubblico (sentenze n. 51 del 2012, n. 7 del 2011, n. 235 del 2010).

Ciò è quanto si verifica anche nella presente fattispecie, poiché, come già segnalato, l'art. 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 prevede una stabilizzazione o su semplice domanda degli interessati ovvero previo espletamento di «prove selettive concorsuali» delle quali non è prevista tuttavia la pubblicità.

Né si può sostenere che il piano pluriennale di superamento del precariato di cui alla norma impugnata si applichi solamente a coloro che abbiano già superato prove selettive di natura concorsuale o che si sottopongano a prove selettive concorsuali. Infatti, da un lato, l'art. 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 prevede la stabilizzazione a domanda, non già a favore di chi abbia lavorato a tempo determinato a seguito di vittoria in un concorso pubblico, ma - molto genericamente - per coloro il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato «almeno in parte» sulla base di «procedure selettive di natura concorsuale»; dall'altro, la norma censurata non richiede la pubblicità delle prove concorsuali cui si dovrebbe sottoporre il personale precario.



12.3.- Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

Rimane assorbito l'altro profilo di incostituzionalità prospettato dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione sulle altre questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 10, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 11, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12-bis, comma 3, della legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), introdotto dall'articolo 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22-bis, comma 3, lettera b), della legge della Regione Sardegna n. 26 del 1985, introdotto dall'articolo 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

9) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011, promossa, in riferimento agli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011, promossa, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 5, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011, promosse, in riferimento agli articoli 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*

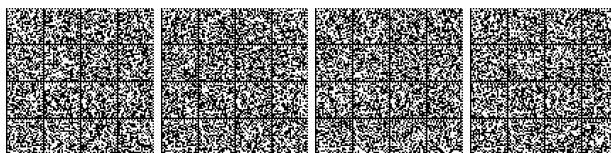
Luigi MAZZELLA, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA



N. 213

Sentenza 18 - 30 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Organi regionali - Personale svolgente funzioni di responsabile delle segreterie particolari - Attribuzione del trattamento giuridico, economico ed indennitario non inferiore a quello previsto per la categoria economica D3 - Incidenza nella materia degli inquadramenti del personale, del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e dell'attribuzione di mansioni superiori, riservata alla contrattazione collettiva - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.

- Legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17, art. 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l) (artt. 3, 97 e 117, terzo comma).

Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Organi regionali - Personale svolgente funzioni di responsabile delle segreterie particolari - Attribuzione del trattamento giuridico, economico ed indennitario non inferiore a quello previsto per la categoria economica D3 - Applicazione retroattiva dal 1 gennaio 2011 - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17, art. 3.
- Costituzione, art. 3 (artt. 97, 117, commi secondo, lett. l), e terzo).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

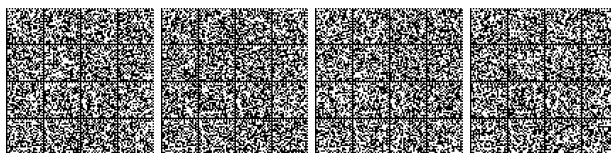
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 17 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 25 ottobre 2011 ed iscritto al n. 125 del registro ricorsi 2011.

Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l'avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 17 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 25 ottobre 2011 e iscritto al n. 125 del registro ricorsi dell'anno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari).



1.1.- L'impugnato art. 1 sostituisce il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 (Norme integrative e complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise - Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione) e prevede che il personale regionale e quello in posizione di comando, eventualmente utilizzato nelle segreterie particolari, conserva il trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento, mentre nel caso di attribuzione della funzione di responsabile, ove titolare di retribuzione inferiore, ha diritto ad un trattamento giuridico, economico ed indennitario non inferiore a quello previsto per la categoria economica D3. Trattamento economico che, ai fini della determinazione del budget di cui al comma 4, è computato per intero, qualora si tratti di personale in posizione di comando, soltanto per la differenza integrativa, qualora si tratti di personale regionale.

1.2.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione regionale impugnata non è conforme a Costituzione, perché:

a) introdurrebbe un beneficio economico per una determinata categoria di personale in violazione della riserva spettante alla contrattazione collettiva in forza del Titolo III del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), costituente declinazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;

b) invaderebbe la materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;

c) violerebbe, infine, l'art. 3 Cost., stante l'irragionevole e immotivata attribuzione di un trattamento economico migliorativo ad una parte del personale, a parità di funzioni rispetto ad altro non rientrante nella sfera dei destinatari della previsione.

1.3.- In base all'art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011, le disposizioni della medesima legge si applicano dal 1° gennaio 2011 al personale che, a decorrere dalla stessa data o da data successiva, risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria particolare.

1.4.- Ad avviso del ricorrente, anche tale disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto:

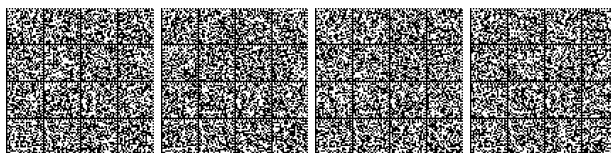
a) non contiene alcun riferimento al rispetto dei vincoli generali di contenimento delle spese in materia d'impiego pubblico imposti dai commi 1 e 21 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, il che costituirebbe violazione del riparto di competenze legislative in tema di finanza pubblica stabilito dall'art. 117, terzo comma, Cost.;

b) l'attribuzione retroattiva di un beneficio economico, ivi prevista, risulterebbe discriminatoria e, in definitiva, rimessa alla verifica ex post di un dato di fatto non stimabile al momento dell'entrata in vigore della legge, in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 16, in materia di segreterie particolari). Tali disposizioni innovano la precedente legislazione regionale in ordine al trattamento del personale delle segreterie particolari di taluni organi regionali (Presidente della Giunta regionale e Assessori regionali, Presidente del Consiglio regionale, componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e temporanee, Presidente del Collegio dei revisori dei conti).

1.1.- Il Governo impugna, anzitutto, l'art. 1 della suddetta legge regionale, laddove dispone che ai responsabili delle segreterie particolari degli organi regionali sopra menzionati spetta «un trattamento giuridico, economico ed indennitario non inferiore a quello previsto per la categoria economica D3», ferma restando per tutti gli altri dipendenti (regionali e comandati), utilizzati nelle suddette segreterie, la conservazione del trattamento in godimento.



1.2.- Ad avviso del ricorrente, la norma regionale impugnata incide nella sfera di competenza della contrattazione collettiva, così da violare il buon andamento di cui essa è espressione, ed invade, altresì, l'ambito materiale dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Essa, infine, urterebbe contro l'art. 3 Cost., discriminando dipendenti versanti in situazioni identiche, ma non destinatari del beneficio in oggetto.

1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l'art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011, che fa retroagire le disposizioni della medesima legge dal 1° gennaio 2011 nei confronti del personale, il quale, «a decorrere dalla stessa data o da data successiva, risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria particolare».

1.4.- Tale disposizione regionale è censurata per violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo con l'interposizione dell'art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, con cui sono state adottate misure di contenimento delle spese per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, secondo il ricorrente con valore di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

2.- La questione di legittimità dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 17 del 2011, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), è fondata.

L'impugnato art. 1 sancisce la conservazione del trattamento in godimento in capo al personale utilizzato nelle segreterie particolari ed attribuisce ai responsabili delle medesime un trattamento complessivo non inferiore a quello della categoria D3.

In tal modo, la disposizione in questione istituisce una corrispondenza della posizione di responsabile di segreteria particolare, senza provvedere a definirla ulteriormente, con la categoria D3 (rectius: categoria D - posizione economica D3) mutuata dal regime di qualificazione del personale previsto dalla contrattazione collettiva del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali (contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999, e successive modificazioni). Essa, inoltre, disciplina le conseguenze dell'assegnazione alle segreterie particolari e, segnatamente, dell'attribuzione della funzione di responsabile a personale evidentemente inquadrato in un livello più basso («ove sia titolare di retribuzione inferiore»).

Tutto ciò comporta lo sconfinamento della norma regionale impugnata nell'ambito dell'ordinamento civile.

Essa, infatti, per un verso, colloca d'imperio una posizione di lavoro schematicamente connotata da mera responsabilità di segreteria in una determinata categoria attinta dal sistema di classificazione del comparto di riferimento, venendo così ad incidere nella materia degli inquadramenti del personale, riservata dalla legge alla contrattazione collettiva (art. 40, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»). Per altro verso, interviene sull'assetto del trattamento economico e giuridico di dipendenti pubblici (regionali e comandati) e sulla disciplina dell'attribuzione di mansioni superiori, anche in deroga al regime dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2011 ed alla specifica regola, ivi stabilita, secondo cui gli effetti di una siffatta assegnazione (comunque senza riflessi sull'inquadramento ai sensi del comma 1 dell'art. 52, cit.) possono essere regolati in modo difforme soltanto dai contratti collettivi.

Diversamente dal regime delineato dalla legge statale, infatti, l'art. 1 della legge regionale in oggetto prevede genericamente il diritto all'intero trattamento della categoria D3 («giuridico, economico ed indennitario») in tutte le ipotesi nelle quali il personale regionale o comandato, titolare di una retribuzione inferiore, sia nominato responsabile della segreteria particolare e non solo in quelle, precisamente circostanziate dalla legge statale per obiettive esigenze di servizio e nei rigorosi limiti ivi stabiliti, se del caso derogabili esclusivamente dalla contrattazione collettiva.

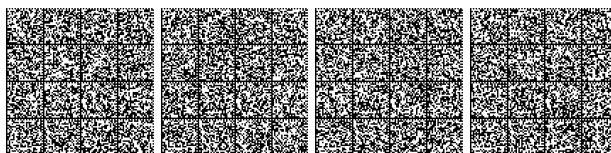
La norma regionale impugnata, dunque, finisce per regolare istituti tipici del rapporto di lavoro pubblico privatizzato (inquadramenti, trattamento giuridico ed economico, effetti dello svolgimento di mansioni superiori), con conseguente lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (sentenze nn. 339, 77 e 7 del 2011, nn. 332 e 151 del 2010 e n. 189 del 2007).

2.1.- Dev'essere, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 17 del 2011 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

L'accoglimento della questione in esame sotto il profilo dell'incidenza della norma regionale impugnata sull'ordinamento civile (di competenza esclusiva dello Stato) consente di ritenere assorbite le ulteriori censure.

3.- La questione di legittimità dell'art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011 è parimenti fondata.

3.1.- V'è, preliminarmente, da rilevare che la caducazione dell'art. 1 della legge in questione si riflette inevitabilmente sul successivo art. 3, pure censurato in modo autonomo, perché quest'ultimo prevede la decorrenza retroattiva



della legge («dal 1° gennaio 2011») limitatamente al personale, destinatario del citato art. 1, che, «a decorrere dalla stessa data o da data successiva, risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria particolare».

3.2.- La questione di legittimità dell'art. 3 citato è, comunque, fondata anche in sé considerata, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost.

3.2.1.- Non sussiste, infatti, alcun motivo plausibile che giustifichi la retrodatazione del beneficio del trattamento giuridico ed economico della categoria D3 a favore dei titolari degli incarichi di responsabile di segreteria particolare svolti a partire dal 1° gennaio 2011. Anzi, proprio l'indiscriminata retroattività del beneficio economico è viziata da irragionevolezza, tenuto conto pure che in altre occasioni questa Corte ha ritenuto ragionevole la scelta legislativa, di segno contrario, di graduare nel tempo la concessione e la retrodatazione degli effetti economici di determinati meccanismi perequativi (ordinanza n. 241 del 2002).

3.2.2.- Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011 perché in contrasto con l'art. 3 Cost.

Rimangono assorbiti gli altri profili d'illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*

Luigi MAZZELLA, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

T_120213

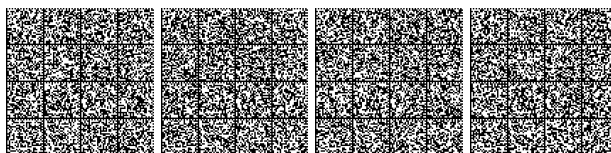
N. 214

Sentenza 18 - 30 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso Campanella" Centro Oncologico d'Eccellenza - Riconoscimento come ente di diritto pubblico - Ricorso del Governo - *Ius superveniens* non satisfattivo delle censure svolte con il ricorso ed esposto ai medesimi profili di illegittimità costituzionale - Trasferimento delle questioni.

- Legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35, artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 4, comma 3; 5 e 9, comma 1, quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 3 della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50.
- Costituzione, artt. 3, 81, 97, 117, commi secondo, lett. l) e terzo, e 120, secondo comma.



Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso Campanella” Centro Oncologico d’Eccellenza - Riconoscimento come ente di diritto pubblico - Disposizioni sulle fonti di finanziamento della Fondazione - Disposizioni sulle procedure di reclutamento del personale a seguito di pubblico concorso - Introduzione di nuove o maggiori spese non quantificate e prive di idonea copertura - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori questioni.

- Legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35, artt. 5 e 9, comma 1, quest’ultimo nel testo introdotto dall’art. 3 della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50 (artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e 4, comma 3, della legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35).
- Costituzione, art. 81, quarto comma (artt. 3, 97, 117, commi secondo, lett. l) e terzo, e 120, secondo comma).

Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso Campanella” Centro Oncologico d’Eccellenza - Riconoscimento come ente di diritto pubblico - Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni finanziarie per violazione dell’obbligo di copertura - Estensione del vizio a tutte le disposizioni sostanziali generatrici della spesa - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35 e legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 5, 4, comma 3, 5 e 9, comma 1, della legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della «Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso Campanella” Centro Oncologico d’Eccellenza» come ente di diritto pubblico) e degli articoli da 1 a 4 della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50 (Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 25 novembre-1° dicembre 2011 e il 28 febbraio-5 marzo 2012, depositati in cancelleria il 29 novembre 2011 ed il 5 marzo 2012 ed iscritti al n. 165 del registro ricorsi 2011 ed al n. 52 del registro ricorsi 2012.

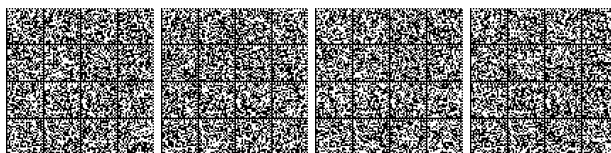
Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l’avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per il Presidente del Consiglio dei ministri e Graziano Pungi per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 25 novembre 2011 e depositato il successivo 29 novembre (reg. ric. n. 165 del 2011) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 5; 4, comma 3; 5 e 9, comma 1, della legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre



2004, n. 25, della «Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso Campanella” Centro Oncologico d’Eccellenza» come ente di diritto pubblico), in riferimento agli articoli 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettera *l*), e terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

La legge impugnata disciplina il riconoscimento come ente di diritto pubblico della Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso Campanella” Centro Oncologico d’Eccellenza, già istituita ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 (Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al Settore Sanità) quale fondazione di diritto privato.

In particolare: l’art. 1 dispone il riconoscimento della Fondazione quale ente pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (comma 1); stabilisce che la Fondazione è parte del sistema sanitario regionale (comma 2); ne definisce gli obiettivi, tra cui quello di assicurare l’integrazione tra il servizio sanitario regionale e l’Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro (comma 3); ne dispone il provvisorio accreditamento (comma 5); l’art. 4, comma 3, attribuisce alla Giunta regionale il compito di emanare direttive per la definizione delle piante organiche e l’attribuzione del personale; l’art. 5 indica le fonti di finanziamento della Fondazione; l’art. 9, comma 1, prevede che, al fine di garantire la continuità del servizio prestato dalla Fondazione, il personale di quest’ultima, nelle more dell’espletamento del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, svolga la propria attività stipulando contratti di lavoro a tempo determinato.

Il ricorrente premette che la Regione Calabria si è vincolata il 17 dicembre 2009, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), all’osservanza di un Piano di rientro dal deficit della sanità e che, a causa dell’inadempimento in cui è incorsa, il Consiglio dei ministri, con delibera del 30 luglio 2010, ha nominato un commissario ad acta nella persona del Presidente della Giunta, in base all’art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222.

Per questa ragione, l’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, lederebbe gli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost.: il riconoscimento della Fondazione quale ente di diritto pubblico, infatti, determinerebbe una “interferenza” con le attribuzioni del commissario, fondate sull’art. 120, secondo comma, Cost. e previste dalla lettera *a*), numero 2), e dalla lettera *b*) della delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010, con cui lo si è incaricato di disporre il riassetto della rete ospedaliera regionale, sospendendo l’apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche.

Inoltre, tale iniziativa sarebbe in contrasto anche con il punto 4) della delibera della Giunta regionale 16 dicembre 2009, n. 845 (Piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria - Approvazione di documento sostitutivo di quello approvato con Delib.G.R. n. 752/2009 - Autorizzazione alla stipula dell’accordo ex art. 1, comma 180, L. 311/2004), con cui è stato approvato l’accordo recante il Piano di contenimento del disavanzo finanziario, ove la «ridefinizione a regime dell’assetto giuridico della Fondazione Campanella» sarebbe subordinata agli obblighi di razionalizzazione della rete sanitaria e di riduzione della spesa. Posto che tale accordo deve ritenersi vincolante, ai sensi dell’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), verrebbe leso un principio di coordinamento della finanza pubblica espresso ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

L’art. 4, comma 3, a propria volta, lederebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché non vi si prevede che la Giunta adegui le proprie direttive sulla pianta organica ai vincoli del Piano, che verrebbero così elusi.

L’art. 5 sarebbe lesivo dell’art. 81, quarto comma, Cost., poiché, nel prevedere le fonti di finanziamento della Fondazione, non quantifica i correlati oneri finanziari e non genera un «quadro economicamente coerente tra costi e ricavi».

L’art. 9, comma 1, infine, consentendo l’assunzione di nuovo personale in deroga ai limiti previsti dal punto 4) della già citata delibera di Giunta n. 845 del 2009, sarebbe anch’esso in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. Inoltre, esso lederebbe gli artt. 3 e 97 Cost., consentendo di accedere ad un pubblico ufficio senza procedura concorsuale e in violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Sarebbe leso anche l’art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost., dal momento che spetta alla legge statale, nell’ambito della materia “ordinamento civile”, regolare le modalità di assunzione per esigenze temporanee ed eccezionali della pubblica amministrazione, secondo le forme previste, nella specie, dall’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Parimenti, nel permettere alla Fondazione di bandire il concorso pubblico per l’assunzione del personale prima che la Giunta abbia definito la pianta organica, il legislatore regionale avrebbe deviato dalla regola opposta prevista dall’art. 6, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, invadendo nuovamente la sfera dell’ordinamento civile.

Infine, l’art. 9, comma 1, omettendo di quantificare la spesa conseguente alle procedure selettive per l’assunzione del personale e di indicare i mezzi per farvi fronte, sarebbe in contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost.



2.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica, l'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

La memoria si concentra, in particolare, sullo *ius superveniens* costituito dalla legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50 (Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35), che ha modificato varie disposizioni della legge reg. n. 35 del 2011.

A parere dell'Avvocatura, la legge reg. n. 50 del 2011 non elide i profili di illegittimità costituzionale denunciati.

3.- Con successivo ricorso, notificato il 28 febbraio 2012 e depositato il 5 marzo (reg. ric. n. 52 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. n. 50 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

Come si è già detto, la legge impugnata introduce modifiche alla legge della Regione Calabria n. 35 del 2011.

In particolare: l'art. 1 della legge reg. n. 50 del 2011, aggiungendo il comma 1-bis all'art. 1 della legge reg. n. 35 del 2011, stabilisce che il riconoscimento della Fondazione quale ente di diritto pubblico ha effetto dalla data di cancellazione della stessa dal registro delle persone giuridiche; l'art. 2, inserendo il comma 3-bis nel testo dell'art. 3 della legge reg. n. 35 del 2011, aggiunge che il Presidente della Giunta provvederà a siffatta cancellazione nel rispetto di quanto previsto dal punto 4) delle proposte tecniche per l'integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale della Regione Calabria; l'art. 3, nel sostituire il comma 1 dell'art. 9 della legge reg. n. 35 del 2011, autorizza la Fondazione a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale, e ad assumere i vincitori nei limiti della dotazione organica e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate; l'art. 4 posticipa l'abrogazione della legge regionale e delle delibere di Giunta istitutive della Fondazione, quale ente di diritto privato, alla data di trasformazione della stessa in ente di diritto pubblico.

Il ricorrente ritiene che queste modifiche si espongano alle medesime censure di illegittimità costituzionale mosse avverso le norme della legge reg. n. 35 del 2011, impugnata con il ricorso iscritto al n. 165 del registro ricorsi del 2011.

Gli artt. 1 e 2 della legge reg. n. 50 del 2011, a parere del ricorrente, «presuppongono e ribadiscono il contenuto delle disposizioni» della legge reg. n. 35 del 2011 in punto di trasformazione della Fondazione in ente di diritto pubblico, e pertanto violano anch'esse l'art. 120, secondo comma, Cost. (nella parte in cui interferiscono con le attribuzioni del commissario straordinario), e l'art. 117, terzo comma, Cost. (nella parte in cui non rispettano i vincoli di coordinamento della finanza pubblica imposti dal Piano di rientro dal disavanzo per spesa sanitaria, e resi cogenti dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009).

L'art. 3 della legge reg. n. 50 del 2011 sarebbe lesivo anzitutto del disposto dell'art. 117, terzo comma, Cost., sotto il profilo appena svolto a proposito degli artt. 1 e 2, poiché l'assunzione di personale non rispetterebbe i vincoli previsti dal Piano di rientro.

Inoltre, sarebbe violato l'art. 81, quarto comma, Cost., in ragione dell'omessa quantificazione della spesa e dei relativi mezzi di copertura.

In terzo luogo, sarebbero lesi gli artt. 3 e 97 Cost., poiché sarebbe possibile bandire i concorsi per reclutare il personale prima della definizione della pianta organica, precostituendo "aspettative di assunzione" in capo ai vincitori, che potrebbero venire frustrate successivamente. Il medesimo profilo determinerebbe la violazione anche dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal momento che l'art. 6, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 porrebbe la regola, propria dell'ordinamento civile, secondo cui il concorso pubblico non può essere indetto prima delle «verifiche degli effettivi fabbisogni».

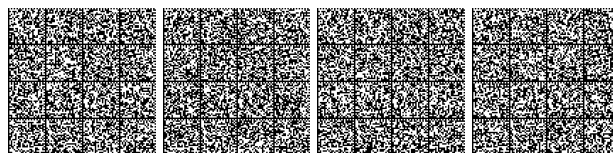
In quarto luogo, verrebbe aggirato il blocco del turn over del personale del settore sanitario, imposto dall'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, con violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Infine, sarebbe violato l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 8 del d.lgs. n. 165 del 2001, poiché il concorso non sarebbe preceduto dalla stima del costo del lavoro che le conseguenti assunzioni implicherebbero.

L'art. 4 sarebbe lesivo dell'art. 120, secondo comma, Cost., «subordinando l'abrogazione di una norma ad un evento (la trasformazione della Fondazione Campanella in ente di diritto pubblico) la cui previsione è incostituzionale».

4.- Nel secondo giudizio si è costituita la Regione Calabria, chiedendo che il ricorso sia dichiarato «irricevibile», inammissibile e comunque non fondato.

La Regione ritiene che le censure relative agli artt. 1 e 2 della legge impugnata siano infondate, poiché l'art. 9, comma 2, della legge reg. n. 35 del 2011 assegna al commissario ad acta, nominato nella persona del Presidente della Giunta, le attività necessarie alla trasformazione della Fondazione in ente di diritto pubblico, così escludendo ogni interferenza con le attribuzioni di tale organo dello Stato.



Inoltre, andrebbe esclusa la violazione del Piano di rientro dal disavanzo, nella parte in cui si prevede che il commissario sospenda l'apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche, posto che le norme impugnate non istituirebbero un nuovo ente, ma modificherebbero la natura di un ente già attivo, i cui costi già gravano sul bilancio regionale. Ne verrebbe confermata dal rilievo che la Fondazione Campanella è già stata oggetto di alcuni decreti del commissario ad acta, sul presupposto che essa sia parte integrante della rete ospedaliera oggetto di riordino. In questo contesto, la spesa correlata alla Fondazione non solo non sarebbe aumentata, ma sarebbe stata progressivamente ridotta, con il passaggio da 150 a 35 posti letto.

In riferimento all'art. 3 impugnato, la Regione contesta, anzitutto, che i concorsi pubblici ivi previsti possano venire banditi prima della determinazione della pianta organica da parte della Giunta, ai sensi dell'art. 4 della legge reg. n. 35 del 2011, e comunque prima che sia cessato il blocco del turn over del personale, peraltro derogabile ai sensi dell'art. 1, comma 23-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

Chiarito tale punto, la difesa regionale osserva che la procedura concorsuale non implicherà alcun onere finanziario aggiuntivo a carico del bilancio regionale, su cui grava già il costo di 240 dipendenti della Fondazione: questo numero, piuttosto, verrà progressivamente ridotto, secondo quanto già previsto dal decreto del commissario ad acta n. 136 del 2011, che ha disposto il "rientro" di parte del personale presso l'Azienda ospedaliera Mater Domini.

Con riguardo all'art. 4, la Regione osserva che, esclusa la fondatezza delle precedenti censure, verrebbe meno anche quella della "illegittimità derivata", avanzata dallo Stato.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 5; 4, comma 3; 5 e 9, comma 1, della legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della «Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso Campanella" Centro Oncologico d'Eccellenza» come ente di diritto pubblico), in riferimento agli articoli 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione (reg. ric. n. 165 del 2011).

La legge impugnata disciplina il riconoscimento come ente di diritto pubblico della Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso Campanella" Centro Oncologico d'Eccellenza, già istituita ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 (Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al Settore Sanità) quale fondazione di diritto privato.

In particolare, l'art. 1 dispone il riconoscimento della Fondazione quale ente pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (comma 1); stabilisce che la Fondazione è parte del sistema sanitario regionale (comma 2); ne definisce gli obiettivi, tra cui quello di assicurare l'integrazione tra servizio sanitario regionale e l'Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro (comma 3); ne dispone il provvisorio accreditamento (comma 5).

Con ciò, a parere del ricorrente, il legislatore regionale, assumendo un'iniziativa di spesa, avrebbe interferito nelle attribuzioni del commissario ad acta, nominato per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo finanziario in materia sanitaria stipulato tra lo Stato e la Regione, e avrebbe inoltre contravvenuto a quanto previsto da tale Piano, in violazione degli artt. 120, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost.

Aggiunge il ricorrente che l'art. 4, comma 3, della legge impugnata nell'attribuire alla Giunta regionale il compito di emanare direttive per la definizione delle piante organiche e l'attribuzione del personale, senza contestualmente prescrivere l'osservanza del Piano, sarebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

Inoltre, l'art. 5, nell'indicare le fonti di finanziamento della Fondazione, senza quantificare la spesa e indicare i mezzi per farvi fronte, lederebbe l'art. 81, quarto comma, Cost.

Infine, l'art. 9, comma 1, sarebbe in contrasto con varie norme della Costituzione, poiché prevede che, al fine di garantire la continuità del servizio prestato dalla Fondazione, il personale di quest'ultima, nelle more dell'espletamento del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, da bandirsi immediatamente, svolga la propria attività lavorativa con contratti di lavoro a tempo determinato.



A parere del ricorrente, l'omessa quantificazione della spesa collegata alla procedura concorsuale e alle conseguenti assunzioni, e la mancata indicazione della copertura, comporterebbe anzitutto la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.

Sarebbero altresì violati gli artt. 3 e 97 Cost., giacché il personale della Fondazione accederebbe al pubblico impiego senza concorso; l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché spetterebbe alla competenza esclusiva dello Stato, a titolo di ordinamento civile, definire le modalità di reclutamento del personale, che può avvenire solo previa determinazione della pianta organica; l'art. 117, terzo comma, Cost., poiché non sarebbero osservati né il blocco del turn over del personale della sanità, prescritto dalla normativa dello Stato, né i vincoli alle assunzioni specificati dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

2.- Successivamente alla proposizione del ricorso è stata approvata la legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50 (Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 di tale legge, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. (reg. ric. n. 52 del 2012).

L'art. 1 della legge regionale n. 50 del 2011, aggiungendo il comma 1-bis all'art. 1 della legge reg. n. 35 del 2011, stabilisce che il riconoscimento della Fondazione quale ente di diritto pubblico ha effetto dalla data di cancellazione della stessa dal registro delle persone giuridiche.

L'art. 2, inserendo il comma 3-bis nel testo dell'art. 3 della legge reg. n. 35 del 2011, stabilisce che il Presidente della Giunta provvederà a siffatta cancellazione nel rispetto di quanto previsto dal punto 4) delle proposte tecniche per l'integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale della Regione Calabria.

L'art. 3, nel sostituire il comma 1 dell'art. 9 della legge reg. n. 35 del 2011, autorizza la Fondazione a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale, e ad assumere i vincitori, nei limiti della dotazione organica e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate.

L'art. 4 posticipa l'abrogazione della legge regionale e delle delibere di Giunta istitutive della Fondazione, quale ente di diritto privato, alla data di trasformazione della stessa in ente di diritto pubblico.

Il ricorrente ritiene che queste modifiche normative non solo non abbiano carattere satisfattivo delle censure svolte con il ricorso n. 165 del 2011, ma si espungano ai medesimi profili di illegittimità costituzionale mossi avverso le norme della legge reg. n. 35 del 2011.

3.- I ricorsi sono connessi e i relativi giudizi meritano pertanto di essere riuniti, per poter essere decisi con un'unica pronuncia.

4.- È opportuno esaminare, anzitutto, le censure relative alla violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.

Come si è visto, esse concernono sia l'art. 5 della legge reg. n. 35 del 2011, che ha per oggetto le fonti di finanziamento dalle quali la Fondazione, una volta riconosciuta quale ente di diritto pubblico, dovrà trarre la provvista per le sue attività, sia l'art. 9, comma 1, che, tanto nel testo originario, quanto in quello vigente, riguarda le procedure di reclutamento del personale a seguito di pubblico concorso.

La questione di costituzionalità vertente sull'art. 9, comma 1, della legge reg. n. 35 del 2011, promossa con il ricorso n. 165 del 2011, va peraltro trasferita sul testo introdotto dall'art. 3 della legge reg. n. 50 del 2011, che ha integralmente sostituito la norma originaria, in senso non satisfattivo rispetto alle doglianze del ricorrente (sentenza n. 30 del 2012).

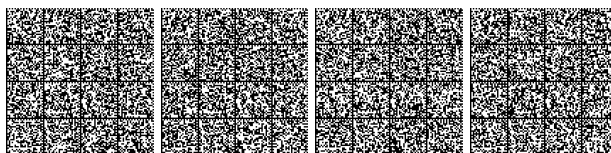
Il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che entrambe le leggi impugnate implicano una nuova o maggiore spesa, che non viene quantificata e che non trova idonea copertura.

È appena il caso di precisare che lo scrutinio della Corte deve basarsi sul testo vigente dell'art. 81 Cost., poiché la revisione introdotta con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) si applica a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

5.- Le questioni sono fondate.

Per apprezzare la censura formulata dal ricorrente, questa Corte è chiamata a stabilire se le leggi impugnate comportino una spesa pubblica; se essa sia nuova, ovvero maggiore, rispetto a quella prevista dalla previgente normativa sostanziale; se siano stati indicati idonei mezzi per farvi fronte.

6.- Non è dubbio che entrambe le leggi impugnate siano generatrici di spesa pubblica. Lo stesso art. 5 della legge reg. n. 35 del 2011, nell'elencare le fonti di finanziamento della Fondazione, non manca di annoverare tra di esse "finanziamenti pubblici" (art. 5, comma 1, lettera c) e "finanziamenti straordinari regionali" (art. 5, comma 1, lettera b).



È perciò proprio il legislatore regionale a prevedere, peraltro in accordo con quanto generalmente accade, che la Fondazione, una volta conseguito il riconoscimento come ente pubblico, non possa operare se non con l'apporto economico che le deriverà dalla Regione, al cui ordinamento viene ad appartenere, in base all'art. 54 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria).

7.- Va parimenti rilevato che la spesa determinata dal riconoscimento della Fondazione quale ente pubblico ha i caratteri della novità.

Non vale a smentire questa asserzione il rilievo secondo cui fino ad oggi la Fondazione, pur costituendo un soggetto di diritto privato, grava in larga parte sul bilancio regionale, ai sensi dell'art. 4 del suo statuto, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2004, n. 798. È vero, infatti, che sono iscritti in bilancio, alla voce "privato-ospedaliero", fondi a favore della Fondazione, ma la novità della spesa va apprezzata con riguardo alla legislazione sostanziale che la prevede e sotto questo profilo è risolutivo considerare che, ai sensi dell'art. 5 della legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11 (Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale), la Fondazione, ove non riconosciuta quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) entro il 30 dicembre 2010 (termine poi prorogato al 30 settembre 2011 dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 8), avrebbe dovuto essere posta in liquidazione. L'art. 10, comma 1, della legge reg. n. 35 del 2011 ha però abrogato l'art. 5 della legge reg. n. 11 del 2009, sicché, allo stato e proprio per effetto delle leggi impugnate, è stato reintrodotta nell'ordinamento giuridico, e in particolare nella legislazione di spesa, l'onere per la finanza pubblica derivante dall'attività della Fondazione, che si sarebbe invece dovuto esaurire con lo spirare del termine del 30 settembre 2011.

8.- Infine, le norme impugnate sono prive dell'indicazione dei mezzi per far fronte alle spese che esse introducono. Si tratta di un obbligo costituzionale al quale il legislatore, quand'anche regionale (*ex plurimis*, sentenza n. 68 del 2011), non può sottrarsi, ogni qual volta esso preveda attività che non possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa, e quest'ultima possa, e debba, venire quantificata secondo una stima effettuata «in modo credibile» (sentenza n. 115 del 2012).

Spetta infatti alla legge di spesa, e non agli eventuali provvedimenti che vi diano attuazione (sentenza n. 141 del 2010; sentenza n. 9 del 1958), determinare la misura, e la copertura, dell'impegno finanziario richiesto perché essa possa produrre effetto, atteso che, in tal modo, viene altresì definito, in una sua componente essenziale, «il contenuto stesso della decisione politica assunta tramite l'adozione, con effetti immediatamente vincolanti, della disposizione» che sia fonte di spesa (sentenza n. 386 del 2008).

Sotto tale aspetto, questa Corte ha infatti recentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni che, nel dare vita o nel riorganizzare (sentenza n. 115 del 2012) strutture amministrative, avevano omesso di indicare «il relativo organico e la disponibilità dei mezzi necessari per il loro funzionamento» (sentenza n. 106 del 2011; inoltre, sentenza n. 141 del 2010), in tal modo sottraendosi all'obbligo di stabilire l'entità e la conseguente copertura della spesa.

Omettendo di provvedere in tal senso, anche le norme oggi impugnate hanno violato l'art. 81, quarto comma, Cost., e ne deriva l'illegittimità costituzionale di esse, e, in via consequenziale, dell'intero testo delle leggi regionali n. 35 del 2011 e n. 50 del 2011 (sentenza n. 131 del 2012).

Infatti, come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 106 del 2011), un simile vizio, investendo la componente finanziaria della legge di spesa, non può, se sussistente, che estendersi in via consequenziale alle disposizioni sostanziali generatrici della spesa.

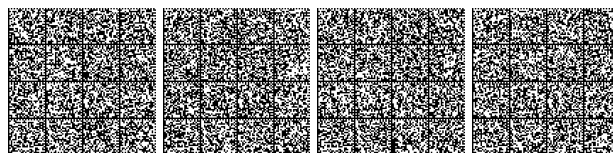
9.- Le ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dal ricorrente restano assorbite.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 5 e 9, comma 1, quanto a quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 3 della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50 (Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35), della legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della «Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso Campanella" Centro Oncologico d'Eccellenza» come ente di diritto pubblico);



2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'intero testo delle leggi della Regione Calabria n. 35 del 2011 e n. 50 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*

Giorgio LATTANZI, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

T_120214

N. 215

Sentenza 18 - 30 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Misure in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione rivolta contro le disposizioni della legge di conversione - Ecceputa tardività dei ricorsi - Reiezione.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122).

Impiego pubblico - Trattamento accessorio dei dipendenti - Risorse annualmente destinate - Importo destinato nel 2010 quale misura massima di riferimento per gli anni 2011, 2012 e 2013, da ridursi automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali, nonché della competenza primaria in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale" e della competenza finanziaria regionale statutaria - *Ius superveniens* che rende la normativa censurata non direttamente applicabile alla Regione ricorrente - Cessazione della materia del contendere.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 2-*bis*.

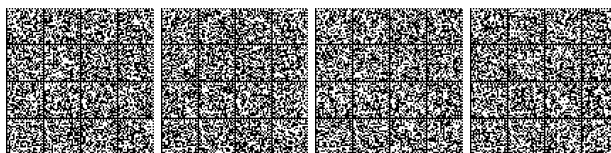
– Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, lett. *a*), 3, lett. *f*), e 4.

Impiego pubblico - Trattamento economico dei dipendenti - Trattamento spettante per il 2010 quale misura massima di riferimento per gli anni 2011, 2012 e 2013 - Ricorsi delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di spesa - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Insussistenza - Previsione di limite generale espressione della potestà legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.

– D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 1.

– Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

Impiego pubblico - Trattamento accessorio dei dipendenti - Risorse da destinarsi annualmente - Importo del 2010 quale misura massima di riferimento per gli anni 2011, 2012 e 2013, da ridursi automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di spesa



- Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Previsione di limite generale espressione della potestà legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 2-*bis*.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

Impiego pubblico - Biennio contrattuale 2008-2009 - Rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico - Divieto di aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione dei diritti del lavoratore - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilità delle questioni.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 4.
- Costituzione, art. 36.

Impiego pubblico - Biennio contrattuale 2008-2009 - Rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico - Divieto di aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Valle d'Aosta - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di spesa - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Asserita irragionevole alterazione del sinallagma contrattuale - Asserita violazione della riserva di contrattazione collettiva in materia di retribuzioni - Asserita violazione della speciale autonomia della Regione Valle d'Aosta - Insussistenza - Disposizione che pone limiti di compatibilità generale, espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 4.
- Costituzione, artt. 39, 117, terzo comma, e 119; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, lett. *a)* e *b)*, 3, lett. *f)*, e 4.

Impiego pubblico - Personale contrattualizzato - Progressioni di carriera comunque denominate e passaggi tra le aree disposti negli anni 2011-2013 - Efficacia, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione dei diritti del lavoratore, ingiustificata disparità di trattamento - Evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilità delle questioni.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 21.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 39.

Impiego pubblico - Personale contrattualizzato - Progressioni di carriera comunque denominate e passaggi tra le aree disposti negli anni 2011-2013 - Efficacia, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di spesa - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Disposizione che pone limiti di compatibilità generale, espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 21.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

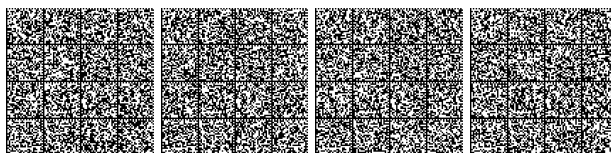
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2-*bis*, 4 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni dell'articolo 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia con ricorsi notificati il 24-27 e il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 28 settembre, il 6 e il 7 ottobre 2010 e rispettivamente iscritti ai nn. 96, 102, 103, 106 e 107 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Giandomenico Falcon per le Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna, Marcello Cecchetti per la Regione Puglia e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 27 settembre 2010, depositato in cancelleria il 28 settembre 2010 ed iscritto al n. 96 del registro ricorsi dell'anno 2010, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha promosso, tra l'altro, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, commi 2-*bis* e 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e agli articoli 2, lettere *a)* e *b)*, 3, lettere *f)* e *l)*, e 4, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

1.1.- La ricorrente premette che il comma 2-*bis* dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio».

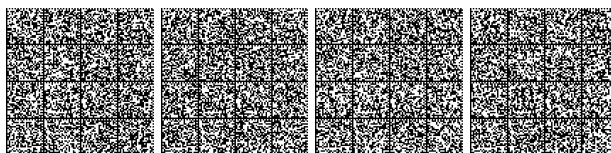
La difesa regionale sostiene, in via principale, che tale norma contrasta con gli artt. 2, lettera *a)*, e 4, primo comma, dello statuto della Valle d'Aosta, nonché con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La ricorrente afferma che, ai sensi dell'art. 2, lettera *a)*, dello statuto regionale speciale, essa gode di una competenza primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale». Conseguentemente, nella relativa disciplina, la Regione valdostana non può essere limitata dall'intervento del legislatore statale, essendo venuto meno anche il limite del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, dell'interesse nazionale e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, in virtù della previsione di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Nella medesima materia, poi, in forza del c.d. parallelismo posto dall'art. 4 dello statuto, la Regione autonoma Valle d'Aosta esercita le rispettive funzioni amministrative.

Ad avviso della ricorrente, tali attribuzioni statutarie sarebbero lese dal comma 2-*bis* dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, perché, per effetto di tale disposizione, la Regione e gli enti pubblici regionali non potranno autonomamente determinarsi circa il trattamento accessorio da destinare al personale, né potranno - per la parte eccedente il limite fissato con legge statale - assumere nuovo personale o mantenere i rapporti contrattuali in essere, dovendo, altrimenti, rideterminarne, in senso peggiorativo, il relativo trattamento economico.

La predetta disposizione del decreto-legge n. 78 del 2010 inciderebbe pertanto in maniera diretta su aspetti concernenti lo «stato economico» del personale.

1.1.1.- In subordine, la ricorrente sostiene che l'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010 sarebbe illegittimo anche ove si volesse invocare il titolo competenziale rappresentato dalla materia del coordinamento della finanza pubblica. In particolare, risulterebbero violati l'art. 3, lettera *f)*, dello statuto di autonomia speciale e gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., applicabili alla Regione ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.



Infatti la norma impugnata, lungi dall'introdurre principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, si risolve nell'imposizione di misure analitiche e di dettaglio che non lasciano alcun margine di intervento al legislatore regionale in ordine alla scelta degli strumenti idonei a perseguire l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica.

Lo Stato, quindi, avrebbe esorbitato dalla competenza concorrente prevista dall'art. 117, terzo comma, Cost., limitando indebitamente l'autonomia finanziaria di spesa della Regione, nonché quella dei Comuni situati nel suo territorio, in relazione alla quale la competenza spetta alla ricorrente ai sensi dell'art. 3, lettera *f*), dello statuto di autonomia speciale.

1.2.- La ricorrente impugna, poi, l'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Al riguardo premette che tale norma dispone che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico, relativi al biennio 2008-2009, non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento; tale divieto (che non vale per il comparto sicurezza-difesa, né per i vigili del fuoco) si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010 e determina l'inefficacia delle clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, con conseguente adeguamento dei trattamenti retributivi.

La ricorrente sostiene che ove si ritenesse che la disciplina ora ricordata sia vincolante anche per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per gli altri enti del comparto unico valdostano, essa determinerebbe un'indebita compressione dell'autonomia legislativa, organizzativa e finanziaria della Regione.

1.2.1.- In particolare, il divieto di determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento non esprime un mero indirizzo rivolto al legislatore regionale, né un obiettivo che quest'ultimo possa perseguire con autonome decisioni, ma incide direttamente su una specifica e puntuale voce della spesa regionale, privando la Regione della possibilità di decidere autonomamente su quali voci e con quali modalità realizzare l'obiettivo del contenimento della spesa. Sarebbero lesi, pertanto, gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., i quali garantiscono, ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, anche la sfera di autonomia finanziaria della Regione.

Né si potrebbe sostenere che la previsione di un tetto massimo agli aumenti retributivi, lasciando alla Regione la possibilità di differenziare e graduare tali aumenti purché inferiori alla soglia prevista dalla disposizione censurata, possa perciò qualificarsi come un principio di coordinamento della finanza pubblica. Infatti la norma statale impugnata impedisce comunque alla Regione, non solo di compiere una scelta tra i diversi possibili strumenti volti al perseguimento del contenimento della spesa per il personale, ma anche di selezionare le modalità attraverso le quali distribuire i possibili aumenti retributivi tra le diverse strutture organizzative e le diverse figure professionali, dovendo comunque per tutte allinearsi al di sotto del limite percentuale fissato dal legislatore statale.

La natura dettagliata ed autoapplicativa dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 sarebbe confermata dal fatto che esso prevede che il divieto di aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento si applichi anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data della sua entrata in vigore, producendo, dunque, un puntuale effetto abrogativo sulle clausole contrattuali che abbiano disposto aumenti superiori alla predetta percentuale.

1.2.2.- La ricorrente deduce altresì che la predetta norma statale, vietando aumenti superiori al 3,2 per cento in sede di rinnovi contrattuali del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, incide in maniera diretta e puntuale sullo «stato economico» di tale personale e, dunque, viola l'art. 2, lettera *a*), della legge cost. n. 4 del 1948 che attribuisce alla piena competenza legislativa regionale la materia dell'«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale».

1.2.3.- Inoltre, ad avviso della difesa regionale, l'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, qualora ritenuto applicabile a tutti gli enti del comparto unico valdostano, sarebbe lesivo anche della competenza legislativa primaria attribuita dall'art. 2, lettera *b*), dello statuto di autonomia speciale in materia di ordinamento degli enti locali; tale competenza implica infatti che spetta alla Regione dettare la disciplina riguardante l'organizzazione amministrativa di tali enti, non esclusi gli aspetti concernenti lo stato economico del personale dipendente.

1.2.4.- Sarebbe lesa, poi, l'art. 3, lettera *f*), della legge cost. n. 4 del 1948, il quale, attribuendo alla Regione la potestà di introdurre norme legislative di integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali», impedirebbe al legislatore statale di vincolare la spesa per il personale delle amministrazioni locali valdostane con una disciplina di dettaglio, come fa invece l'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010.

1.2.5.- Tale norma, infine, è costituzionalmente illegittima, ad avviso della ricorrente, anche in riferimento al parametro costituito dall'art. 4 dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che attribuisce alla Regione medesima le funzioni amministrative nelle materie nelle quali essa è titolare di potestà legislativa e



tutela l'autonomia regionale in materia di attività (e relative determinazioni di spesa) che hanno ad oggetto il personale necessario a svolgere dette funzioni e ad assicurare il buon andamento ed il funzionamento degli uffici e degli enti regionali. Conseguentemente, il limite imposto dalla disposizione statale censurata agli aumenti retributivi disposti dai rinnovi contrattuali del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, qualora applicabile anche alla Regione Valle d'Aosta, comporterebbe un'illegittima menomazione anche delle competenze amministrative regionali, poiché la determinazione dello stato economico del personale delle Regioni e degli altri enti rientranti nel comparto unico valdostano incide su un aspetto determinante della contrattazione relativa alle risorse umane attraverso cui l'ente regionale esercita le proprie funzioni amministrative.

2.- Con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 6 ottobre 2010 e iscritto al n. 102 del registro ricorsi dell'anno 2010, la Regione Liguria ha promosso, tra l'altro, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2-bis, 4 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e al principio di ragionevolezza.

2.1.- Ad avviso della ricorrente, i commi 2-bis e 4 del predetto art. 9, ponendo limiti rigidi ed autoapplicativi a voci specifiche e minute di spesa, lederebbero l'art. 117, terzo comma, Cost. e l'autonomia finanziaria delle Regioni.

2.1.1.- Inoltre, il comma 4 dello stesso art. 9 contrasterebbe con l'art. 39 Cost., perché incide sull'entità dei trattamenti economici determinata dai contratti collettivi, violando la riserva di contrattazione collettiva in materia di retribuzioni. Tale violazione si tradurrebbe, ad avviso della Regione, in lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale tutelata dagli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., perché lo Stato, in questa maniera, altera unilateralmente le scelte fatte dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per conto delle Regioni e pone limiti puntuali a specifiche voci di spesa regionale.

2.1.2.- Inoltre, la norma in questione violerebbe il principio di ragionevolezza e l'art. 36 Cost., perché riduce i trattamenti fissati nei contratti collettivi, che si presumono essere quelli proporzionati alla qualità e quantità del lavoro prestato, producendo un'ingiustificata ed irragionevole alterazione del sinallagma contrattuale, danneggiando i singoli lavoratori a fronte di una limitata incidenza sul totale della manovra. Tali violazioni, poi, si rifletterebbero in lesione dell'autonomia finanziaria ed organizzativa regionale, riguardando la gestione del personale regionale e del bilancio.

2.2.- La Regione Liguria censura anche l'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale stabilisce che «per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposti negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».

Ad avviso della ricorrente, tale norma viola l'art. 117, terzo comma, Cost., dettando un precetto di dettaglio che pone un limite rigido ad una voce minuta di spesa.

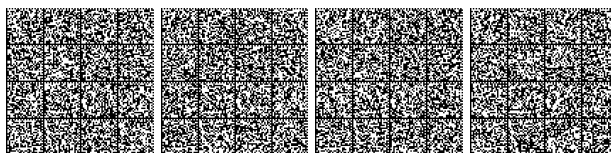
Essa, inoltre, contrasterebbe con gli artt. 3, 36 e 39 Cost., poiché, a fronte dello svolgimento di una funzione di livello più elevato, con contenuti professionali più complessi e con maggiori responsabilità, il dipendente promosso dopo il 1° gennaio 2011 si troverebbe a percepire una retribuzione diversa da quella prevista dal contratto collettivo e corrispondente ad un lavoro qualitativamente diverso (con discriminazione rispetto ai dipendenti promossi prima del 2011, i quali, a parità di lavoro, riceverebbero uno stipendio diverso). Ciò si tradurrebbe in lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale, perché la gestione del personale regionale e del bilancio rientra nelle competenze regionali.

3.- Con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 6 ottobre 2010, e iscritto al n. 103 del registro ricorsi dell'anno 2010, la Regione Umbria ha promosso, tra l'altro, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2-bis, 4 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e al principio di ragionevolezza.

3.1.- Ad avviso della ricorrente, l'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, stabilendo che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle amministrazioni pubbliche non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. e l'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali. Essa, infatti, costituisce una norma di dettaglio in materia di competenza concorrente, poiché riguarda una voce specifica di spesa, e fissa con precisione la misura del taglio.

3.2.- Circa l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, la difesa regionale ne afferma l'illegittimità per lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e dell'autonomia finanziaria della Regione e degli enti locali, poiché la disposizione introduce un limite rigido e autoapplicativo ad una voce minuta di spesa.

3.3.- La Regione Umbria impugna anche il comma 4 del medesimo art. 9, affermandone l'incostituzionalità per violazione del principio di ragionevolezza, degli artt. 36, 39 e 117, terzo comma, Cost. e dell'autonomia finanziaria



delle Regioni, per gli stessi motivi indicati dalla Regione Liguria con riferimento alla medesima disposizione censurata ed ai medesimi parametri costituzionali (motivi riportati sub nn. 2.1., 2.1.1. e 2.1.2.).

3.4.- La ricorrente censura l'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, giacché esso violerebbe gli artt. 3, 36, 39 e 117, terzo comma, Cost., svolgendo le stesse argomentazioni contenute nel ricorso della Regione Liguria (riportate sub n. 2.2.).

4.- Con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 6 ottobre 2010 e iscritto al n. 106 del registro ricorsi dell'anno 2010, la Regione Emilia-Romagna ha promosso, tra l'altro, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2-*bis*, 4 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e al principio di ragionevolezza.

4.1.- La ricorrente formula le medesime censure contenute nel ricorso proposto dalla Regione Umbria e riportate sub nn. 3.1., 3.2., 3.3. e 3.4.

5.- Con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2010 e iscritto al n. 107 del registro ricorsi dell'anno 2010, la Regione Puglia ha promosso, tra l'altro, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

La ricorrente sostiene che la norma censurata prevede illegittimamente limiti puntuali a specifiche voci di spesa, richiamando argomenti analoghi a quelli già svolti dalle altre ricorrenti.

6.- In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

6.1.- Preliminarmente la difesa dello Stato eccepisce la tardività dei ricorsi proposti contro norme già contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, non modificate in sede di conversione e, quindi, in ipotesi immediatamente lesive.

6.2.- Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che il predetto decreto-legge è stato adottato nel pieno di una grave crisi economica internazionale, al fine di assicurare la stabilità finanziaria del Paese nella sua interezza. Le disposizioni in esso contenute, pertanto, devono essere esaminate nel loro complesso, poiché ognuna sorregge le altre al fine di raggiungere le finalità di stabilizzazione e di rilancio economico. Si tratterebbe, in particolare, di interventi normativi tutti rientranti nella competenza statale del coordinamento della finanza pubblica e che trovano fondamento nei principi fondamentali della solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), dell'uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell'unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.) e della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost.), nonché in quelli correlati del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), della pari dignità di Stato e Regione (art. 114 Cost.), del fondo perequativo (art. 119 Cost.), della tutela dell'unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.) e degli altri doveri espressi dagli articoli da 41 a 47, nonché 52 e 54 della Costituzione.

6.2.1.- Nel giudizio promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, l'Avvocatura generale dello Stato deduce che, poiché le norme impugnate sono dirette a consolidare il patto di stabilità esterno ed interno, esse si applicano anche agli enti ad autonomia speciale, poiché pure su di essi grava il dovere di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, condizionati anche dagli obblighi comunitari.

6.3.- Con specifico riferimento alle censure rivolte alle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che queste ultime concernono la spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, vale a dire uno degli aggregati di spesa più consistenti e di rilevanza strategica ai fini dell'attuazione del piano di stabilità interno, con conseguente sottrazione di tali disposizioni da ogni censura di interesse regionale, anche perché si tratta di norme non permanenti, ma transitorie.

Inoltre, i limiti ai rinnovi contrattuali da finanziare (art. 9, comma 4) o il blocco economico alle progressioni in carriera (art. 9, comma 21) non contrasterebbero né con l'art. 36 Cost. (poiché, secondo la difesa dello Stato, «chi può dire cosa accadrà l'anno prossimo»), né con l'art. 39 Cost. (dovendo la contrattazione collettiva svolgersi nel quadro di compatibilità finanziaria posto dalla legge).

Inoltre, l'Avvocatura generale dello Stato ricorda che, con la sentenza n. 151 del 2010, questa Corte ha stabilito che la disciplina del rapporto di pubblico impiego è riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale.

7.- Le parti hanno depositato memorie.

7.1.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha chiesto in via preliminare che la Corte dichiari l'ineplicabilità ad essa delle norme oggetto della sua impugnazione, in virtù del disposto dell'art. 1, comma 132, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011), a norma del quale «Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le Regioni a statuto speciale, escluse la Regione



Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 131». La Regione sostiene che, poiché in data 11 novembre 2010 essa ha già raggiunto l'accordo con il Ministero per la semplificazione normativa relativamente all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, previsto dall'art. 1, comma 160, della legge n. 220 del 2010, la disciplina contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010 è ad essa inapplicabile.

In via subordinata, la Regione eccepisce che le norme da essa impugnate sarebbero incostituzionali anche per violazione del principio di leale collaborazione.

7.2.- Le Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna deducono l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la possibilità di impugnare disposizioni contenute in un decreto-legge anche dopo la sua conversione in legge.

Le ricorrenti contestano che si possano ritenere legittime le disposizioni impugnate invocando la situazione di emergenza economica, la quale non consentirebbe comunque l'emanazione di norme che nel contenuto si discostino dalle regole costituzionali.

Con riferimento specifico alle disposizioni dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 oggetto di impugnazione, le predette Regioni affermano che esse non attengono alla spesa complessiva per il personale pubblico, ma a singole voci componenti di quella spesa. Inoltre si tratta di norme autoapplicative che non lasciano alcun margine di scelta alle Regioni. Alcune di esse, poi, non hanno neppure natura transitoria.

7.2.1.- In memorie successivamente depositate, le Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna menzionano le sentenze di questa Corte n. 182 e n. 232 del 2011, sottolineando che la prima ha ribadito i limiti del potere statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, mentre la seconda ha escluso che una disposizione contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010 (e, precisamente, l'art. 43) potesse qualificarsi come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Le ricorrenti aggiungono che le misure dettate dall'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 non possono essere considerate come mirate alla salvezza dello Stato, considerata la loro limitata incidenza sul totale della manovra.

Infine, le tre Regioni deducono che le tesi della difesa dello Stato sono state già respinte dalla sentenza n. 148 del 2012 di questa Corte.

7.3.- La Regione Puglia deduce preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di tardività sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nega, poi, che situazioni di emergenza economica abilitino lo Stato a legiferare eccedendo dai limiti previsti dalla Costituzione alla sua competenza legislativa.

La difesa regionale richiama la giurisprudenza costituzionale in tema di coordinamento della finanza pubblica e, con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 oggetto di impugnativa, contesta che esse possano essere qualificate come principi fondamentali in quella materia, anche per il loro carattere autoapplicativo.

La difesa regionale contesta, infine, che le disposizioni dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 oggetto di impugnazione possano essere ricondotte alla materia dell'ordinamento civile, poiché esse non attengono alla disciplina degli istituti contrattuali del rapporto di impiego pubblico.

7.4.- Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memorie nelle quali ha ribadito argomentazioni già svolte in sede di costituzione in giudizio.

In particolare, l'Avvocatura generale dello Stato ha riaffermato che le previsioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 soddisfano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte affinché le norme statali che impongono limiti alla spesa di Regioni ed enti locali possano qualificarsi come principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Infatti, esse pongono solamente obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica (intesi anche nel senso di un transitorio contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente), senza prevedere strumenti o modalità per il loro perseguimento.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento all'art. 9, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 sostiene che si tratta di disposizioni di principio e, pertanto, legittimamente emanate dallo Stato nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza pubblica. Il comma 1, inoltre, è riconducibile anche alla materia dell'ordinamento civile, al pari dei commi 4 e 21.



Considerato in diritto

1.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia hanno promosso, tra l'altro, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2-*bis*, 4 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli articoli 3, 36, 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e agli articoli 2, lettere *a*) e *b*), 3, lettere *f*) e *l*), e 4, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e al principio di ragionevolezza.

1.1.- Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna impugnano l'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 e sostengono che tale norma, stabilendo che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle pubbliche amministrazioni non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, violi gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., poiché, ponendo limiti rigidi a una specifica voce di spesa, eccede dalla competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e lede l'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

1.2.- Tutte le ricorrenti censurano l'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale stabilisce che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Ad avviso delle Regioni, tale disposizione contrasta con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., poiché, concernendo una specifica voce di spesa e fissando con precisione la misura del taglio, eccede dalla competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e lede l'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

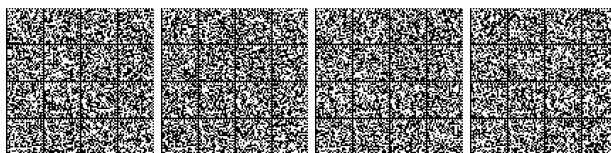
La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste aggiunge che la norma statale impugnata viola, inoltre, gli artt. 2, lettera *a*), e 4, primo comma, della legge cost. n. 4 del 1948, e l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, che attribuiscono ad essa, rispettivamente, la competenza primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» (con la conseguenza che, nella relativa disciplina, la Regione valdostana non può essere limitata dall'intervento del legislatore statale, essendo venuto meno anche il limite del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, dell'interesse nazionale e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale) e le relative funzioni amministrative, mentre, per effetto della norma impugnata, la Regione e gli enti pubblici regionali non potranno autonomamente determinarsi circa il trattamento accessorio da destinare al personale.

La difesa regionale sostiene che è lesa anche l'art. 3, lettera *f*), dello statuto di autonomia speciale, poiché l'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, lungi dall'introdurre principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, si risolve nell'imposizione di misure analitiche e di dettaglio che non lasciano alcun margine di intervento al legislatore regionale in ordine alla scelta degli strumenti idonei a perseguire l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica.

1.3.- Le ricorrenti (ad eccezione della Regione Puglia) impugnano l'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale stabilisce - con disposizione espressamente applicabile ai contratti ed agli accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge - che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento.

Le Regioni affermano che tale disposizione viola gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., perché impone limiti rigidi a una specifica voce di spesa e dunque eccede dalla competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e lede l'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

Le Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna aggiungono che la norma statale contrasta anche con il principio di ragionevolezza e l'art. 36 Cost., perché, riducendo i trattamenti fissati nei contratti collettivi, che si presumono essere quelli proporzionati alla qualità e quantità del lavoro prestato, produce un'ingiustificata ed irragionevole alterazione del sinallagma contrattuale, danneggiando i singoli lavoratori a fronte di una limitata incidenza sul totale della manovra, violazione che si riflette in lesione dell'autonomia finanziaria ed organizzativa regionale, riguardando la gestione del personale regionale e del bilancio.



Tali ricorrenti affermano che è lesa anche l'art. 39 Cost., perché l'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, incidendo sull'entità dei trattamenti economici determinata dai contratti collettivi, viola la riserva di contrattazione collettiva in materia di retribuzioni e tale violazione si traduce in lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale tutelata dagli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., perché lo Stato, in questa maniera, altera unilateralmente le scelte fatte dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per conto delle Regioni e pone limiti puntuali a specifiche voci di spesa regionale.

La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sostiene che sono lese anche alcune disposizioni dello statuto di autonomia speciale e, precisamente: l'art. 2, lettera *a*), il quale attribuisce alla piena competenza legislativa regionale la materia dell'«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale», mentre la norma impugnata incide in maniera diretta e puntuale sullo stato economico del personale regionale; l'art. 2, lettera *b*), che attribuisce alla Regione la competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, la quale implica che spetta alla Regione dettare la disciplina riguardante l'organizzazione amministrativa di tali enti, inclusi gli aspetti concernenti lo stato economico del personale dipendente; l'art. 3, lettera *f*), il quale, attribuendo alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste la potestà di introdurre norme legislative di integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali», impedisce al legislatore statale di vincolare la spesa per il personale delle amministrazioni locali valdostane con una disciplina di dettaglio; l'art. 4, che attribuisce alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste le funzioni amministrative nelle materie nelle quali essa è titolare di potestà legislativa e tutela l'autonomia regionale in materia di attività (e relative determinazioni di spesa) che hanno ad oggetto il personale necessario a svolgere dette funzioni e la determinazione dello stato economico del personale delle Regioni e degli altri enti rientranti nel comparto unico valdostano, incidendo su un aspetto determinante della contrattazione relativa alle risorse umane attraverso cui l'ente regionale esercita le proprie funzioni amministrative.

1.4.- Le Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna impugnano anche l'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, nella parte in cui esso stabilisce che «per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposti negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».

Ad avviso delle ricorrenti, tale disposizione viola sia l'art. 117, terzo comma, Cost., perché detta un precetto di dettaglio che pone un limite rigido ad una voce minuta di spesa, sia gli artt. 3, 36 e 39 Cost., poiché, a fronte dello svolgimento di una funzione di livello più elevato, il dipendente promosso dopo il 1° gennaio 2011 si troverebbe a percepire una retribuzione diversa da quella prevista dal contratto collettivo e corrispondente ad un lavoro qualitativamente diverso (con discriminazione rispetto ai dipendenti promossi prima del 2011, i quali, a parità di lavoro, riceverebbero uno stipendio diverso), con conseguente lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale, perché la gestione del personale regionale e del bilancio rientra nelle competenze regionali.

2.- Riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalle ricorrenti, i ricorsi debbono essere riuniti per essere decisi con la stessa sentenza.

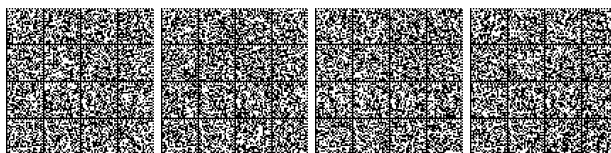
3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri preliminarmente eccepisce la tardività dei ricorsi, perché proposti contro norme già contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, non modificate in sede di conversione e, quindi, in ipotesi immediatamente lesive, onde esse avrebbero dovuto essere impugnate con ricorsi proposti entro 60 giorni dall'emanazione del decreto-legge e non, come avvenuto nella fattispecie, dopo la conversione in legge.

L'eccezione non è fondata.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato l'ammissibilità di questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto-legge proposte solamente successivamente alla conversione in legge (tra le tante, sentenza n. 383 del 2005).

4.- In ordine alle questioni promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste contro l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica dell'8 maggio 2011, ha affermato che, a seguito della sopravvenuta entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011), il suo concorso agli obiettivi di finanza pubblica ha luogo, ormai, con misure da definire mediante accordi con lo Stato. Si tratta, precisamente, dell'accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 1, comma 132, della legge n. 220 del 2010 e di quello con il Ministro per la semplificazione normativa, ai sensi dell'art. 1, commi 160 e seguenti, della stessa legge n. 220 del 2010. Alla luce di tale normativa, la Regione ricorrente sostiene che le disposizioni impugnate non sono ad essa applicabili, perché introducono misure volte ad assicurare il proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica senza che esse siano state pattuite mediante i menzionati accordi.



La ricorrente ha prodotto in giudizio una copia dell'accordo concluso in data 11 novembre 2010 con il Ministro per la semplificazione, con la denominazione «Accordo tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione». Tale accordo non è stato concluso nel rispetto di quanto previsto dai commi 160 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 (entrata in vigore il 1° gennaio 2011), ma in dichiarata applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), al fine di «modificare l'ordinamento finanziario della Regione e di definire specifiche norme di coordinamento finanziario». In attuazione di tale accordo - il quale prevede che gli obiettivi finanziari in esso pattuiti «sono approvati con legge ordinaria dello Stato [...]» - è poi effettivamente intervenuta la citata legge n. 220 del 2010, la quale, al comma 160 del suo art. 1, stabilisce che: «Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, la regione Valle d'Aosta concorre [...] all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della Regione Valle d'Aosta: a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dall'anno 2017; b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale; c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle d'Aosta».

Dalla conclusione dell'accordo e dalla successiva approvazione dei suoi obiettivi finanziari ad opera della citata legge n. 220 del 2010 - atti entrambi sopravvenuti al decreto-legge n. 78 del 2010 recante la disposizione impugnata - consegue che il concorso della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica fissate dalla normativa statale è rimesso, per le annualità successive al 2010, alle misure previste nell'accordo stesso e nella legge che lo recepisce. Pertanto, il comma 2-bis dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 (che prevede una misura applicabile solamente a partire dall'anno 2011) è applicabile alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste solo, eventualmente, attraverso le misure fissate nell'accordo e approvate con legge ordinaria dello Stato. Esso, dunque, non trovando diretta applicazione nei confronti di tale Regione autonoma, non può violarne l'autonomia legislativa e finanziaria, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni promosse dalla ricorrente.

5.- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., non sono fondate.

La norma impugnata stabilisce che, negli anni 2010-2012, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle pubbliche amministrazioni non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010. Essa si applica anche alle Regioni, alle Province autonome ed ai loro enti, poiché si riferisce espressamente ai dipendenti «delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e tra queste rientrano appunto anche Regioni e Province senza esclusione alcuna.

L'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 stabilisce un limite massimo al trattamento economico di tutti i dipendenti delle Regioni e degli enti regionali. Il suo effetto finale, quindi, è quello di fissare, per gli anni del triennio 2011-2013, l'ammontare complessivo degli esborsi a carico delle Regioni a titolo di trattamento economico del personale, già in servizio alla data di entrata in vigore della norma, in misura non superiore a quello dell'anno 2010. Si tratta, pertanto, di una norma, che impone un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale, legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

6.- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 promosse dalle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., non sono fondate.

La norma impugnata dispone che, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), tra le quali sono comprese anche tutte le Regioni e le Province, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.



Anche l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, è stato legittimamente emanato dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa concorrente in tale materia. Infatti la norma impugnata introduce un limite per un settore rilevante della spesa per il personale e, cioè, quello concernente una delle due grandi parti in cui si suddivide il trattamento economico del personale pubblico e, precisamente, quella relativa alle voci del trattamento accessorio.

7.- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 promosse dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna in riferimento al principio di ragionevolezza e all'art. 36 Cost. sono inammissibili.

La norma impugnata - con disposizione espressamente applicabile anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data della sua entrata in vigore - stabilisce che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento.

Le censure formulate in riferimento al principio di ragionevolezza e all'art. 36 Cost., sono inammissibili, poiché si risolvono nella evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni. Né sussiste un collegamento con l'autonomia finanziaria ed organizzativa delle Regioni, non potendosi affermare che qualsiasi norma statale che abbia incidenza sulla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici costituisca una lesione delle prerogative regionali.

7.1.- Vanno invece esaminate nel merito le altre questioni di legittimità costituzionale della medesima norma statale promosse dalle ricorrenti, incluse quelle sollevate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. A proposito di queste ultime, infatti, si deve considerare che l'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 detta una disposizione che, riferendosi ai rinnovi contrattuali del personale pubblico relativi al biennio 2008-2009, si applica ad un periodo precedente al 1° gennaio 2011, onde non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

7.2.- Le questioni promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera f), e 4, della legge cost. n. 4 del 1948, non sono fondate.

Esse, infatti, si basano sulla riconduzione della norma impugnata alla materia del coordinamento della finanza pubblica e sulla sua qualificazione come disposizione di dettaglio. Al contrario, l'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 è il frutto dell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Infatti il legislatore, nell'imporre un limite massimo agli aumenti retributivi che possono essere disposti dalla contrattazione collettiva in sede di rinnovi relativi al biennio 2008-2009, è intervenuto a definire la disciplina di un istituto del contratto di lavoro subordinato pubblico e, cioè, quello attinente alla retribuzione.

7.3.- Neppure la questione promossa in riferimento all'art. 39 Cost. è fondata.

Il fatto che il trattamento economico sia materia di contrattazione collettiva non esclude che quest'ultima si debba svolgere entro limiti generali di compatibilità con le finanze pubbliche legittimamente fissati dal legislatore; come, di fatto, avviene sempre, poiché è la legge che ogni volta individua le risorse destinate a finanziare i rinnovi contrattuali nell'impiego pubblico. L'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, fissando esclusivamente un limite agli aumenti che possono essere disposti dai contratti collettivi relativi ad un determinato biennio, non fa altro che definire, appunto, il confine entro il quale può liberamente svolgersi l'attività negoziale delle parti.

8.- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, sollevate dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 36 e 39 Cost., sono inammissibili, consistendo nella denuncia di lesione di parametri costituzionali estranei al riparto di competenze tra Stato e Regioni. Né si può sostenere, per mancanza di nesso logico, che il fatto che determinati lavoratori percepiscano uno stipendio diverso da quello previsto dal contratto collettivo per la qualifica rivestita ed inferiore rispetto a colleghi che svolgano identiche mansioni determinerebbe la lesione di prerogative regionali e, in particolare, di quelle attinenti all'autonomia finanziaria e alla gestione del personale e del bilancio.

8.1.- La questione di legittimità costituzionale della stessa norma statale promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., non è fondata.

L'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 è impugnato nella parte in cui stabilisce che «per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposti negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».



La disposizione integra la disciplina di un istituto contrattuale (il trattamento economico dei dipendenti pubblici), con conseguente sua riconducibilità alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, nell'ambito della quale quest'ultimo, pertanto, può emanare anche norme di dettaglio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i ricorsi,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione e al principio di ragionevolezza dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 3, 36 e 39 della Costituzione dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;

3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e agli articoli 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e agli articoli 2, lettere a) e b), 3, lettera f), e 4, della legge costituzionale n. 4 del 1948, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*

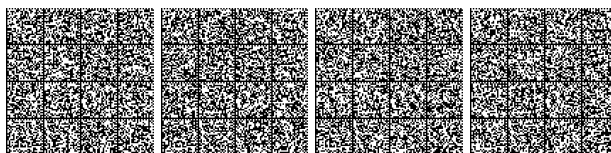
Luigi MAZZELLA, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA



N. 216

Ordinanza 18 - 30 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di prevenzione - Organizzazioni criminali di tipo mafioso - Procedura di prevenzione patrimoniale - Procedimento instaurato nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto prima della formulazione della proposta di applicazione della confisca - Intervento del Presidente del Consiglio dei ministri - Deposito tardivo - Inammissibilità dell'intervento.

- Legge 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2-bis, comma 6-bis, e 2-ter, comma 11.
- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008) art. 4, comma 4.

Misure di prevenzione - Organizzazioni criminali di tipo mafioso - Procedura di prevenzione patrimoniale - Procedimento instaurato nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto prima della formulazione della proposta di applicazione della confisca - *Ius superveniens* - Inapplicabilità alla fattispecie a quo.

- Legge 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2-bis, comma 6-bis, e 2-ter, comma 11.
- Costituzione, art. 24, secondo comma, e 111.

Misure di prevenzione - Organizzazioni criminali di tipo mafioso - Procedura di prevenzione patrimoniale - Procedimento instaurato nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto prima della formulazione della proposta di applicazione della confisca - Omessa motivazione sulla censura - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2-bis, comma 6-bis, e 2-ter, comma 11.
- Costituzione, art. 24, primo comma.

Misure di prevenzione - Organizzazioni criminali di tipo mafioso - Procedura di prevenzione patrimoniale - Procedimento instaurato nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto prima della formulazione della proposta di applicazione della confisca - Asserta violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2-bis, comma 6-bis, e 2-ter, comma 11.
- Costituzione, art. 24, secondo comma, e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

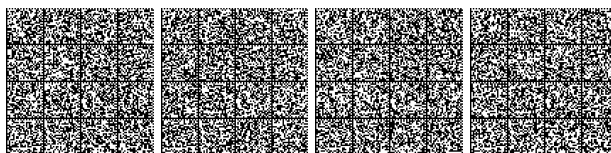
Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2-bis, comma 6-bis, e 2-ter, comma 11, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), promosso dal Tribunale di Agrigento nel procedimento penale a carico di G.M.G. ed altri, con ordinanza depositata il 29 settembre 2011, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento, fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.



Ritenuto che il Tribunale di Agrigento con ordinanza depositata il 29 settembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, del 4 aprile 2012 (r.o. n. 49 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli articoli 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera), «nella parte in cui consente di attivare la procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto deceduto prima della formulazione della richiesta», e dell'articolo 2-ter, comma 11, della medesima legge n. 575 del 1965;

che il Tribunale rimettente premette di essere stato investito della proposta, in data 8 aprile 2009 (*recte*: 8 aprile 2010), con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha richiesto, in base all'art. 2-ter, comma 11, della legge n. 575 del 1965, il sequestro e la successiva confisca dei beni nella disponibilità di un soggetto deceduto il 13 aprile 2008, nei confronti del quale era stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendo stata ritenuta la sua appartenenza all'organizzazione di stampo mafioso denominata "Cosa Nostra", ed erano state pronunciate sentenze di condanna per vari reati (tra i quali quello previsto dall'art. 416-bis del codice penale);

che il pubblico ministero aveva individuato come eredi la moglie e i figli della persona deceduta e aveva chiesto il sequestro anticipato di numerosi beni ad essi intestati ed acquisiti iure successionis, per donazione dal de cuius o acquistati da terzi estranei;

che la richiesta era stata parzialmente accolta dal Tribunale;

che nel corso del procedimento camerale i difensori degli eredi avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'intero comma 6-bis dell'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, in riferimento agli artt. 24, 27, 42 e 111 Cost.;

che il rimettente ha ritenuto di dover sollevare, in riferimento ai soli artt. 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale della disposizione indicata, «nella parte in cui consente di attivare la procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto deceduto prima della formulazione della richiesta», osservando però che «la disposizione ritenuta illegittima dalla difesa è solo in parte riferibile al caso di specie, posto che essa contiene l'enunciazione generale della possibile applicazione disgiunta delle misure di prevenzione personale e patrimoniale, della quale la proposta d'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale agli eredi costituisce una delle ipotesi conseguenti»;

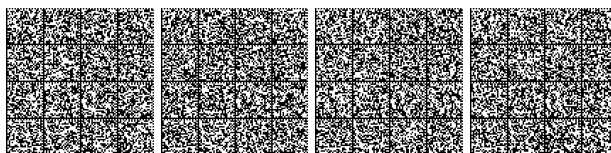
che il caso in esame riguarda questa ipotesi ed è limitatamente ad essa che il rimettente «ritiene di restringere la portata della eccezione sollevata dalla difesa e di considerarne la rilevanza», precisando che la «specifica fattispecie di applicazione disgiunta della misura patrimoniale che viene qui in rilievo è specificamente contemplata e disciplinata da altra disposizione che la difesa non considera», ossia dall'art. 2-ter, comma 11, della legge n. 575 del 1965, del quale anche solleva questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.;

che il rimettente dà atto che la questione di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione è già stata sollevata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 3 marzo 2011, sulla base di argomentazioni che dichiara di condividere integralmente;

che, al fine di chiarire la rilevanza della questione di legittimità costituzionale delle due disposizioni censurate, il rimettente ricorda che fino alle modifiche introdotte nel 2008 (decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e nel 2009 (legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica») l'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965 prevedeva «un rapporto di pregiudizialità necessaria tra misure di prevenzione personali e patrimoniali, posto che permetteva il sequestro dei beni dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni criminali di stampo mafioso, solo nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione personali»;

che il rimettente, richiamate l'ordinanza n. 721 del 1988 della Corte costituzionale e alcune pronunce della Corte di cassazione, rileva che le disposizioni di cui al settimo e all'ottavo comma dell'art. 2-ter, non modificate dalle recenti riforme, non giungono a «contemplare l'applicazione formalmente disgiunta delle due misure (anche se, di fatto, arrivano a tale risultato)», laddove tale separazione è stata formalizzata dagli interventi legislativi del 2008 e del 2009, i quali hanno esplicitamente stabilito che «le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente, che le misure patrimoniali possano essere applicate anche in caso di cessazione della pericolosità sociale del proposto al momento della loro richiesta, che possano disporsi anche in caso di morte del soggetto proposto e che, in caso di morte intervenuta nelle more della procedura, il procedimento prosegua nei confronti di eredi ed aventi causa»;

che, precisa ancora il rimettente, «in ulteriore esplicitazione di tale principio è stato introdotto anche il c. 11 dell'art. 2-ter L. 575/65, che prevede la possibilità di proporre la confisca entro cinque anni dalla morte del soggetto e che il procedimento riguardi i successori a titolo universale e particolare»;



che con la riforma legislativa sarebbe venuto meno non già il requisito della pericolosità sociale, che è pur sempre elemento costitutivo dell'applicazione di tutte le misure di prevenzione, comprese quelle patrimoniali, bensì quello della «attualità della pericolosità sociale» e non vi sarebbe più «la necessità di attivare (sempre) il procedimento per l'applicazione della misura personale, anche quando esso ha il solo scopo di consentire la applicazione di quella patrimoniale, come nei casi (...) contemplati dai commi 7 e 8 dell'art. 2-ter L. 575/1965»;

che tale disciplina determinerebbe «una lesione del diritto di difesa, posto che il giudice della prevenzione è chiamato a formulare un giudizio di pericolosità sociale nei confronti di una persona che non è più in vita e, dunque, non può intervenire nel procedimento ed instaurare il contraddittorio sulla propria qualificazione soggettiva o sulla provenienza dei propri beni»;

che la questione, oltre che rilevante, sarebbe non manifestamente infondata, in quanto da varie pronunce della Corte costituzionale emergerebbe «la necessità che il sistema della prevenzione, pienamente legittimo, si basi sull'accertamento di fatti specifici, individuati con sufficiente grado di determinatezza dal legislatore, tali da consentire al giudice di formulare su basi obiettive il giudizio prognostico sui comportamenti del soggetto e di valutarne in tal modo la pericolosità sociale, sempre nel rispetto delle garanzie giurisdizionali e del principio del contraddittorio»;

che anche sul tema dei rapporti tra le misure di prevenzione personali e patrimoniali il rimettente richiama alcune decisioni della giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità (tra le quali, in particolare, la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 18 del 3 luglio 1996), sottolineando che sia l'ipotesi del decesso intervenuto prima della definitività della confisca, sia le ipotesi dell'assenza, dimora o residenza all'estero del proposto «non prescindono dalla verifica della pericolosità sociale, quanto dalla possibilità della sua concreta applicazione» e che pure nelle ipotesi in cui la misura patrimoniale non è applicata contemporaneamente a quella personale, è richiesto l'accertamento, nel contraddittorio delle parti, dei presupposti per l'applicazione delle misure sia personali che patrimoniali;

che «in tutti questi casi il proposto è messo in condizione di conoscere l'esistenza del procedimento di prevenzione a suo carico, è comunque assistito da un difensore (di sua fiducia o d'ufficio), può scegliere se e con quali mezzi intervenire e, da ultimo, anche optare per un rito (udienza pubblica) invece che un altro (camera di consiglio)»;

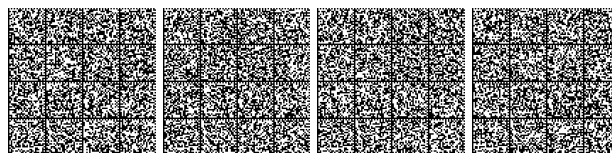
che nel quadro descritto si inserirebbero le modifiche introdotte dal legislatore del 2008 e del 2009 con il comma 6-bis dell'art. 2-bis e con il comma 11 dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965;

che un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della prima disposizione «induce a ritenere non che si debba prescindere dalla verifica della pericolosità sociale del proposto, ma che si possano applicare le misure patrimoniali anche in caso di pericolosità sociale non più attuale, ovvero in caso di completa esecuzione della misura personale», ferma restando «la necessità di verificare se il soggetto sia o sia stato socialmente pericoloso» ai sensi della legge n. 575 del 1965, verifica, questa, che «non può che intervenire nel contraddittorio delle parti», in applicazione dei principi del «giusto processo» sanciti dall'art. 111 Cost.;

che sotto il profilo del rispetto del diritto al contraddittorio la disciplina di cui all'art. 2-bis, comma 6-bis (nella parte relativa alla possibilità di instaurare il procedimento nei confronti degli eredi) e 2-ter, comma 11, della legge n. 575 del 1965 sarebbe in contrasto con l'art. 111 Cost., in quanto l'instaurazione del procedimento di applicazione della misura patrimoniale nei confronti degli eredi, «implica, necessariamente una valutazione dei profili di pericolosità sociale ed illecita origine dei beni che non si riferiscono ai soggetti chiamati ad intervenire nel procedimento, bensì ad un soggetto che è deceduto e, dunque, che non può più intervenire»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la possibilità di assicurare la partecipazione personale al procedimento di prevenzione avrebbe un valore fondamentale incidendo sui diritti della persona (e, in primo luogo, sul diritto di difesa) e sulla stessa legittimità della procedura, essendo la necessità del contraddittorio cristallizzata nell'art. 111 Cost., a norma del quale in ogni procedimento deve essere assicurata «la possibilità di partecipazione dello stesso soggetto destinatario del giudizio», laddove, nel caso del procedimento nei confronti degli eredi, «il giudizio viene formulato con riferimento ad una persona che non può parteciparvi ed i suoi effetti vengono a prodursi su soggetti che, a loro volta, sono sì chiamati a partecipare al procedimento, ma sono totalmente estranei a qualunque valutazione che li riguardi»;

che il rimettente, richiamati i diritti riconosciuti a qualsiasi persona sottoposta a processo dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848) e alcune decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla partecipazione personale al processo, nonché la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 13426 del 25 marzo 2010, in tema di inutilizzabilità, nel giudizio di prevenzione, delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio penale di cognizione e la sentenza n. 93 del 2010 della Corte costituzionale, osserva che nel procedimento instaurato nei confronti degli eredi



della persona deceduta il diritto al contraddittorio «appare pretermesso, posto che non è fisicamente possibile la partecipazione diretta del soggetto al procedimento, né può ritenersi tale principio rispettato dalla partecipazione al giudizio di un eventuale difensore del de cuius» alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul processo contumaciale;

che nella situazione considerata «nessun contraddittorio vi è mai stato con riferimento agli accertamenti patrimoniali ed il giudizio in ordine alla sussistenza degli elementi alla base della confisca (disponibilità, sproporzione, provenienza dei beni) viene a svolgersi in base ad elementi raccolti dopo la morte del soggetto e senza che a costui sia mai stato possibile conoscere tali elementi e svolgere le proprie difese sui fatti dimostrati dall'accusa», con violazione dell'art. 24 e dell'art. 111, primo comma, Cost.;

che i principi costituzionali indicati non sarebbero adeguatamente rispettati con riguardo agli eredi, chiamati a partecipare al procedimento in una posizione del tutto analoga a quella del de cuius e ad esplicitare le proprie difese non in ordine agli elementi di giudizio che li riguardano, ma su fatti e circostanze concernenti un'altra persona;

che «gli eredi (che durante la esistenza in vita del soggetto potrebbero assumere nel procedimento, al più, la veste di terzi) si vengono, dunque, a trovare in una posizione processuale del tutto peculiare, poiché essi si debbono difendere “come se” fossero il de cuius, non essendo sufficiente ad escludere il provvedimento ablatorio la dimostrazione degli elementi di fatto che costituiscono le normali difese dei terzi interessati, che possono dimostrare che il bene si trova nella loro piena disponibilità e non in quella del proposto, o che lo hanno acquistato in buona fede. Gli eredi, in questo caso, non sono considerati terzi, ma i diretti destinatari del procedimento di prevenzione patrimoniale che, però, va a colpire i beni da essi ricevuti in ragione della loro precedente appartenenza ad un soggetto non più in vita»;

che, ad avviso del rimettente, gli eredi non potrebbero difendersi dimostrando che il bene è nella loro disponibilità e non già in quella indiretta del proposto, né potrebbero provare la buona fede dell'acquisto: «possono solo dimostrare la non riconducibilità del bene alle attività delittuose del de cuius, prova che - dunque - concerne fatti e circostanze che riguardano una persona diversa da loro stessi ed in relazione ai quali essi subiscono gli effetti»;

che con atto depositato il 3 maggio 2012 è intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata alla luce della sentenza n. 21 del 2012 della Corte costituzionale.

Considerato che il Tribunale di Agrigento dubita, in riferimento agli articoli 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'articolo 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), «nella parte in cui consente di attivare la procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto deceduto prima della formulazione della richiesta», e dell'articolo 2-ter, comma 11, della medesima legge n. 575 del 1965;

che ad avviso del giudice *a quo* nel caso di procedimento instaurato nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto «non è fisicamente possibile la partecipazione diretta del soggetto al procedimento», né, alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul processo contumaciale, i principi del giusto processo e, in particolare, il diritto al contraddittorio, possono ritenersi rispettati «dalla partecipazione al giudizio di un eventuale difensore del de cuius»;

che l'instaurazione del procedimento di applicazione della misura patrimoniale nei confronti degli eredi implicherebbe «necessariamente una valutazione dei profili di pericolosità sociale ed illecita origine dei beni che non si riferiscono ai soggetti chiamati ad intervenire nel procedimento, bensì ad un soggetto che è deceduto e, dunque, che non può più intervenire», sicché, in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, «il giudizio viene formulato con riferimento ad una persona che non può parteciparvi ed i suoi effetti vengono a prodursi su soggetti che, a loro volta, sono sì chiamati a partecipare al procedimento, ma sono totalmente estranei a qualunque valutazione che li riguardi»;

che gli eredi si troverebbero in «una posizione processuale del tutto peculiare, poiché essi si debbono difendere “come se” fossero il de cuius, non essendo sufficiente ad escludere il provvedimento ablatorio la dimostrazione degli elementi di fatto che costituiscono le normali difese dei terzi interessati, che possono dimostrare che il bene si trova nella loro piena disponibilità e non in quella del proposto, o che lo hanno acquistato in buona fede»;

che, in via preliminare, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

che infatti l'ordinanza di rimessione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, del 4 aprile 2012 e l'atto di intervento è stato depositato il 3 maggio 2012, oltre il termine stabilito dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, al quale la giurisprudenza di questa Corte riconosce natura perentoria (*ex plurimis*, sentenza n. 81 del 2012);



che, sempre in via preliminare, deve rilevarsi che successivamente alla deliberazione dell'ordinanza di rimessione (21 giugno 2011, mentre il deposito è intervenuto il 29 settembre 2011), è stato emanato il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), che ha abrogato la legge n. 575 del 1965 (art. 120, comma 1, lettera *b*) e all'art. 18 - inserito nel Titolo II (Le misure di prevenzione patrimoniali) del Libro I (Le misure di prevenzione) - riproduce, con alcune variazioni lessicali, le disposizioni censurate;

che, a norma dell'art. 117, comma 1, del citato d.lgs. n. 159 del 2011, la nuova normativa non trova applicazione nel caso in esame, perché al momento della sua entrata in vigore era «già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione»;

che il riferimento contenuto nell'ordinanza di rimessione alla violazione dell'art. 24, primo comma, Cost. non è accompagnato da alcuna motivazione sulla relativa questione e che perciò questa è manifestamente inammissibile;

che la censura relativa all'art. 2-*bis*, comma 6-*bis*, della legge n. 575 del 1965, «nella parte in cui consente di attivare la procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto deceduto prima della formulazione della richiesta» (secondo la specificazione contenuta nel dispositivo) è manifestamente infondata;

che, nell'esaminare un'analogia questione sollevata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, relativa al solo art. 2-*ter*, comma 11, della legge n. 575 del 1965, questa Corte nella sentenza n. 21 del 2012 ha rilevato che nel procedimento in esame parti sono i «successori a titolo universale o particolare» del «soggetto nei confronti del quale [la confisca] potrebbe essere disposta», e non quest'ultimo, sicché sono «del tutto prive di fondamento le argomentazioni volte a riferire le ipotizzate violazioni del diritto di difesa e del principio del contraddittorio al soggetto deceduto e non ai suoi successori, senza dire dell'erroneità dell'attribuzione ad una persona defunta della titolarità di una posizione processuale propria»;

che le altre censure del rimettente ruotano intorno a un nucleo comune, rappresentato dal riferimento, per un verso, alla mancata partecipazione «personale» - «fisicamente» impossibile - del soggetto «destinatario del giudizio», ossia del «soggetto nei confronti del quale [la confisca] potrebbe essere disposta», e, per altro verso, all'instaurazione del procedimento nei confronti dei successori, ossia di soggetti «totalmente estranei» a qualsiasi valutazione che li riguardi;

che si tratta di censure infondate perché «al successore sono assicurati, nel procedimento in questione, i mezzi probatori e i rimedi impugnatori previsti per il *de cuius*, sicché ciò che può mutare è solo il rapporto di conoscenza che lega il successore stesso ai fatti oggetto del giudizio e in particolare, nella specie, a quelli integranti i presupposti della confisca» (sentenza n. 21 del 2012), la cui disciplina però non è oggetto della questione in esame, che investe, oltre al già menzionato comma 6-*bis* dell'art. 2-*bis*, il comma 11 dell'art. 2-*ter* della legge n. 575 del 1965 e, dunque, solo la «possibilità di procedere nei confronti dei successori, prevista dalla disposizione censurata» (sentenza n. 21 del 2012);

che la tesi del rimettente circa il *vulnus* al diritto di difesa e al principio del contraddittorio che deriverebbe da un giudizio «formulato con riferimento ad una persona che non può parteciparvi» è viziata «dall'impropria sovrapposizione dei connotati del procedimento penale a quelli del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale» (sentenza n. 21 del 2012);

che è erroneo l'ultimo rilievo del rimettente, secondo il quale gli eredi si troverebbero in «una posizione processuale del tutto peculiare, poiché essi si debbono difendere “come se” fossero il *de cuius*, non essendo sufficiente ad escludere il provvedimento *ablatorio* la dimostrazione degli elementi di fatto che costituiscono le normali difese dei terzi interessati, che possono dimostrare che il bene si trova nella loro piena disponibilità e non in quella del proposto, o che lo hanno acquistato in buona fede»;

che secondo il rimettente, dunque, gli eredi non potrebbero difendersi «dimostrando che il bene non è nella disponibilità indiretta del proposto (che è uno dei presupposti imprescindibili dell'ablazione reale)»;

che questa asserzione, riferita ai beni pervenuti ai successori prima del decesso del «soggetto nei confronti del quale [la confisca] potrebbe essere disposta», non è fondata, in quanto non sussiste alcuna ragione giuridica per escludere che, allo scopo di impedire la confisca, i successori possano far valere i propri diritti legittimamente acquisiti e, dunque, il fatto che i beni da confiscare neanche indirettamente appartenevano al *de cuius*;

che, pertanto, la qualità di successore non preclude la possibilità di far valere il proprio autonomo diritto sul bene oggetto della proposta di confisca, sicché anche sotto questo profilo la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), «nella parte in cui consente di attivare la procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto deceduto prima della formulazione della richiesta», e dell'articolo 2-ter, comma 11, della medesima legge n. 575 del 1965 sollevata, in riferimento all'articolo 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Agrigento con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), «nella parte in cui consente di attivare la procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto deceduto prima della formulazione della richiesta», e dell'articolo 2-ter, comma 11, della medesima legge n. 575 del 1965 sollevata, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Agrigento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*

Giorgio LATTANZI, *Redattore*

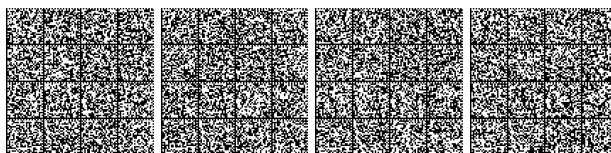
Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

T_120216





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 95

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 giugno 2012
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Certificato di agibilità - Previsione che per alcuni interventi soggetti a DIA obbligatoria o a SCIA il certificato di agibilità sia sostituito dal certificato di collaudo finale o dalla comunicazione di fine lavori - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio.

- Legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 9, art. 28, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 24.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Accertamento di conformità in sanatoria - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA e interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria - Previsione di sanatoria anche nel caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell'istanza di accertamento in conformità sia conseguita alla approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio.

- Legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 9, art. 32, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Accertamento di conformità in sanatoria - Interventi soggetti a permesso di costruire, a DIA obbligatoria o a DIA alternativa al permesso di costruire - Previsione di sanatoria anche nel caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria sia conseguita alla approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio.

- Legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 9, art. 37, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36.

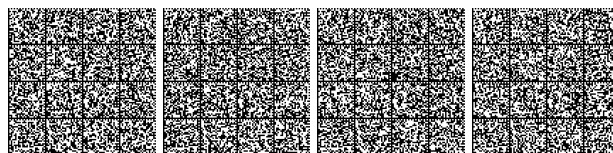
Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato legale domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale degli artt. 28, comma 3; 32, comma 1; 37, comma 1 della legge regionale della Regione Liguria n. 9/2012, contenente «Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), alla legge regionale n. 7 aprile 1995 n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009 n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio), e ulteriori disposizioni in attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106» pubblicata sul B.U.R. n. 6, Parte I, dell'11 aprile 2012.

In data 11 aprile 2012 la Regione Liguria ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regioni la legge regionale n. 9 del 5 aprile 2012.

Alcune delle disposizioni contenute in tale atto normativo appaiono in contrasto con la normativa statale di riferimento in materia di governo del territorio e, quindi, in contrasto con l'art. 117, 3° comma, Cost..

In particolare, con l'art. 28, comma 3, che sostituisce l'art. 37 della l.r. n. 16/2008 si dispone che: «Per gli interventi soggetti a DIA o a SCIA che non rientrino nei casi indicati al comma 2 e comunque per gli interventi ricompresi nell'allegato 2 nonché per tutti gli interventi soggetti a SCIA diversi da quelli di cui all'art. 21-bis, comma 1, lettera h), tiene luogo del certificato di agibilità il certificato di collaudo finale di cui all'art. 26, comma 10, o la comunicazione di fine lavori di cui all'art. 21-bis, comma 9.».



L'art. 32, comma 1, che sostituisce l'art. 43 della l.r. n. 16/2008, così dispone: «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale in materia di SCIA, la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'art. 21-bis in assenza o in difformità dalla SCIA salvo quanto previsto nell'art. 25, comma 2, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall'Agenzia del territorio, e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00, con esclusione dei casi di interventi di cui all'art. 21-bis, comma 1, lettere a), b), c), i) e l), nei quali la sanzione pecuniaria sopraindicata è ridotta di un terzo e comunque non può essere inferiore a euro 516,00. Agli interventi, di cui all'art. 21-bis, comma 1, lettera b), realizzati in assenza o difformità dalla SCIA, si applica una sanzione pecuniaria di euro 1.033,00, senza ricorrere alla valutazione dell'Agenzia del territorio.».

L'art. 37, comma 1, che sostituisce l'art. 49 della l.r. 16/2008 così dispone: «In caso di interventi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria o di DIA alternativa al permesso di costruire o in difformità da essi, fino alla scadenza dei termini perentori di cui agli articoli 45, comma 2, 46, comma 1, e 47, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle altre sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono richiedere l'accertamento di conformità se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e non in contrasto con quella adottata sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.».

Si ritiene che le predette disposizioni eccedano la competenza della Regione Liguria, per i seguenti

MOTIVI

1. L'art. 28, comma 3, che sostituisce l'art. 37 della l.r. n. 16/2008, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio, in particolare per quanto riguarda la disciplina del certificato di agibilità.

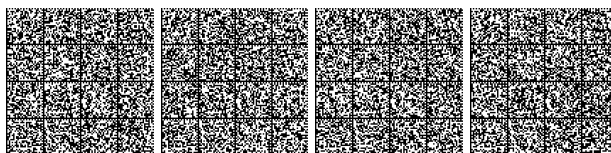
La norma infatti prevede che per alcuni interventi edilizi soggetti a DIA obbligatoria o a SCIA, il certificato di agibilità è sostituito dal certificato di collaudo finale o dalla comunicazione di fine lavori (art. 37, co. 2-3, l.r. n. 16/2008, come modificata dalla l.r. n. 9/2012).

Secondo l'art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di igiene, sicurezza, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. Il certificato è richiesto, oltre che per le nuove costruzioni e per le ricostruzioni e sopraelevazioni, per tutti gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di igiene, salubrità, sicurezza e risparmio energetico, a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'intervento. La disposizione regionale, limitando l'obbligo del certificato di agibilità in base alla tipologia degli interventi edilizi realizzati, restringe arbitrariamente l'ambito di applicazione dell'art. 24 del testo unico, escludendo da esso interventi che comunque vi sarebbero soggetti in base alla legislazione statale.

Né può ritenersi che la verifica delle condizioni di igiene, salubrità, sicurezza e risparmio energetico venga comunque effettuata in sede di rilascio del certificato di collaudo finale. Infatti, se è vero che il comma 10 dell'art. 26 della L.R. 6-6-2008 n. 16, richiamato dall'art. 28, comma 3, della L.R. 9/2012, prevede che il certificato di collaudo finale redatto dal progettista o da un tecnico abilitato debba attestare la conformità dell'opera al progetto presentato nonché la rispondenza dell'intervento alle norme di sicurezza, igienico - sanitarie, di risparmio energetico previste dalla normativa vigente, tuttavia tale certificazione non può assolutamente sostituire il certificato di agibilità, atteso che mentre il certificato di collaudo è redatto da un tecnico di parte, invece il certificato di agibilità, a norma dell'art. 24 d.P.R. n. 380/2001 «viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale»: si tratta dunque, di un atto dell'Amministrazione comunale, che effettua una valutazione tecnica *super partes* su quanto rappresentato dai tecnici di parte. Tale circostanza non appare di secondaria importanza, atteso che solo l'intervento di un'Amministrazione pubblica, che vigila e controlla quanto rappresentato dai privati, può fornire idonee garanzie sull'effettiva tutela di interessi pubblici di fondamentale importanza quali la sicurezza, il rispetto della normativa in materia igienico - sanitaria, il risparmio energetico.

Tale è stata l'intenzione del legislatore nazionale ed il legislatore regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, 3° comma Cost., è tenuto a rispettare i principi fondamentali posti, nella materia, dal legislatore nazionale.

Non vi è dubbio, infatti, che la fattispecie in esame rientri nella materia «governo del territorio», che l'art. 117, 3° comma, Cost. riserva alla competenza concorrente di Stato e Regioni.



Per quanto esposto, l'art. 28 è da ritenersi costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, co. 3 (governo del territorio) della Costituzione, in considerazione del mancato rispetto della norma statale di principio sul certificato di agibilità di cui all'art. 24, d.P.R. 380/2001.

2. L'art. 32, comma 1, che sostituisce l'art. 43 della l.r. n. 16/2008, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio, in particolare per quanto riguarda la disciplina dell'accertamento di conformità. La disposizione infatti prevede che, in caso di interventi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA e di interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria, la sanatoria sia ammessa anche nel «caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell'istanza di accertamento in conformità sia conseguita alla approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale» (art. 43, co. 8, l.r. 16/2008, come modificato dalla l.r. 9/2012).

L'art. 36, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), invece, condiziona il rilascio del permesso in sanatoria ad una duplice condizione: la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

La legge regionale, eliminando la prima condizione, vale a dire la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento di realizzazione dell'intervento, consente la sanatoria di interventi edilizi che non sono riconducibili alla categoria degli «abusi formali», bensì degli «abusi sostanziali», introducendo un vero e proprio condono edilizio (come peraltro confermato dal fatto che in questo caso la regolarizzazione amministrativa è subordinata al pagamento di una sanzione pecuniaria maggiore rispetto a quella prevista per gli altri casi di accertamento di conformità). La disposizione regionale, quindi, finisce con lo snaturare l'istituto dell'accertamento di conformità, già previsto dall'art. 13 della L. n. 47/1985, con il quale il Legislatore ha inteso consentire la sanatoria solo di quelle opere che, pur difformi dal titolo (od eseguite senza alcun titolo), risultino rispettose della disciplina sostanziale sull'utilizzo del territorio, e non solo di quella vigente al momento dell'istanza di sanatoria, ma anche di quella vigente all'epoca della loro realizzazione (come da costante giurisprudenza di merito *ex plurimis*, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 9.9.2004, n. 11896; T.A.R. Liguria, Sez. I, 17.5.2005, n. 670). Per quanto esposto, l'art. 32 è da ritenersi costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, co. 3 (governo del territorio) della Costituzione, in considerazione del mancato rispetto della norma statale di principio sull'accertamento di conformità di cui all'art. 36, d.P.R. 380/2001.

Si osserva che per le stesse ragioni è stata impugnata la l.r. Toscana n. 4/2012.

3. L'art. 37, comma 1, che sostituisce l'art. 49 della l.r. 16/2008, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio, in particolare per quanto riguarda la disciplina dell'accertamento di conformità. La disposizione infatti prevede che, nel caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, DIA alternativa a permesso di costruire o a DIA obbligatoria, la sanatoria sia ammessa anche nel «caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria sia conseguita all'approvazione di un nuovo PUC.» (art. 49, co. 5, l.r. 16/2008, come modificato dalla l.r. 9/2012).

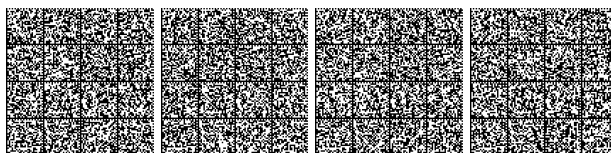
Per le stesse ragioni esposte al punto 2, l'art. 37 è da ritenersi costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, co. 3 (governo del territorio) della Costituzione, in considerazione del mancato rispetto della norma statale di principio sull'accertamento di conformità di cui all'art. 36, d.P.R. 380/2001.

P.Q.M.

Conclude affinché codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alle norme in epigrafe e per l'effetto, dichiarare l'incostituzionalità delle predette norme per eccesso dalla competenza della Regione Liguria.

Roma, 8 giugno 2012

L'Avvocato dello Stato: TORTORA



N. 96

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 giugno 2012
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Agricoltura - Norme della Regione Lazio - Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari - Marchio regionale collettivo di qualità per valorizzare la cultura tipica regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale per inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Denunciata violazione del principio di libera circolazione delle merci tra le Regioni.

- Legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1, art. 1, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, primo comma, e 120.

Agricoltura - Norme della Regione Lazio - Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari - Marchio regionale collettivo di qualità per valorizzare la cultura tipica regionale - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di determinazione dei prodotti agricoli e agroalimentari da ammettere all'uso del marchio e di adozione dei relativi disciplinari di produzione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale per inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Denunciata violazione del principio di libera circolazione delle merci tra le Regioni.

- Legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1, art. 2.
- Costituzione, artt. 117, primo comma, e 120.

Agricoltura - Norme della Regione Lazio - Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari - Rinvio ad un regolamento della Giunta regionale per la definizione, oltre che della denominazione e delle caratteristiche ideografiche del marchio, dei criteri e delle modalità di concessione in uso del marchio regionale, dei casi di sospensione, decadenza o revoca della concessione stessa, delle modalità di uso del marchio e delle procedure semplificate per l'ammissione all'uso del marchio stesso - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale per inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Denunciata violazione del principio di libera circolazione delle merci tra le Regioni.

- Legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1, art. 3, comma 1, lett. a), b) c) ed e).
- Costituzione, artt. 117, primo comma, e 120.

Agricoltura - Norme della Regione Lazio - Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari - Previsione che il marchio regionale non è concesso o revocato per i prodotti provenienti da aziende non in regola con i contratti collettivi nazionali di lavoro o con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, nonché provenienti da aziende, singole o associate, non in regola con la certificazione antimafia - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale per inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Denunciata violazione del principio di libera circolazione delle merci tra le Regioni.

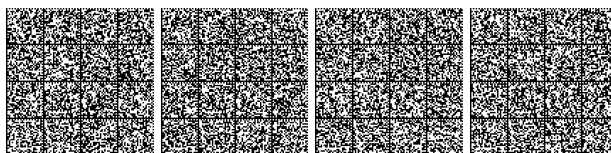
- Legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1, art. 9.
- Costituzione, artt. 117, primo comma, e 120.

Agricoltura - Norme della Regione Lazio - Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari - Previsione della concessione di contributi in relazione all'istituendo marchio regionale di qualità - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale per inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Denunciata violazione del principio di libera circolazione delle merci tra le Regioni.

- Legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1, artt. 1, comma 2, lett. c), 6 e 10.
- Costituzione, artt. 117, primo comma, e 120.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta p.t., per la declaratoria di incostituzionalità (degli art. 1, 2, 3, 6, 9 e 10 della legge regionale 28 marzo 2012 n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 14 aprile 2012 avente ad oggetto «Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2», giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 7 giugno 2012.



1. La legge della Regione Lazio 28 marzo 2012 n. 1, composta di 13 articoli, detta — fra l'altro — disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agro-alimentari.

Detta legge presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione alle disposizioni che, istituendo un marchio regionale collettivo di qualità per garantire l'origine, la natura e la qualità valorizzare i prodotti agricoli ed agroalimentari, si pongono in conflitto con il diritto dell'Unione europea e, quindi, in violazione dell'art. 117, comma 1 della Costituzione, che richiede, nell'esercizio della potestà legislativa, il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; dette norme si pongono, altresì in contrasto con l'art. 120 Cost.

2. L'illegittimità costituzionale riguarda, in particolare:

l'art. 1, commi 1 e 2, che istituiscono un «marchio regionale collettivo di qualità» al fine di incentivare e valorizzare «la promozione della cultura economica tipica regionale»: il riferimento alla valorizzazione della cultura «tipica regionale» induce a ritenere che l'ambito di applicazione della legge sia circoscritto ai prodotti provenienti dalla medesima regione;

l'art. 2 (Marchio regionale collettivo di qualità) che, nel rimettere ad una deliberazione della Giunta regionale la determinazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari da ammettere all'uso del marchio e la adozione dei relativi disciplinari di produzione, non esclude che il marchio regionale possa essere utilizzato per favorire i prodotti originari della regione Lazio;

l'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, nella parte in cui rinvia ad un regolamento della Giunta per la definizione, oltre che della denominazione e delle caratteristiche ideografiche del marchio (lett. *a)*, anche «dei criteri e delle modalità di concessione in uso del marchio regionale, nonché i casi di sospensione, decadenza o revoca della concessione stessa» (lett. *b)*, delle modalità di uso del marchio (lett. *c)* e delle procedure semplificate per l'ammissione all'uso del marchio stesso; la norma regionale, infatti, non delinea con sufficiente precisione le caratteristiche attestate dal marchio e, in particolare, non esclude che il marchio possa essere rilasciato a prodotti fabbricati o costruiti nel Lazio, con conseguente lesione al principio di libera circolazione delle merci;

l'art. 9, secondo cui il marchio regionale non è concesso o è revocato per i prodotti «provenienti da aziende non in regola con i contratti collettivi nazionali del lavoro o con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro» (lettera *a)*, nonché provenienti da «aziende, singole o associate, non in regola con la certificazione antimafia». Laddove la normativa subordina la concessione del marchio al rispetto di normative nazionali, quali quella in materia di certificazione antimafia, ovvero al rispetto di contratti collettivi nazionali di lavoro, essa si traduce in un ostacolo all'accesso al marchio da parte delle imprese stabilite in altri Stati membri, andando così a ledere il principio comunitario della libera circolazione delle merci.

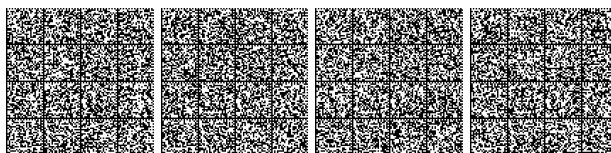
gli artt.: 1, comma 2, lett. *c)*, 6 e 10, nella parte in cui essi fanno riferimento alla concessione di contributi in relazione all'istituendo marchio regionale di qualità: queste norme si pongono in contrasto con il diritto europeo, in quanto sono suscettibili di favorire prodotti di origine nazionale rispetto a prodotti originari di altri Stati Membri.

3. Le ragioni a base della eccepita illegittimità costituzionale sono comuni alle disposizioni testé richiamate e vengono pertanto sviluppate congiuntamente, in riferimento agli art. 117, comma 1, e 120 Cost.

3.1 Come ha avuto modo di sottolineare in diverse occasioni la Corte di Giustizia, una legislazione nazionale che regoli o applichi misure di marcatura di origine, siano i marchi obbligatori o volontari, è contraria agli obiettivi del mercato interno, perché può rendere più difficile la vendita in uno Stato membro della merce prodotta in un altro Stato membro, ostacolando gli scambi intracomunitari e facendo così venir meno i benefici del mercato interno.

In particolare, con decisione del 5 novembre 2002 (causa C-325/00) la Corte ha — in caso analogo al presente — censurato la Repubblica Federale di Germania, per aver violato l'art. 30 del Trattato (ora art. 28) con la concessione del marchio di qualità «*Markenqualität aus deutschen Landen*» (qualità di marca della campagna tedesca) sottolineando che la provenienza tedesca dei prodotti interessati «può indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che portano il marchio (...) escludendo i prodotti importati». Nella sentenza, la Corte ha ritenuto che un sistema di marcatura, seppure facoltativo, nel momento in cui esso è imputabile ad un ente pubblico può avere effetti potenzialmente restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri ed, in conseguenza, sulla concorrenza nel mercato interno; questo perché l'uso del marchio «favorisce o è atto a favorire lo smercio dei prodotti in questione rispetto ai prodotti che non possono fregiarsene».

In senso conforme anche la decisione della Corte di Giustizia del 7 maggio 1997, cause riunite da C-321-94 a C-324-94, Pistre e altri, che, relativamente all'utilizzazione della denominazione «prodotti della montagna francese», ha affermato l'assimilabilità di tale segno ad una indicazione di provenienza e, in quanto tale, operante come un marchio di qualità diretto a promuovere i prodotti delle zone montane. Ad avviso della Corte, l'uso della dicitura «montagna» accompagnata da aggettivazioni nazionali, ha carattere discriminatorio nei confronti dei prodotti importati dagli



altri Stati membri, se riservata ai soli prodotti nazionali ed elaborati a partire da materie prime nazionali, ed è perciò incompatibile con Part. 34 del Trattato.

Ancora in materia di marchi regionali, con decisione 6 marzo 2003 (causa C-6/02) la Corte ha affermato la responsabilità della Repubblica Francese, la quale «non avendo posto fine, entro il termine fissato nel parere motivato, alla protezione giuridica nazionale concessa alla denominazione «Saisons d'Auvergne» nonché ai marchi regionali «Savoie», «Franche-Comté», «Corse», «Midi-Pyrénées», «Normandie», «Nord-Pas-de-Calais», «Ardennes de France», «Limousin», «Languedoc-Roussillon» e «Lorraine» (...) è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 34 CEE».

Per quanto riguarda l'Italia, la Commissione europea ha, in passato, contestato l'esistenza di marchi di qualità regionali, avviando una procedura di infrazione relativamente al marchio di qualità della Regione Sicilia (istituito con la legge regionale n. 14/1966) e quello della regione Abruzzo (istituito con la legge regionale n. 31/1982); secondo la Commissione, tali marchi, attribuibili soltanto ai prodotti trasformati o preparati all'interno delle rispettive regioni e realizzati secondo un disciplinare di produzione vincolante, ricollegavano la qualità dei prodotti esplicitamente alla loro origine, abruzzese o siciliana, ingenerando nel consumatore l'impressione che i prodotti provenienti da quelle regioni fossero di qualità superiore rispetto agli altri ed inducendolo ad acquistare quei prodotti piuttosto che quelli provenienti da altri Stati membri, in tal modo ostacolando gli scambi intracomunitari. Convenuta l'Italia davanti alla Corte di Giustizia (causa C-430/02), la causa è stata cancellata dal ruolo solo in seguito all'abrogazione da parte delle Regioni delle disposizioni contestate.

In applicazione di questi principi, nella recente sentenza 12 aprile 2012, n. 86, la Corte Costituzionale ha così deciso un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso, pronunciando l'illegittimità costituzionale di identiche norme di una legge regionale delle Marche, in relazione all'art. 117, comma 1, Cost. ed agli art. 34-36 TFUE, osservando che: «Dalle suddette disposizioni si evince il rilievo centrale che, nella disciplina del mercato comune delle merci, ha il divieto di restrizioni quantitative degli scambi e di misure di effetto equivalente, concernente sia le importazioni, sia le esportazioni. In particolare, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha elaborato una nozione ampia di «misura di effetto equivalente», nozione riassunta nel principio secondo cui «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative» (Corte di giustizia, sentenza 11 luglio 1974, in causa 8/1974, Dassonville contro Belgio).

...Ad avviso della Corte, la disciplina controversa aveva, quanto meno potenzialmente, effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci fra Stati membri. Infatti una simile disciplina, introdotta al fine di promuovere la commercializzazione dei prodotti agroalimentari realizzati in Germania ed il cui messaggio pubblicitario sottolineava la provenienza tedesca dei prodotti interessati, poteva indurre i consumatori ad acquistare i prodotti recanti il marchio CMA, escludendo i prodotti importati.

...Pertanto, sussiste la denunziata violazione dei vincoli posti dall'ordinamento dell'Unione europea e, per conseguenza, dell'art. 117, primo comma, Cost.»

È innegabile, nella specie, il contrasto delle norme in esame con quanto disposto, fra l'altro, dagli artt. 34 e 35 del TFUE che fanno divieto agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative all'importazione ed all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente, integrando l'istituzione di un marchio di qualità da parte di uno Stato o di una Regione una «misura ad effetto equivalente» contraria al disposto delle richiamate norme comunitarie.

Se gli Stati membri stessi, o al loro interno le Regioni, sostengono una etichetta di qualità ed origine, come chiarito dalla Corte di Giustizia, tale attività ha, infatti, potenzialmente degli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri poiché mira a promuovere ed a privilegiare la commercializzazione di prodotti realizzati in taluni paesi o regioni, inducendo i consumatori ad acquistare tali prodotti anziché quelli importati o di provenienza da altri Stati membri o Regioni.

Quando titolare del marchio collettivo è un soggetto privato, qualunque siano le regole previste dal relativo disciplinare (ivi comprese le regole sull'origine dei prodotti), non sussistono implicazioni rispetto ai principi comunitari. La situazione è invece diversa qualora titolare del marchio sia un ente pubblico, come nel caso di specie. Per la Corte di Giustizia è, invero, incompatibile con il mercato unico, proprio in base agli artt. 34 e 35 del Trattato, la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale o regionale di tutto o di parte del processo produttivo, la quale per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri (a tale principio fanno eccezione unicamente le regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza, DOP, IGP).

3.2 Le suddette norme regionali, oltre a porsi in contrasto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione, per inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, si presentano inoltre in contrasto con l'art. 120,



comma 1, della Costituzione, in quanto la misura adottata dalla regione Lazio potrebbe ostacolare la libera circolazione delle merci anche all'interno del mercato nazionale, inducendo i consumatori a preferire i prodotti laziali rispetto a quelli provenienti da altre Regioni, in dispregio di uno dei principi cardine della nostra Costituzione, oltre che dell'Unione europea.

Soccorrono in proposito le medesime considerazioni che si sono sopra espresse in relazione alla violazione della disciplina comunitaria.

Così come l'istituzione del marchio regionale vale ad ostacolare il libero scambio delle merci in seno al mercato comunitario interno violando le rammentate disposizioni comunitarie, altrettanto la predetta istituzione produce all'interno del mercato nazionale violando il principio del libero scambio delle merci tra le varie Regioni, tutelato dall'art. 120 Cost.

I consumatori attratti da un particolare marchio, legato ad una specifica Regione, sono inevitabilmente portati ad escludere i prodotti da esso non contrassegnati e che provengono da altre Regioni pregiudicando, per l'effetto, la circolazione delle merci.

Un sistema di marcatura, seppure facoltativo, nel momento in cui è imputabile ad un ente pubblico può avere effetti potenzialmente restrittivi sulla libera circolazione delle merci perché l'uso del marchio favorisce o è atto a favorire lo smercio dei prodotti in questione rispetto ai prodotti che non possono fregiarsene.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, 9 e 10 della legge regionale del Lazio 28 marzo 2012 n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 14 aprile 2012, avente ad oggetto «Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2», per violazione dell'art. 117, comma 1, e dell'art. 120 della Costituzione.

Si produrrà copia della delibera del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 7 giugno 2012

L'avvocato dello Stato: ALBENZIO

12C0256

N. 97

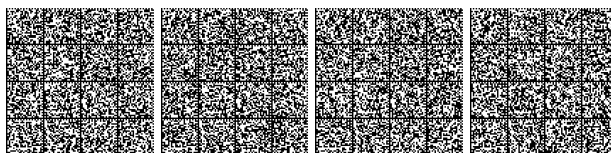
*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 giugno 2012
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Caccia - Regione Marche - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria - Previsione che i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia per appostamento fisso, possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale in materia (art. 12, comma 5, legge n. 157/1992) con conseguente violazione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 10 aprile 2012, n. 7, art. 9, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).

Caccia - Regione Marche - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria - Previsione della possibilità di caccia degli ungulati su terreni coperti in tutto o in parte dalla neve - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale in materia (art. 12, comma 5, legge n. 157/1992) con conseguente violazione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 10 aprile 2012, n. 7, art. 19, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).



Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587, per li ricevimento degli atti, FAX 06/98514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della Regione Marche in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 7 del 10 aprile 2012, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 37 del 19 aprile 2012, recante "Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 30 maggio 2012.

Con la legge regionale n. 7 del 10 aprile 2012, che consta di ventuno articoli, la Regione Marche ha dettato "Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".

Trattandosi di normativa intervenuta in materia di attività venatoria, assume preminente rilievo la protezione della fauna, che è materia che rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e che come tale, ai sensi dell'art.117, comma 2, lett. s), è devoluta alla legislazione esclusiva dello Stato.

Ciò comporta che tali valori, di rilievo primario, devono necessariamente ricevere tutela in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, a ciò rispondendo la previsione delle cd. soglie minime di protezione, costituenti vincoli rigidi sia per lo Stato che per le Regioni, ordinarie e speciali.

In relazione alla L.R. oggi in esame, è avviso del Governo che la Regione Marche, sotto diversi profili, abbia travalicato i limiti fissati dalla Costituzione alla potestà normativa regionale, ponendosi in contrasto con i vincoli posti dalla legislazione statale, cui in via esclusiva è affidata la tutela in materia di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, come si chiarirà attraverso l'illustrazione dei seguenti

MOTIVI

Violazione dell'art.117, comma 2, lett.s) della Costituzione in relazione al combinato disposto degli artt. 9, comma 1, L.R. n. 7/2012 e dell'art. 12, comma 5, L. n. 157/1992.

È stato previsto al comma 1° dell'art. 9 L.R. Marche n. 7/2012 — che ha sostituito il comma 5-*bis* dell'articolo 27 LR n. 7/1995 — che "I cacciatori che hanno scelto la forma di caccia di appostamento fisso, ai sensi del comma 3, lettera b), possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria."

Tale previsione collide con quanto è contenuto nell'art. 12, comma 5, della Legge n. 157/1992 a mente del quale:

"Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

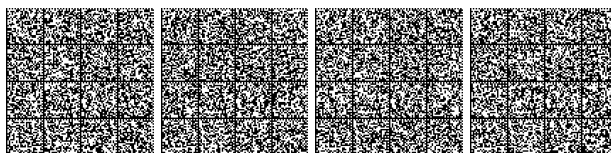
- a) vagante in zona Alpi;
- b) da appostamento fisso;
- c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata."

Appare evidente che mentre la legislazione statale consente ai cacciatori l'esercizio della caccia attraverso l'opzione — salvo in caso di caccia con l'arco o con il falco — per una sola delle tre forme sopra indicate (a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.) la disciplina normativa regionale, sopra riportata, ha previsto, invece, che i cacciatori che abbiano scelto l'appostamento fisso, possano indifferentemente "...esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria".

Ciò, evidentemente, costituisce deroga al principio di legislazione statale secondo il quale l'esercizio della caccia può avvenire, solo alternativamente, nei modi previsti dall'articolo 12, avendo tale norma codificato il cd. principio della caccia di specializzazione.

Inoltre, tale previsione regionale contrasta con l'esigenza di garantire, in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale, soglie minime di protezione della fauna che, altrimenti, sarebbe destinataria di un esercizio indiscriminato dell'attività venatoria con il rischio di una seria compromissione delle varie specie.

In proposito codesta Corte — sempre in relazione alla legislazione regionale marchigiana in materia di attività venatoria, nello specifico L.R. 15/2011 — ha ritenuto, nella decisione n. 116/2012, che "L'art. 22, comma 1, impu-



gnato — aggiungendo all'art. 27 della legge reg. n. 7 del 1995 i commi 5-*bis* e 5-*ter* — prevede che i titolari di licenza di caccia ultrassantacinquenni, i quali abbiano scelto di esercitare la caccia nelle «altre forme consentite dalla legge», di cui al comma 3, lettera *c*), dello stesso art. 27, possano praticarla anche in quella prevista dalla lettera *b*), ossia da appostamento fisso (comma 5-*bis*), e che i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso possano praticare anche «la caccia da appostamento temporaneo costituito da riparo artificiale mobile, inteso come telaio e copertura in tessuto» (comma 5-*ter*).

Ad avviso del ricorrente, la disposizione sarebbe lesiva del parametro costituzionale evocato perché in contrasto con l'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), il quale fissando uno standard minimo di tutela da applicare sull'intero territorio nazionale — stabilisce che l'esercizio della caccia può essere praticato in una sola delle forme ivi previste. La questione è fondata.

L'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 — invocato dal ricorrente come norma interposta — ha introdotto il principio cosiddetto della caccia di specializzazione, in base al quale, fatta eccezione per l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ciascun cacciatore può praticare la caccia in una sola delle tre forme ivi indicate («vagante in zona Alpi»; «da appostamento fisso»; «nelle altre forme» consentite dalla citata legge «e praticate sul restante territorio destinato all'attività venatoria programmata»). Il cacciatore è tenuto, dunque, a scegliere, nell'ambito di tale ventaglio di alternative, la modalità di esercizio dell'attività venatoria che gli è più consona, fermo restando che l'una forma esclude l'altra.

Tale criterio di esclusività che vale a favorire il radicamento del cacciatore in un territorio e, al tempo stesso, a sollecitarne l'attenzione per l'equilibrio faunistico trova la sua *ratio* giustificativa nella constatazione che un esercizio indiscriminato dell'attività venatoria, da parte dei soggetti abilitati, su tutto il territorio agro-silvopastorale e in tutte le forme consentite rischierebbe di mettere in crisi la consistenza delle popolazioni della fauna selvatica.

In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, la norma statale si inquadra, dunque, nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: tutela riservata alla potestà legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. Detta disposizione — concorrendo alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica — stabilisce, in particolare, una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale (con riguardo a previsioni di analoga ispirazione, sentenze n. 441 del 2006, n. 536 del 2002, n. 168 del 1999 e n. 323 del 1998): ponendo, con ciò, una regola che — per consolidata giurisprudenza di questa Corte — può essere modificata dalle Regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa residuale in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela (soluzione che comporta logicamente il rispetto dello standard minimo fissato dalla legge statale: *ex plurimis*, sentenze n. 106 del 2011, n. 315 e n. 193 del 2010, n. 61 del 2009).

La disposizione regionale impugnata, nel consentire l'esercizio cumulativo di diverse forme di caccia — sebbene solo ai sessantacinquenni ed a coloro che abbiano scelto la forma di caccia da appostamento fisso — deroga, per converso, alla disciplina statale nella direzione opposta, introducendo una regolamentazione della materia che implica una soglia inferiore di tutela.”

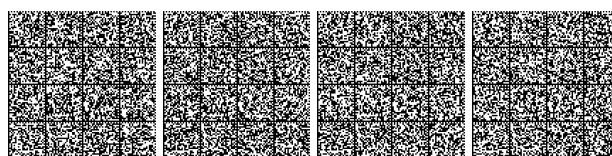
Nel caso in esame, la Regione Marche, con l'art. 9, 1° comma, L.R. n. 7/2012, nella vigenza del cd “principio di specializzazione” contenuto nell'art. 12, comma 5, L. 157/1992, riconoscendo la possibilità di esercizio della caccia da appostamento fisso in via cumulativa “da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria” ha esorbitato dalla propria potestà legislativa ed ha sostanzialmente ridotto la soglia minima di tutela della fauna, assicurata dallo Stato, per via della previsione del cd. principio di specializzazione contenuto nell'art. 12 L. 157/92.

Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione in relazione al combinato disposto degli artt. 19, comma 2, L.R. n. 7/2012 e dell'art. 21, comma 31, lett. m) L. n. 157/1992;

La Legge Regionale n. 7/2012 della Regione Marche, si manifesta inoltre costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. *s*) Cost. in quanto l'art. 19, comma 2, della stessa prevede che “Al comma 1, lettera *m*), dell'articolo 39 della L.R. 7/1995 dopo la parola: “neve” sono aggiunte le seguenti: “, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati”.”

Tale modifica, precisamente, ha comportato una deroga alla normativa statale di riferimento, costituita dalla L. 157/1992, la quale prevede all'art. 21, comma 1, lett. *m*) che “è vietato a chiunque...*m*) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;...” e dispone, dunque, un netto divieto di caccia sui terreni coperti in tutto o in parte di neve, ad eccezione di quelli nella zona faunistica alpina.

Pertanto, la Regione Marche, avendo stabilito la possibilità di esercizio dell'attività di caccia sul proprio territorio regionale anche su terreni innevati in relazione alla “caccia di selezione agli ungulati”, ha sostanzialmente eluso il divieto espresso dalla legislazione statale, titolare in via esclusiva della disciplina della materia della tutela dell'am-



biente e dell'ecosistema, nel cui ambito si colloca l'esercizio dell'attività venatoria, invadendone la competenza con la previsione che la caccia di selezione agli ungulati possa avvenire anche su terreni innevati non posti "nella zona faunistica delle Alpi".

Anche a questo proposito si registra l'intervento di Codesta Corte la quale, esaminando la normativa regionale della Regione Liguria, ha già avuto occasione di chiarire che "Questa Corte ha ripetutamente affermato che la determinazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna appartiene alla competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost, e che, pertanto, la legge regionale li «può variare, in considerazione delle specifiche condizioni e necessità dei singoli territori, solo in direzione di un incremento, mentre resta esclusa ogni attenuazione, comunque motivata» (sentenza n. 387 del 2008; inoltre, sentenze n. 263 del 2011, n. 315 del 2010 e n. 536 del 1992). Di recente, si è precisato che i divieti relativi all'attività venatoria contenuti nell'art. 21 della legge n. 157 del 1992 sono formulati nell'esercizio di tale competenza (sentenza n. 193 del 2010).

Non è dubbio, pertanto, che la legislazione regionale non possa consentire la caccia, nei casi in cui essa sia invece preclusa dalla normativa statale, e dunque anche nel caso dei terreni innevati, nei quali l'art. 21, comma 1, lettera m), esclude l'attività venatoria, salvo che nella zona faunistica delle Alpi.

L'ulteriore previsione della norma appena citata, che rinvia alle disposizioni emanate delle regioni interessate, non ha certo l'effetto di permettere a ogni regione di «modulare il divieto di caccia su terreni innevati», con la possibilità così di eluderlo sostanzialmente, come vorrebbe la Regione Liguria, ma, con l'espressione "regioni interessate" fa chiaramente intendere di riferirsi alle sole regioni al cui interno si trova la "zona faunistica delle Alpi e alle disposizioni da emanare per disciplinare, in questa zona, la caccia sui terreni innevati."

P.Q.M.

Si conclude perché gli artt. 9, comma 1, e 19, comma 2, L.R. n. 7/2012 della Regione Marche siano dichiarati costituzionalmente illegittimi per contrasto con l'art. 117, 2° comma, lett. s) della Costituzione.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012 e dell'allegata relazione del Dipartimento per gli Affari Regionali.

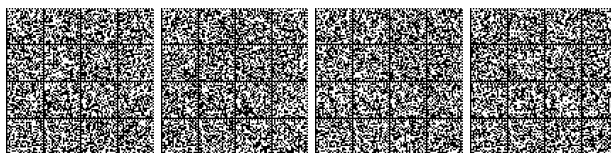
Roma, 15 giugno 2012

L'Avvocato dello Stato: SPINA

12C0257

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GUR-032) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € 300,00
- semestrale € 165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € 86,00
- semestrale € 55,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

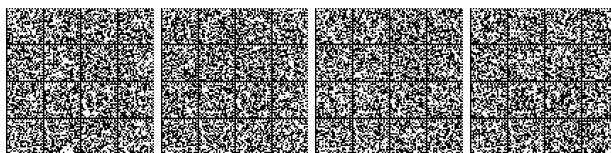
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 5,00

